

**LA RILEVAZIONE DELLA FISCALITÀ CORRENTE E DIFFERITA NEL  
BILANCIO DELLE IMPRESE CHE ADERISCONO ALLA DISCIPLINA  
DEL CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE**

*La Commissione per i principi contabili*

*Consiglieri delegati*

Antonio Ciuffa per il CNDC  
Luciano Aldo Ferrari per il CNR

*Presidente*

Flavio Dezzani

*Vice Presidente*

Alfonso Trivoli

*Componenti:*

Stefano Adamo  
Sebastiano Baudo  
Ubaldo Cacciamani  
Matteo Caratozzolo  
Franco Roscini Vitali  
Giuseppe Verna

Alessio Iannucci

Laura Pedicini

Matteo Pozzoli

Elisa Sartori

**20 febbraio 2006**

## SOMMARIO

<b>1</b>	<b>PREMESSA .....</b>	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>SCOPO DEL DOCUMENTO .....</b>	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>ANALISI DEI PROFILI TRIBUTARI QUALIFICANTI DEL CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE AI FINI DEL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO.....</b>	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>LA RILEVANZA DELL'AUTONOMIA CONTRATTUALE - CONSIDERAZIONI SUGLI ASPETTI ECONOMICI SOSTANZIALI DA REGOLARE .....</b>	<b>39</b>
<b>5</b>	<b>LA RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE CORRENTI E DIFFERITE NEL BILANCIO D'ESERCIZIO REDATTO SECONDO LE NORME DEL CODICE CIVILE .....</b>	<b>42</b>
<b>6</b>	<b>ASPETTI INERENTI AL BILANCIO CONSOLIDATO .....</b>	<b>97</b>
<b>7</b>	<b>LA RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE CORRENTI E DIFFERITE NEL BILANCIO REDATTO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI.....</b>	<b>101</b>
<b>8</b>	<b>INFORMAZIONI DA FORNIRE NELLA NOTA INTEGRATIVA.....</b>	<b>109</b>

## INDICE

<b>1</b>	<b>PREMESSA .....</b>	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>SCOPO DEL DOCUMENTO .....</b>	<b>8</b>
2.1	OGGETTO.....	8
2.2	ESCLUSIONI E LIMITAZIONI .....	8
<b>3</b>	<b>ANALISI DEI PROFILI TRIBUTARI QUALIFICANTI DEL CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE AI FINI DEL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO.....</b>	<b>9</b>
3.1	LINEAMENTI GENERALI DEL REGIME DEL CONSOLIDATO NAZIONALE E FINALITÀ DELL'ISTITUTO .....	9
3.2	REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI, NOZIONE DI CONTROLLO ED ESERCIZIO DELL'OPZIONE.....	12
3.3	LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO GLOBALE E LE RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO .....	17
3.3.1	<i>Le rettifiche inerenti al pro-rata patrimoniale .....</i>	<i>18</i>
3.3.2	<i>Il regime di neutralità dei trasferimenti infragruppo e le rettifiche di consolidamento .....</i>	<i>19</i>
3.4	IL RIPORTO DELLE PERDITE IRES .....	22
3.4.1	<i>Le perdite fiscali pregresse .....</i>	<i>22</i>
3.4.2	<i>Le perdite fiscali successive all'esercizio dell'opzione.....</i>	<i>24</i>
3.4.3	<i>L'attribuzione delle perdite residue in occasione dell'interruzione anticipata del regime o del mancato rinnovo dell'opzione .....</i>	<i>25</i>
3.5	UTILIZZO DEI CREDITI E DELLE ECCEZIONI D'IMPOSTA .....	27
3.6	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E DEGLI ACCONTI .....	28
3.7	IL TRATTAMENTO TRIBUTARIO DELLE SOMME EROGATE A FRONTE DEI VANTAGGI E DEGLI SVANTAGGI FISCALI ATTRIBUITI O RICEVUTI .....	29
3.8	OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ CONSOLIDATE .....	31
3.9	OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ CONSOLIDANTE .....	33
3.10	LA RESPONSABILITÀ TRIBUTARIA DEI SOGGETTI ADERENTI .....	33
3.11	EVENTI CHE DETERMINANO L'INTERRUZIONE ANTICIPATA DEL CONSOLIDATO NAZIONALE, MANCATO RINNOVO DELL'OPZIONE E RELATIVI EFFETTI .....	35
3.11.1	<i>Interruzione anticipata del consolidato nazionale .....</i>	<i>36</i>
3.11.2	<i>Mancato rinnovo dell'opzione .....</i>	<i>38</i>
<b>4</b>	<b>LA RILEVANZA DELL'AUTONOMIA CONTRATTUALE - CONSIDERAZIONI SUGLI ASPETTI ECONOMICI SOSTANZIALI DA REGOLARE .....</b>	<b>39</b>

<b>5 LA RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE CORRENTI E DIFFERITE NEL BILANCIO D'ESERCIZIO REDATTO SECONDO LE NORME DEL CODICE CIVILE .....</b>	<b>42</b>
5.1 VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI SOSTANZIALI E CLASSIFICAZIONE IN BILANCIO .....	42
5.2 LA RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE CORRENTI NEL CASO DI IMPONIBILI IRES POSITIVI .....	47
5.2.1 <i>Esempio 1 – Imponibili positivi in assenza di rettifiche di consolidamento</i> .....	48
5.2.2 <i>Esempio 2 – Imponibili positivi in presenza di rettifiche di consolidamento</i> .....	50
5.3 LA VALUTAZIONE E L'ISCRIZIONE DEI VANTAGGI TRIBUTARI CONNESSI ALLE PERDITE IRES RIPORTABILI A NUOVO .....	51
5.3.1 <i>Perdite Ires precedenti all'adesione al regime di tassazione di gruppo</i> .....	53
5.3.1.1 <i>Esempio 3 – l'iscrizione dei benefici fiscali futuri connessi a perdite Ires precedenti all'adesione al regime di tassazione di gruppo</i> .....	53
5.3.2 <i>Perdite Ires conseguite successivamente all'adesione al regime di tassazione di gruppo</i> .....	55
5.3.2.1 <i>Elementi di valutazione della recuperabilità delle perdite riportabili a nuovo generate durante il periodo di vigenza della tassazione di gruppo</i> .....	55
5.3.2.2 <i>La determinazione del prezzo delle perdite Ires trasferite alla consolidante e dei criteri per l'attribuzione dei benefici fiscali alle singole società</i> .....	58
5.3.2.3 <i>Esempio 4 - Perdite Ires remunerate a forfait e attribuzione delle perdite alla consolidante alla cessazione del regime</i> .....	59
5.3.2.4 <i>Esempio 5 - Perdite Ires remunerate con un criterio proporzionale e attribuzione delle perdite residue alla cessazione del regime alle società che le hanno prodotte</i> .....	65
5.3.3 <i>Albero delle decisioni per l'iscrizione del beneficio su perdite Ires</i> .....	72
5.4 IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO .....	73
5.4.1 <i>La rettifica relativa alla quota imponibile degli utili distribuiti</i> .....	74
5.4.1.1 <i>Esempio 6 – La rettifica di consolidamento relativa alla quota imponibile degli utili distribuiti</i> .....	74
5.4.2 <i>La rettifica di consolidamento relativa alla rideterminazione del pro-rata patrimoniale</i> .....	76
5.4.2.1 <i>Esempio 7 – La rettifica di consolidamento relativa alla rideterminazione del pro-rata di indeducibilità degli interessi passivi</i> .....	77
5.4.3 <i>Le rettifiche di consolidamento relative al regime di neutralità dei trasferimenti di beni infragruppo</i> .....	78
5.4.3.1 <i>Esempio 8 – Attribuzione temporanea del beneficio connesso alla rettifica per cessioni di beni in neutralità alla società cedente</i> .....	82
5.4.3.2 <i>Esempio 9 – Attribuzione temporanea del beneficio connesso alla rettifica per cessioni di beni in neutralità alla società consolidante</i> .....	85
5.5 LA VALUTAZIONE E L'ISCRIZIONE DELLE IMPOSTE DIFFERITE RELATIVE ALLE DIFFERENZE TEMPORANEE.....	88
5.5.1 <i>Analisi degli elementi di valutazione rilevanti per l'iscrizione delle imposte differite e anticipate relative a differenze temporanee di società aderenti alla tassazione di gruppo</i> .....	92

CONSIGLI NAZIONALI DOTTORI COMMERCIALISTI E RAGIONIERI  
COMMISSIONE PER I PRINCIPI CONTABILI

5.5.1.1	Imposte anticipate .....	92
5.5.1.2	Imposte differite passive .....	94
5.6	IL TRATTAMENTO CONTABILE DEI BENEFICI ATTRIBUITI A COMPENSAZIONE DI MANCATI VANTAGGI POTENZIALI O DI SVANTAGGI SUBITI .....	94
5.7	LA REGOLAZIONE FINANZIARIA DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO NASCENTI DAL CONSOLIDATO NAZIONALE .....	96
<b>6</b>	<b>ASPETTI INERENTI AL BILANCIO CONSOLIDATO .....</b>	<b>97</b>
<b>7</b>	<b>LA RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE CORRENTI E DIFFERITE NEL BILANCIO REDATTO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI .....</b>	<b>101</b>
7.1	RICHIAMO DELLE PRINCIPALI DIFFERENZE TRA L'OIC 25 E LO IAS 12 .....	101
7.2	VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE DIFFERENZE SUL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE IMPOSTE CORRENTI E DIFFERITE NEL BILANCIO D'ESERCIZIO DELLE SOCIETÀ ADERENTI .....	107
<b>8</b>	<b>INFORMAZIONI DA FORNIRE NELLA NOTA INTEGRATIVA .....</b>	<b>109</b>
8.1	L'INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI TRA PARTI CORRELATE, CORRELAZIONE CON IL CONSOLIDATO FISCALE .....	109
8.1.1	<i>Società con azioni quotate in mercati regolamentati soggette a vigilanza Consob .....</i>	<i>109</i>
8.1.2	<i>Le società che adottano gli Ias/Ifrs .....</i>	<i>111</i>
8.1.3	<i>Le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio .....</i>	<i>113</i>
8.1.4	<i>L'informativa sui rapporti tra società soggette a direzione e coordinamento prevista dal Codice civile .....</i>	<i>113</i>
8.1.5	<i>Sviluppi futuri in ambito comunitario .....</i>	<i>114</i>
8.2	INFORMATIVA DI NOTA INTEGRATIVA SUI CRITERI DI VALUTAZIONE E SULLE VOCI INTERESSATE DAL CONSOLIDATO FISCALE .....	115

**LA RILEVAZIONE DELLA FISCALITÀ CORRENTE E DIFFERITA NEL  
BILANCIO DELLE IMPRESE CHE ADERISCONO ALLA DISCIPLINA  
DEL CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE**

## **1 Premessa**

L'ordinamento tributario italiano si è recentemente arricchito del nuovo istituto del "Consolidato nazionale"<sup>1</sup>, introdotto dal D.lgs. 344/03 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società e disciplinato dagli articoli 117-129 del Testo unico delle imposte sui redditi Dpr 917/86<sup>2</sup>.

Il nuovo istituto innova il rapporto tra Autorità fiscale e società ed enti commerciali titolari di reddito d'impresa, consentendo, su base facoltativa, che tali soggetti passivi d'imposta liquidino l'imposta sul reddito delle società (Ires) su base netta consolidata anziché con riferimento a ciascuno di essi.

La facoltà di aderire alla tassazione consolidata ha il precipuo obiettivo di consentire al gruppo di società, come definito agli specifici fini tributari, di evitare che vi siano flussi finanziari in uscita verso l'Erario per l'Ires liquidabile sul reddito delle singole società in utile fiscale, quando altre società del gruppo producono perdite Ires coeve che risulterebbero, sulla base delle ordinarie regole di tassazione, non recuperabili o recuperabili solo in esercizi successivi, in quanto compensabili solo con i redditi imponibili futuri della singola società.

---

<sup>1</sup> Il nuovo istituto sarà indicato nel presente documento anche come "consolidato fiscale nazionale", "tassazione di gruppo" o "tassazione consolidata".

<sup>2</sup> D'ora in avanti anche indicato come Tuir.

Il nuovo regime del consolidato fiscale nazionale risulta particolarmente utile per i gruppi di imprese, considerato che la riforma dell'imposta sul reddito delle società ha eliminato gli strumenti giuridici preesistenti che consentivano parziali possibilità di evitare che nell'ambito di un gruppo alcune società corrispondessero all'Erario imposte sul reddito pur in presenza di perdite Ires di altre società del gruppo. Tra tali strumenti giuridici eliminati, il più rilevante consisteva nella possibilità di dedurre, a certe condizioni, le svalutazioni su partecipazioni in società partecipate in perdita.

La valenza innovativa dell'istituto è tale da generare la necessità di verificare se le attuali fonti normative e gli attuali principi contabili necessitino di essere interpretati per determinare il trattamento contabile degli effetti generati dal regime del consolidato nazionale.

## **2 Scopo del documento**

### **2.1 Oggetto**

La finalità del presente documento di studio è di fornire indicazioni sul trattamento contabile degli effetti della nuova disciplina tributaria del consolidato fiscale nazionale sulla rappresentazione delle imposte correnti e differite sul reddito nel bilancio d'esercizio e nel bilancio consolidato, sia redatti secondo le regole previste dal Codice civile, dal D.lgs. 127/91 e dai Principi contabili nazionali che redatti in conformità ai Principi contabili internazionali Ias/Ifrs.

In particolare, il presente lavoro si prefigge l'obiettivo di verificare se le prescrizioni contenute nelle norme, nel principio contabile Oic 25 e nello Ias 12 siano sufficienti a determinare il trattamento contabile delle imposte sul reddito liquidate sulla base del regime del consolidato fiscale nazionale previsto dagli artt. 117-129 del Tuir.

Come si esporrà oltre, sebbene i criteri generali esposti nei due Principi contabili restano validi anche nel caso della tassazione di gruppo, essi necessitano di essere applicati secondo processi e modalità spesso diversi rispetto alla prassi ordinaria, per tener conto delle più numerose variabili originate dal regime del consolidato nazionale che influenzano la determinazione delle imposte correnti e differite delle singole società.

### **2.2 Esclusioni e limitazioni**

Il presente documento di studio non ha l'obiettivo di fornire una disamina interpretativa delle nuove norme tributarie volta ad approfondire i singoli aspetti di dettaglio e a dirimere questioni aperte o aspetti applicativi non chiari di natura segnatamente tributaria.

Tuttavia, esso intende fornire un'analisi delle nuove norme tributarie con l'esclusivo fine di cogliere l'essenza dei loro effetti economici e finanziari, per individuare una loro adeguata rappresentazione nel bilancio d'esercizio e consolidato.

Il presente documento non si occupa dei bilanci degli enti creditizi e finanziari e dei bilanci delle imprese di assicurazione non redatti secondo i Principi contabili internazionali.

### **3 Analisi dei profili tributari qualificanti del consolidato fiscale nazionale ai fini del trattamento contabile delle imposte sul reddito**

#### **3.1 Lineamenti generali del regime del consolidato nazionale e finalità dell'istituto**

Il consolidato fiscale nazionale è stato introdotto nel nostro ordinamento tributario per effetto dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 80/2003, che ha delegato il Governo ad adottare una riforma organica del sistema tributario italiano che prevedesse la “determinazione in capo alla società o ente controllante di un'unica base imponibile per il gruppo d'impresa su opzione facoltativa delle singole società che vi partecipano ed in misura corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna...”.

L'attuazione della delega è avvenuta con il D.lgs. 344/03 e successive modifiche<sup>3</sup>, che ha inserito la regolamentazione di tale istituto negli articoli 117-129 del Dpr 917/86, di seguito anche Tuir, con la finalità di rendere il sistema tributario italiano omogeneo a quelli più efficienti in essere nei Paesi membri dell'Unione Europea<sup>4</sup>.

Le disposizioni applicative inerenti all'istituto sono state dettate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 9 giugno 2004 (d'ora in avanti indicato anche come Decreto di attuazione). Con la circolare n. 53/E del 20 dicembre 2004, l'Agenzia delle entrate ha fornito una prima e organica illustrazione e interpretazione delle nuove norme (anche indicata di seguito come la Circolare 53/E).

Il consolidato nazionale prevede la determinazione di un'unica base imponibile per le società che hanno optato per la tassazione di gruppo, mediante la somma algebrica degli imponibili Ires di ciascuna società. L'adesione all'istituto produce effetti esclusivamente ai fini Ires, mentre non rileva ai fini Irap.

La particolare modalità di tassare il “gruppo”, come specificamente definito ai fini del consolidato nazionale, non comporta la necessità di redigere un “conto

---

<sup>3</sup> Le ultime modifiche delle norme riguardanti il consolidato nazionale sono state introdotte dal D.lgs. 247/05 del 18 novembre 2005 (c.d. “correttivo Ires”).

<sup>4</sup> Cfr. Relazione al D.lgs. 344/03.

economico fiscale consolidato” nel quale siano elise le operazioni infragruppo, né determina alcuna relazione con la disciplina civilistica del bilancio consolidato.

La nozione di controllo rilevante ai fini della possibilità di aderire alla tassazione di gruppo è stata definita specificamente dalle nuove norme e, pertanto, non è mutuabile da altri ambiti normativi, sia civili che tributari<sup>5</sup>.

Nel consolidato nazionale la somma algebrica delle basi imponibili riguarda l'intero reddito delle società consolidate, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione in esse detenuta dal soggetto consolidante. Tale base imponibile consolidata è determinata dalla capogruppo come definita ai fini dell'istituto in argomento (d'ora in avanti indicata anche come società controllante o consolidante).

Il reddito complessivo globale è poi rettificato dalla società consolidante con le tre rettifiche di consolidamento previste dall'articolo 122 del Tuir, descritte oltre.

Il principale vantaggio determinato dalla tassazione di gruppo è quello di consentire la compensazione immediata ed integrale tra i redditi imponibili e le perdite Ires prodotti dalle società aderenti<sup>6</sup>.

Un ulteriore vantaggio è determinato dalla possibilità di compensare crediti e debiti d'imposta tra le diverse società comprese nell'ambito di operatività del regime.

Oltre al principale beneficio della compensazione delle perdite e della compensazione di crediti e debiti d'imposta, il consolidato nazionale comporta anche le seguenti ulteriori conseguenze<sup>7</sup>:

- esenzione integrale dei dividendi distribuiti dalle società consolidate ad altre società aderenti, in luogo dell'ordinario regime che prevede la tassazione dei

---

<sup>5</sup> Per esempio, non vi è coincidenza tra area di consolidamento valida ai fini del consolidato fiscale nazionale e quella valida per il bilancio consolidato ex D.lgs. 127/91 o quella definita ai fini dell'Iva di gruppo.

<sup>6</sup> Come precisato dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 53/E del 20/12/04, “tale possibilità, nella struttura della nuova imposta sul reddito delle società (IRES), rappresenta il naturale correttivo della soppressione dei tradizionali sistemi di consolidamento su cui potevano contare i gruppi di imprese nel previgente sistema, al fine di dare rilevanza alle perdite delle società partecipate. Ci si riferisce, come è noto, da un lato all'abolizione del meccanismo del credito d'imposta sui dividendi, funzionale alla preesistente tassazione definitiva degli utili societari in capo ai soci, e, dall'altro, all'introduzione della generalizzata irrilevanza fiscale delle minusvalenze derivanti dalla valutazione delle partecipazioni societarie”.

<sup>7</sup> Cfr. artt. 118, 122, 123 del Tuir e le relative disposizioni attuative del Dm 9/6/04.

dividendi nei limiti del 5 per cento del loro ammontare<sup>8</sup>;

- facoltà, secondo determinate condizioni, di trasferire beni, diversi da quelli produttivi di ricavi o di plusvalenze esenti, in regime di continuità di valori fiscali tra le società che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo;
- irrilevanza, ai fini del calcolo del pro-rata di indeducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 97 del Tuir, delle partecipazioni che si qualificano per la *participation exemption* in società consolidate; tale fattispecie può tradursi sia in un maggiore che in un minore reddito complessivo globale rispetto alla somma algebrica dei singoli imponibili Ires delle società aderenti.

Tali fattispecie costituiscono la causa delle tre sole rettifiche di consolidamento, da effettuarsi a carico della consolidante, che determinano una differenza tra semplice somma algebrica degli imponibili Ires prodotti da ciascuna società aderente e reddito complessivo globale.

Il nuovo istituto comporta, inoltre, un particolare regime di responsabilità tributaria solidale, che sottolinea, peraltro, come le società aderenti in qualità di controllate non siano private di una propria soggettività passiva tributaria<sup>9</sup>. Salvi gli ulteriori approfondimenti svolti oltre<sup>10</sup>, in linea generale tale regime prevede la responsabilità solidale tra il soggetto consolidante e ciascuna società consolidata in relazione agli eventuali omessi versamenti risultanti dalla dichiarazione di gruppo, alle maggiori somme dovute a seguito di rettifica del reddito complessivo dichiarato da ciascuna di queste ultime, con esclusione, pertanto, di qualsiasi responsabilità in capo alle consolidate diverse da quella il cui reddito sia stato oggetto di rettifica da parte delle autorità competenti.

---

<sup>8</sup> Cfr. art. 89, co. 2, Tuir.

<sup>9</sup> Cfr. art. 127 Tuir.

<sup>10</sup> Si veda par. 3.10.

### **3.2 Requisiti soggettivi ed oggettivi, nozione di controllo ed esercizio dell'opzione**

I soggetti ammessi all'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo sono individuati dall'articolo 117 del Tuir, che distingue tra la società o l'ente controllante e le società controllate.

In merito alla società controllante, le norme prescrivono che debba trattarsi:

- a. dei soggetti di cui alle lettere a) e b), dell'articolo 73 del Tuir, ossia di società di capitali, di società cooperative o di società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello stato, od anche di enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- b. dei soggetti di cui alla lettera d) dell'articolo 73 del Tuir, ovvero di società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello stato, a condizione che siano residenti in uno stato con il quale è in vigore un accordo contro le doppie imposizioni<sup>11</sup> ed esercitino nel territorio dello stato un'attività di impresa, come definita nell'articolo 55 del Tuir, mediante una stabile organizzazione nel cui patrimonio siano comprese le partecipazioni in ciascuna società consolidata.

Le società controllate possono esercitare l'opzione per il consolidato fiscale solo se rivestono la veste giuridica di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata e solo se sono residenti nel territorio dello Stato.

E' da ricordare che il rapporto di consolidamento può generarsi, nella catena partecipativa di controllo, a qualsiasi livello, nel senso che la società controllante, non necessariamente deve essere la più alta nella catena partecipativa di controllo.

Determinati soggetti, in ogni caso, non sono ammessi all'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo tanto in veste di società controllante che di controllata; essi sono:

---

<sup>11</sup> La Cir. Ag. Entr. 53/E del 20/12/2004 ha estensivamente interpretato il requisito ritenendo che "la residenza in uno Stato estero con cui sia in vigore esclusivamente un trattato contro le doppie imposizioni non sia idonea ad integrare il requisito in esame, se non è anche previsto un accordo che consenta lo scambio di informazioni con lo Stato italiano".

CONSIGLI NAZIONALI DOTTORI COMMERCIALISTI E RAGIONIERI  
 COMMISSIONE PER I PRINCIPI CONTABILI

Cause di esclusione dal regime	
Soggetto	Fattispecie
1. Le società e gli enti che hanno diritto a una riduzione dell'aliquota Ires, rispetto all'aliquota ordinaria.	Se il diritto sorge in epoca successiva all'esercizio dell'opzione, l'evento determina l'interruzione anticipata del regime <sup>12</sup> . L'esclusione non opera ove l'agevolazione consista non in una riduzione di aliquota ma in una riduzione o esenzione di imponibile <sup>13</sup> .
2. Le società soggette a procedure di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (D.lgs. 270/99) <sup>14</sup> .	In tale caso, secondo la Circolare 53/E, l'esclusione opera solo nell'ipotesi della gestione della crisi di impresa basata sulla predisposizione, da parte del commissario straordinario, di un programma di cessione delle attività, ossia, finalizzato alla definitiva dismissione dell'attività e del complesso produttivo, non anche quando la gestione della crisi sia basata su un programma di ristrutturazione economico-finanziaria finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali e produttivi e alla ripresa dell'attività d'impresa <sup>15</sup> .
3. Le società che hanno optato, in veste di partecipata, al regime di tassazione per trasparenza delle società soggette all'Ires di cui all'articolo 115 del Tuir <sup>16</sup> ;	Questa circostanza non preclude alla società che abbia optato per il regime di tassazione per trasparenza in qualità di socio partecipante di optare per la tassazione di gruppo, con società diverse dalla partecipata trasparente, sia in qualità di controllante che di controllata <sup>17</sup> .
4. Le imprese marittime che hanno esercitato l'opzione per la tonnage tax, di cui agli artt. 155-161 del Tuir <sup>18</sup> .	

Come anticipato, la consolidante e la consolidata, per poter esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo, devono essere legate da un rapporto partecipativo che soddisfi la particolare nozione di controllo adottata dal legislatore tributario<sup>19</sup>; in particolare, il requisito del controllo è soddisfatto quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

<sup>12</sup> Cfr. art. 126, co. 1, Tuir e art. 13, co. 1 del Dm 9/6/2004 (Decreto di attuazione).

<sup>13</sup> In questo senso si è espressa la Circolare 53/E.

<sup>14</sup> Cfr. art. 126, co. 2, Tuir e art 4, co. 1, lett. b) del Decreto di attuazione.

<sup>15</sup> Cfr. art. 27, co. 2, lett. a) e b), D.lgs. 270/99.

<sup>16</sup> Cfr. art. 115, co. 1, lett. b) Tuir, nonché art. 2, co. 1, lett. b), del Dm 23/4/2004 e art. 4, co. 1, lett. a) del Decreto di attuazione.

<sup>17</sup> Il chiarimento, già avanzato dalla dottrina, è stato confermato dalla Circolare 53/E.

<sup>18</sup> Cfr. art. 160, co. 1, Tuir e Circolare 53/E.

<sup>19</sup> Cfr. artt. 117 e 120 Tuir.

CONSIGLI NAZIONALI DOTTORI COMMERCIALISTI E RAGIONIERI  
COMMISSIONE PER I PRINCIPI CONTABILI

Condizioni che soddisfano il requisito del controllo	
Requisito	Modalità applicative
1. Possesso di una partecipazione di controllo di diritto ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 c.c., da parte della società o ente controllante.	Ovvero, possesso della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria, anche indirettamente attraverso controllate, fiduciarie o per interposta persona.
2. Percentuale di possesso, diretto o indiretto, del capitale sociale della controllata maggiore del 50%.	Dal computo della percentuale vanno escluse, sia al numeratore che al denominatore, "le azioni prive del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale di cui all'articolo 2346 del Codice civile" <sup>20</sup> .
3. Partecipazione, diretta o indiretta, all'utile di bilancio delle società controllate per una percentuale superiore al 50% <sup>21</sup> .	A tal fine non va considerata sia al numeratore che al denominatore, la quota di utile di competenza delle "azioni prive del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale di cui all'articolo 2346 del Codice civile" <sup>22</sup> .

Il Decreto di attuazione e la Circolare 53/E hanno precisato che le assemblee cui fare riferimento per il computo dei diritti di voto sono le assemblee ordinarie di cui agli articoli 2364, 2364-bis e 2479-bis del Codice civile<sup>23</sup>.

In ogni caso, le percentuali di partecipazione al capitale sociale e all'utile d'esercizio

---

<sup>20</sup> Cfr. art. 120, co. 1, lett. a), Tuir.

<sup>21</sup> Per la determinazione della "percentuale di partecipazione agli utili" l'articolo 3, comma 2, del Decreto d'attuazione ha chiarito che nel calcolo di tale percentuale la quota di utili delle azioni emesse ai sensi dell'articolo 2350, secondo comma, primo periodo, del Codice civile deve essere assunta in misura pari all'entità della "partecipazione al capitale sociale delle azioni medesime". La precisazione fa riferimento, in particolare, alle "azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore", caratterizzate da una remunerazione che oscilla nel tempo, in quanto agganciata ai risultati dell'attività sociale svolta in uno specifico settore di volta in volta individuato. Ove gli utili attribuiti a tali azioni fossero considerati nel loro effettivo importo, le condizioni per l'ammissione al consolidato potrebbero verificarsi in un dato anno, ma non nel successivo, determinando così una pericolosa discontinuità del regime stesso.


<sup>22</sup> Cfr. art. 120, co. 1, lett. b), Tuir.

<sup>23</sup> Con riferimento alle "azioni prive di diritto di voto" da tenere fuori dal computo delle percentuali di partecipazione al capitale sociale e all'utile d'esercizio, la Circolare 53/E fa rientrare in tale nozione:

- le azioni che non attribuiscono il diritto di voto in assemblea ordinaria (tra cui le "azioni di godimento" ex articolo 2353);
- le azioni emesse ai sensi dell'articolo 2351, secondo comma del Codice civile, ovvero, più precisamente:
  - le azioni "senza diritto di voto";
  - le azioni "con diritto di voto limitato a particolari argomenti", ma solo se tali azioni non rilevano ai fini del computo del requisito del controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, n. 1) c.c.;
  - le azioni "con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative" quando dette azioni non rilevano ai fini del computo del requisito del controllo di cui al citato articolo 2359, comma 1, n. 1);
- gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, ultimo comma, 2349, ultimo comma, 2411, terzo comma e 2447-ter, primo comma, lettera e), del Codice civile.

devono essere calcolate tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo prodotto dalla catena societaria di controllo. Ciò comporta che le partecipazioni detenute indirettamente in una società, per esempio attraverso una controllata, potrebbero soddisfare il requisito del controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 c.c., ma non quelli di partecipazione al capitale e all'utile con una percentuale superiore al 50%, con la conseguenza della sua esclusione dal perimetro di consolidamento.

Per chiarezza, si consideri l'esempio che segue:



la società A partecipa nella B al 60% e la B partecipa nella C al 60%; la partecipazione di A in C deve essere conteggiata al 36% ( $60\% \times 60\% = 36\%$ ) e, quindi, C non può aderire alla tassazione di gruppo in cui A sia la società consolidante e B la consolidata. Tuttavia, possono optare per il consolidato fiscale nazionale le società B e C, esclusa A, con B società consolidante.

L'ammissione al regime della tassazione di gruppo è subordinata ad una specifica opzione<sup>24</sup>, che deve essere esercitata congiuntamente dal soggetto controllante e da ciascuna delle società controllate che intendono aderire alla tassazione di gruppo. Si tratta di un rapporto bilaterale in quanto l'opzione deve essere esercitata a coppia tra consolidante e ciascuna controllata, anche indiretta. Tuttavia, nel caso in cui la controllante eserciti l'opzione con più di una controllata, il consolidato cui partecipa è unico: il reddito complessivo positivo e negativo non è suddiviso in tanti consolidati quante sono le opzioni, ma tutte le società che hanno esercitato l'opzione bilaterale con la controllante adottano con quest'ultima un consolidato unico.

La consolidante non necessariamente deve essere la capogruppo ultima, ma anche una controllante intermedia nella catena di controllo.

L'opzione per la tassazione di gruppo ha validità per tre esercizi sociali e non comporta l'obbligo di consolidare tutte le società controllate, ma solo quelle che vi

---

<sup>24</sup> Con Provvedimento del 2 agosto 2004 è stato approvato il modello per la "Comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale": dal predetto modello (e dalle connesse istruzioni) si evince che la comunicazione di avvio del regime è unica, dovendo essere presentata dal soggetto consolidante rispetto a tutte le proprie partecipate che abbiano esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo. Tale comunicazione "originaria" dovrà poi essere integrata in ipotesi di successive modifiche dei soggetti compresi nel perimetro di consolidamento fiscale.

hanno liberamente aderito. Essa deve essere presentata entro il sesto mese del primo esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa per i periodi d'imposta che iniziano entro il 31 dicembre 2005, mentre a decorrere dagli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2006 o successivamente entro il ventesimo giorno del menzionato sesto mese<sup>25</sup>.

Il vincolo in esame comporta che il venir meno, nel corso del triennio, della situazione di controllo rilevante, come definita ai fini della tassazione di gruppo<sup>26</sup>, o il mancato rinnovo dell'opzione al termine del triennio stesso, determini la perdita di alcuni dei vantaggi connessi all'ingresso nel consolidato; in particolare di quelli connessi alla rideterminazione del pro-rata patrimoniale e al regime di neutralità fiscale nel trasferimento di beni infragruppo.

L'efficacia dell'opzione è subordinata al congiunto verificarsi e permanere delle seguenti condizioni<sup>27</sup>:

- identità dell'esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società o ente controllante, intesa come identità della data di chiusura del periodo di imposta;
- esercizio congiunto dell'opzione da parte di ciascuna società controllata e della società o ente controllante;
- elezione del domicilio da parte di ciascuna società controllata presso la società o ente controllante ai fini della notifica degli atti e dei provvedimenti relativi ai periodi di imposta per i quali vale l'esercizio dell'opzione;
- comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione entro i termini sopra indicati, attraverso la presentazione in via telematica del modello per la "Comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale", a nulla valendo, a tale fine, i comportamenti concludenti tenuti dal contribuente che non abbia adempiuto alla comunicazione.

---

<sup>25</sup> Cfr. art. 119, co. 1, lett. d), Tuir.

<sup>26</sup> Cfr. art. 117, co. 1, e 120, co.1, lett. a) e b) del Tuir.

<sup>27</sup> Cfr. art. 119 Tuir.

### 3.3 La determinazione del reddito complessivo globale e le rettifiche di consolidamento

Come anticipato, l'adesione a tale istituto tributario ha come effetto la determinazione in capo alla società o ente controllante di un'unica base imponibile Ires complessiva in misura corrispondente alla somma algebrica degli imponibili Ires di ciascuna società che ha aderito alla tassazione di gruppo.

La consolidante deve determinare, nell'apposita "dichiarazione dei redditi del consolidato", il reddito complessivo globale mediante le seguenti operazioni:

Operazione	Commento
1. Sommare algebricamente il reddito complessivo netto determinato ai fini Ires dalle singole società aderenti, consolidante e consolidate, nelle singole dichiarazioni dei redditi da ciascuna autonomamente redatte.	Il reddito da sommare è l'intero reddito prodotto da ciascuna società, non tenendosi conto delle percentuali di partecipazione, al netto delle perdite fiscali riportabili a nuovo preesistenti al consolidato, che possono essere utilizzate esclusivamente in compensazione del reddito della società che le ha generate.
2. Apportare al risultato della somma di cui sopra le tre rettifiche di consolidamento previste dall'articolo 122 del Tuir: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. una variazione in diminuzione per un importo corrispondente alla quota imponibile (5%) dei dividendi distribuiti dalle società consolidate a qualsiasi altra società aderente alla tassazione di gruppo;</li> <li>b. una variazione in diminuzione o in aumento conseguente alla rideterminazione a livello di consolidato del pro-rata patrimoniale di indeducibilità degli interessi passivi, già calcolato da ciascuna società consolidata ai sensi dell'articolo 97 del Tuir ai fini della determinazione del proprio reddito imponibile;</li> <li>c. una variazione in diminuzione, per un ammontare corrispondente alla plusvalenza fiscale realizzata dal cedente in una vendita di beni in regime di neutralità dei trasferimenti infragruppo di cui all'articolo 123 del Tuir.</li> </ul>	<p>Tale rettifica consente di eliminare la doppia imposizione Ires sul 5% dei dividendi che la società percipiente subirebbe in assenza di consolidato nazionale;</p> <p>Si veda par. 3.3.1..</p> <p>La variazione in diminuzione corrisponde alla differenza tra il valore di libro e quello fiscale dei beni trasferiti in capo al cessionario in neutralità al momento dell'acquisto.</p> <p>Si veda par. 3.3.2..</p>

### 3.3.1 *Le rettifiche inerenti al pro-rata patrimoniale*

Evitando in questa sede di soffermarsi in dettaglio, per ragioni di sintesi e logica espositiva, sugli altri istituti introdotti dalla riforma tributaria del pro-rata patrimoniale, delle partecipazioni esenti (c.d. *participation exemption*) e del contrasto alla sotto capitalizzazione (c.d. *thin capitalization rule*)<sup>28</sup>, se ne accenna per delinearne gli aspetti rilevanti ai fini della relativa rappresentazione contabile, rinviando per ogni approfondimento alle relative fonti normative e interpretative.

L'articolo 97 del Tuir prevede l'indeducibilità degli interessi passivi riferibili a finanziamenti impiegati in investimenti in partecipazioni che godono dell'esenzione da imposizione delle plusvalenze e minusvalenze in caso di cessione di cui all'articolo 87 del Tuir (c.d. partecipazioni esenti). Per determinare tale indeducibilità è previsto un particolare algoritmo di calcolo in base al quale, nel caso in cui alla fine del periodo d'imposta il valore di libro delle partecipazioni esenti eccede quello del patrimonio netto contabile, rettificato per tenere conto di alcuni correttivi previsti dalla norma tributaria<sup>29</sup>, si deve calcolare il pro-rata di indeducibilità degli interessi passivi (al netto degli interessi attivi) sulla base del rapporto tra la predetta eccedenza e il totale dell'attivo patrimoniale ridotto del patrimonio netto contabile rettificato e dei debiti commerciali<sup>30</sup>.

Il valore percentuale del rapporto, applicato agli interessi passivi che residuano dopo l'applicazione delle disposizioni sulla *thin capitalization rule*, consente di determinare un importo che, una volta ridotto dell'ammontare corrispondente alla quota imponibile dei dividendi percepiti relativi alle stesse partecipazioni esenti, rappresenta la porzione indeducibile degli interessi passivi.

Tale indeducibilità, ove esistente, è determinata da ciascuna delle società aderenti al gruppo nella determinazione del proprio reddito imponibile da trasferire alla

---

<sup>28</sup> Cfr. artt. 87 e 98 Tuir. Con la conversione in legge del D.L. 203/2005, l'esenzione totale delle plusvalenze realizzate sulle partecipazioni c.d. "Pex", si è trasformata in esenzione parziale pari al 91% e, con decorrenza dal 2007, pari all'84% della plusvalenza.

<sup>29</sup> Per le rettifiche da apportare al patrimonio netto contabile si vedano gli artt. 97, co. 2, lett. a) e 98, co. 3, lett. e) Tuir.

<sup>30</sup> La percentuale di indeducibilità degli interessi passivi è sinteticamente rappresentata dalla seguente formula:

$$X\% = \frac{(\text{Partecipazione esenti ex art. 87 Tuir}) - (\text{Patr. netto contabile rettificato})}{(\text{Tot. attivo stato patrimoniale}) - (\text{debiti commerciali}) - (\text{Patr. netto contabile rettificato})}$$

consolidante.

La consolidante deve poi procedere al ricalcolo del pro-rata di indeducibilità senza tenere conto, ossia escludendo, le partecipazioni esenti in società che hanno aderito al consolidato nazionale. Tale operazione può tradursi in una rettifica sia in aumento che in diminuzione del reddito imponibile globale, secondo che gli interessi passivi indeducibili aumentino o diminuiscano.

### **3.3.2 *Il regime di neutralità dei trasferimenti infragruppo e le rettifiche di consolidamento***

A norma dell'art. 123 del Tuir, tutte le società che hanno optato per il consolidato nazionale hanno la possibilità, mediante opzione, di trasferire, all'interno del gruppo, beni diversi da quelli di cui agli articoli 85 e 87 del Tuir in regime di continuità dei valori fiscali riconosciuti precedentemente al trasferimento.

Per effetto dell'opzione congiunta del cedente e del cessionario, tali beni mantengono il valore fiscalmente riconosciuto in capo al primo senza generare, pertanto, alcuna plusvalenza tassabile.

Sono espressamente esclusi dal regime i trasferimenti aventi ad oggetto:

- i beni dalla cui cessione si producono ricavi, di cui all'articolo 85 del Tuir;
- le partecipazioni e gli strumenti finanziari che, all'atto del trasferimento, si qualificano per la *participation exemption*, di cui all'articolo 87 del Tuir.

L'appartenenza dei beni, cui si intenda applicare il regime di neutralità in esame, a categorie diverse da quelle sopra elencate deve essere valutata al momento della cessione sia dal punto di vista del cedente sia del cessionario<sup>31</sup>.

La particolare disciplina si applica alle cessioni a titolo oneroso, cui sono equiparati i conferimenti in società e gli atti di costituzione o trasferimento di diritti reali di

---

<sup>31</sup>La Circolare 53/E ha fornito l'interpretazione secondo cui non rientrano nel regime di neutralità le cessioni di beni che generano minusvalenze fiscali, basandosi sulla prescrizione della norma che impone alla consolidante di apportare una variazione in diminuzione al reddito complessivo pari alla differenza tra valore di libro e valore fiscalmente riconosciuto; in altri termini l'Amministrazione finanziaria ritiene che in tal modo il legislatore abbia inteso riferirsi alle sole cessioni che danno luogo a plusvalenze rilevanti ai fini Ires.

godimento<sup>32</sup>.

Le condizioni per l'accesso allo speciale regime da parte di singole coppie di società aderenti al consolidato nazionale sono le seguenti:

- il cedente ed il cessionario devono avere entrambi optato per la tassazione di gruppo;
- l'opzione per il regime di neutralità deve essere esercitata congiuntamente dal cedente e dal cessionario, mediante espressa evidenza della scelta per tale regime nel contratto relativo alla cessione da stipularsi in forma scritta, forma che, a tali fini, risulta obbligatoria a prescindere dalla natura giuridica dei beni trasferiti. Il regime in esame può essere applicato con riferimento a transazioni singolarmente individuate, escludendosi, pertanto, la possibilità di fruire, previa pattuizione di carattere generale, del particolare regime per tutti i trasferimenti tra le società rientranti nel perimetro di consolidamento;
- la dichiarazione dei redditi del consolidato, da redigersi a cura della consolidante, deve riportare la differenza tra il valore di libro e il valore fiscalmente riconosciuto del bene trasferito<sup>33</sup>.

La società o ente consolidante, ai fini della determinazione dell'unica base imponibile consolidata, deve effettuare nella dichiarazione dei redditi del consolidato una variazione in diminuzione per un importo corrispondente alla differenza tra il valore di libro, in capo alla cessionaria, e quello fiscale riconosciuto dei beni assoggettati al regime di neutralità, cioè pari alla plusvalenza fiscale determinatasi in capo alla cedente, che corrisponde alla differenza tra corrispettivo pattuito e valore fiscale del bene.

Tale variazione consente di annullare gli effetti, sul reddito della cedente, della plusvalenza dalla stessa realizzata. Nessuna variazione sarà, invece, apportata dalla società cedente in sede di determinazione del proprio reddito imponibile, il quale sarà, pertanto, influenzato dalla plusvalenza da cessione pari alla differenza tra

---

<sup>32</sup> Cfr. art. 9 Tuir.

<sup>33</sup> Cfr. art. 122, co. 1, lett. c), Tuir.

corrispettivo e costo non ammortizzato del bene.

La società cedente, nel periodo di imposta nel quale avviene la cessione, dovrà quindi comunicare alla consolidante l'entità della plusvalenza da annullare in sede di rettifiche di consolidamento.

La società cessionaria, per tutti gli esercizi in cui è mantenuto il regime di neutralità, dovrà:

- fornire alla consolidante i dati relativi ai beni acquistati, specificando la differenza residua tra valore di libro e valore fiscale riconosciuto del bene acquistato in neutralità;
- effettuare, all'atto della determinazione del proprio reddito imponibile, una variazione in aumento, rettificando gli ammortamenti civilistici per un importo pari alla differenza tra la quota di ammortamento calcolata sul valore lordo di libro e quella calcolata sul valore fiscalmente riconosciuto "trasferito" dal cedente. Di tale variazione in aumento sarà data evidenza nella propria dichiarazione dei redditi.

Con le predette variazioni sul reddito, in diminuzione sull'imponibile di gruppo e in aumento sull'imponibile proprio della cessionaria, si annullano gli effetti che la cessione genera sul reddito, tanto in termini di plusvalenza quanto in termini di ammortamenti.

Ai fini che qui interessano, risulta necessario evidenziare gli effetti generati dall'interruzione del regime di neutralità in conseguenza di specifici eventi previsti dal legislatore. Il regime di neutralità cessa a causa dei seguenti eventi:

- a. successiva cessione (o atto ad essa equiparato) non in regime di neutralità del bene a soggetti consolidati;
- b. successiva cessione (o atto ad essa equiparato) del bene a soggetti non inclusi nel consolidato;
- c. interruzione o mancato rinnovo del regime del consolidato nazionale.

Nelle fattispecie previste alle lettere a. e b., il soggetto che ha effettuato il trasferimento al di fuori del regime di neutralità (successivo cedente e ultimo

cessionario in neutralità) dovrà effettuare, nel periodo d'imposta in cui ha effetto la successiva cessione, una variazione in aumento pari alla residua differenza tra il valore di libro e il valore fiscale.

Il regime di neutralità, infine, cessa di produrre effetti in tutte le ipotesi in cui viene meno la tassazione di gruppo per interruzione o mancato rinnovo (ipotesi c.)<sup>34</sup>.

Quando si verifica un evento che genera l'interruzione del consolidato nazionale e in caso di mancato rinnovo della opzione (caso c.), il reddito del soggetto consolidante deve essere aumentato per un importo pari alla residua differenza tra il valore di libro e quello fiscalmente riconosciuto dei beni trasferiti secondo il regime di neutralità fiscale. La variazione in aumento, pertanto, sarà effettuata dal soggetto consolidante nella misura in cui il valore di libro residuo risulti ancora superiore al valore fiscale trasferito in regime di continuità<sup>35</sup>. Tale differenza emerge sulla base dei dati comunicati dalla cessionaria nella dichiarazione.

### **3.4 Il riporto delle perdite Ires**

Tra gli aspetti di maggior rilievo del nuovo istituto, vi è sicuramente la possibilità di compensare i redditi conseguiti da alcune società con le perdite Ires prodotte da altre società partecipanti al medesimo gruppo fiscale.

#### ***3.4.1 Le perdite fiscali pregresse***

Come in precedenza accennato, relativamente alle perdite fiscali preesistenti l'esercizio dell'opzione, la legge 80/2003 all'articolo 4, comma 1, lett. a) ha indicato, tra i criteri guida nella disciplina del nuovo istituto della tassazione di gruppo, la necessità di prevedere un "limite all'utilizzo di perdite fiscali anteriori all'ingresso nel gruppo". Il comma 2 dell'articolo 118 del Tuir ha attuato tale limitazione, disponendo che "le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo ... possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono".

---

<sup>34</sup> Si rinvia alla trattazione successiva per l'esame degli eventi che generano l'interruzione della tassazione di gruppo e dei relativi effetti.

<sup>35</sup> Cfr. art. 124, co. 1, lett. b) e art. 125 del Tuir.

In altri termini, le perdite fiscali pregresse possono essere compensate solo con redditi imponibili Ires della società che le ha prodotte. Ciascuna società, compresa la consolidante, infatti, trasferisce al gruppo il proprio reddito dopo averlo compensato con le perdite Ires riportabili a nuovo conseguite precedentemente all'ingresso nella tassazione di gruppo.

Al fine di evitare manovre che mirino ad aggirare il divieto di trasferimento al gruppo delle perdite conseguite precedentemente all'opzione per la tassazione di gruppo attraverso un'allocatione mirata di materia imponibile all'interno del gruppo, sono state dettate specifiche norme anti-elusive:

- nell'ambito dei trasferimenti di beni in regime di neutralità fiscale, salvo l'accoglimento dell'istanza di cui al comma 8 dell'articolo 37-bis del Dpr 600/73 (interpello)<sup>36</sup>:
  - le perdite fiscali relative ad esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo del cedente di un bene in regime di neutralità fiscale non possono essere utilizzate per compensare la plusvalenza da esso realizzata con l'operazione di cessione;
  - le perdite fiscali relative ad esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo relative al cessionario di beni in neutralità fiscale non possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate dal cessionario stesso con la successiva cessione o il successivo conferimento dei beni originariamente ricevuti secondo il regime di neutralità fiscale;
- la nuova lett. f-bis) del comma 3 dell'art. 37-bis del Dpr 600/73 consente all'Amministrazione finanziaria di disconoscere i vantaggi tributari eventualmente derivanti dalle prestazioni di servizi e dalle cessioni di beni, anche non realizzate in regime di neutralità, ed effettuate tra i soggetti ammessi al regime della tassazione di gruppo.

---

<sup>36</sup> Cfr. art. 123, co. 2 e 2-bis, Tuir.

### ***3.4.2 Le perdite fiscali successive all'esercizio dell'opzione***

Le perdite fiscali Ires singolarmente conseguite dalle società aderenti alla tassazione di gruppo sono trasferite alla consolidante, che le somma con gli imponibili positivi e negativi di tutte le società del perimetro di consolidamento. Qualora tali perdite, nell'operazione di somma algebrica di imponibili Ires delle singole società, non siano interamente compensate con gli imponibili positivi, il riporto a nuovo della perdita consolidata che si determina spetta esclusivamente alla consolidante, che potrà compensarla con futuri redditi complessivi globali conseguiti negli esercizi successivi. Tale perdita consolidata risulta dalla dichiarazione dei redditi del consolidato predisposta dalla consolidante ed il suo riporto a nuovo è regolato dalle ordinarie regole previste dall'articolo 84 del Tuir.

Qualora la perdita risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato sia formata, in tutto o in parte, da perdite illimitatamente riportabili ai sensi del comma 2 dell'articolo 84 del Tuir realizzate dalle società consolidate durante il periodo di validità dell'opzione, tale caratteristica è mantenuta anche nell'ambito del consolidato: la perdita non utilizzata all'atto della determinazione del reddito complessivo globale, sarà, dunque, riportabile senza limiti di tempo per la parte corrispondente alle perdite illimitatamente riportabili trasferite dai soggetti partecipanti al consolidato. L'applicazione di tali regole richiede che la società o l'ente controllante espliciti nella dichiarazione dei redditi del consolidato la composizione della perdita del consolidato, evidenziando, in particolare:

- il periodo d'imposta di formazione delle perdite realizzate dai singoli soggetti aderenti al consolidato (per tener conto del rispettivo periodo residuo di validità fiscale), evidenziando quelle utilizzabili senza limiti di tempo;
- i relativi utilizzi in compensazione all'atto della determinazione del reddito complessivo globale.

A questo proposito, si noti che non sussiste alcun vincolo di priorità nella scelta delle perdite da utilizzare in compensazione, che quindi possono essere liberamente individuate dal soggetto consolidante.

L'utilizzo negli esercizi successivi della perdita fiscale del consolidato da parte della

società consolidante non è influenzato da eventuali parziali mutamenti che dovessero manifestarsi nel perimetro di consolidamento. In altri termini, il subentro di nuove società, in qualità di consolidate, a regime già avviato, oppure, l'interruzione anticipata della tassazione di gruppo limitatamente ad alcune delle società consolidate, ad esempio per mancati rinnovi delle opzioni già esercitate, non impediscono alla consolidante di utilizzare le perdite residue del consolidato, cioè quelle riportate a nuovo e non attribuite ai soggetti nel frattempo fuoriusciti dalla tassazione di gruppo, anche per compensare gli imponibili positivi trasferiti al consolidato da società subentrate nella tassazione di gruppo successivamente.

Si può affermare che l'unitarietà del consolidato permane fino a che non siano venute meno tutte le opzioni bilaterali già esercitate, anche in epoca diversa; qualora allo scadere del triennio di validità dell'opzione, o prima, nei casi di interruzione anticipata del regime, venissero meno tutte le opzioni, il consolidato va sicuramente ritenuto cessato nel suo complesso. In tale ultima circostanza, avrà pieno valore il dettato dell'articolo 118, comma 2 del Tuir, secondo il quale un'eventuale opzione esercitata, sempre in qualità di consolidante, dal medesimo soggetto in precedenza operante in tale veste, con una società prima non compresa nella tassazione di gruppo, darà luogo ad un nuovo consolidato nel quale la consolidante non potrà utilizzare le perdite residue del precedente consolidato in compensazione con i futuri redditi complessivi globali del nuovo consolidato; ciò costituisce un'applicazione del generale divieto di utilizzo delle perdite pregresse di cui sopra<sup>37</sup>.

### ***3.4.3 L'attribuzione delle perdite residue in occasione dell'interruzione anticipata del regime o del mancato rinnovo dell'opzione***

In caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo prima della scadenza del triennio<sup>38</sup> o di mancato rinnovo dell'opzione, le perdite del consolidato "permangono nell'esclusiva disponibilità della società o ente controllante", a meno che non siano imputate alle società che le hanno prodotte e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo - o non è rinnovata l'opzione per la tassazione di gruppo -

---

<sup>37</sup> In questo senso si è espressa la Circolare 53/E.

<sup>38</sup> Si veda *infra* per l'elencazione degli eventi che determinano l'interruzione anticipata del regime del consolidato nazionale.

secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati<sup>39</sup>.

Il diverso criterio di imputazione delle perdite fiscali residue, alternativo alla regola generale secondo cui le perdite del consolidato sono di esclusiva spettanza del consolidante, deve essere comunicato preventivamente all'Agenzia delle entrate contestualmente all'esercizio dell'opzione.

Al riguardo, il criterio alternativo di attribuzione è rimesso alla libera determinazione delle parti in sede di esercizio di ciascuna opzione con le singole controllate e potrà in ipotesi essere diverso, in vigenza dello stesso consolidato, da controllata a controllata.

L'attuale modello per la comunicazione dell'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo<sup>40</sup> prevede che per ogni società sia indicato se le perdite fiscali residue al momento dell'interruzione del regime o del mancato rinnovo siano attribuite:

- alla società consolidante; oppure
- alle società che le hanno prodotte secondo un criterio proporzionale; oppure
- alle società che le hanno prodotte secondo altri criteri liberamente stabiliti a cura delle parti interessate (società consolidante e consolidata).

Le perdite non attribuite alla consolidante debbono essere comunque imputate esclusivamente ai soggetti che le hanno generate, non ad altri.

Nel caso in cui siano previsti criteri di attribuzione delle perdite residue alle consolidate, dovrà essere garantita, pertanto, la restituzione (qualora ve ne sia capienza e coerentemente con il criterio comunicato all'Agenzia delle entrate) ai soggetti che fuoriescono dal consolidato di perdite dagli stessi prodotte, che abbiano la stessa qualità, quanto a periodo di formazione e a natura illimitatamente riportabile o meno, di quelle a suo tempo apportate.

Per tale motivo e per la corretta applicazione dell'articolo 84 del Tuir, si rende necessario monitorare in ogni singolo periodo d'imposta, in apposito quadro della dichiarazione dei redditi del consolidato, gli utilizzi delle perdite prodotte,

---

<sup>39</sup> Combinato disposto degli artt. 124 e 125 Tuir, nonché degli artt. 13, co. 8, e 14, co. 2 del Decreto di attuazione.

<sup>40</sup> Prov. del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2 agosto 2004.

dettagliandoli sotto il duplice profilo della natura illimitatamente o limitatamente riportabile delle perdite compensate e, relativamente a queste ultime, del periodo di imposta di formazione.

In ogni caso, l'importo massimo della perdita imputabile alla società uscente non potrà eccedere l'importo delle perdite trasferite al consolidato dalla medesima al netto degli utilizzi che delle stesse abbia eventualmente fatto la consolidante in sede di determinazione del reddito complessivo globale.

### **3.5 Utilizzo dei crediti e delle eccedenze d'imposta**

Le eccedenze d'imposta pregresse riportate a nuovo, ossia quelle risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate dai soggetti che hanno optato per il consolidato con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello da cui ha effetto il consolidato possono essere utilizzate dalla società o ente controllante o alternativamente dalle società cui competono<sup>41</sup>.

Secondo la Circolare 53/E, le eccedenze d'imposta possono essere utilizzate dalla consolidante a partire dall'inizio del periodo di imposta in cui viene esercitata l'opzione e quindi, anche in occasione del versamento degli acconti dovuti per il primo periodo d'imposta di efficacia del consolidato.

Le eccedenze d'imposta pregresse non utilizzate nell'ambito del consolidato secondo le disposizioni sopra commentate, possono comunque essere oggetto di cessione all'interno del gruppo ai sensi dell'articolo 43-ter del Dpr 602/73.

Relativamente ai crediti di imposta, ciascun soggetto può cedere "ai fini della compensazione con l'imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite previsto dall'articolo 25 di tale decreto per l'importo non utilizzato dal medesimo soggetto, nonché le eccedenze di imposta ricevute ai sensi dell'art. 43-ter del Dpr 29 settembre 1973, n. 602"<sup>42 43</sup>.

---

<sup>41</sup> Cfr. art. 118, co. 2, Tuir.

<sup>42</sup> Art. 7, lett. b), Decreto di attuazione.

<sup>43</sup> La Circolare 53/E ha interpretato la norma citata nel senso che le società consolidate che intendono

Le eccedenze d'imposta pregresse, per la parte trasferita alla consolidante non scontano il limite di euro 516.456,90 perché esse sono utilizzate in compensazione cd. "interna", ossia in diminuzione dell'Ires risultante dalla successiva dichiarazione dei redditi del consolidato presentata dalla consolidante<sup>44</sup>.

### **3.6 Liquidazione e pagamento dell'imposta e degli acconti**

Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto dell'Ires dovuta sulla base della dichiarazione dei redditi del consolidato sono di competenza esclusiva della società o ente controllante<sup>45</sup>.

Con riferimento alla disciplina degli acconti Ires, occorre distinguere tra:

- acconti da versare dopo il primo periodo d'imposta del consolidato nazionale (a regime);
- acconti dovuti per il primo periodo d'imposta del consolidato nazionale.

Quando la tassazione di gruppo opera a regime la consolidante deve versare l'imposta Ires a saldo, risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, e in acconto, per il periodo d'imposta successivo. L'acconto può essere versato con il "metodo storico", ossia sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, al

---

trasferire alla consolidante i propri crediti d'imposta debbono rispettare i seguenti limiti:

- i crediti possono essere trasferiti da ciascuna consolidata alla consolidante per un ammontare non superiore all'Ires risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato. Gli stessi crediti possono essere utilizzati dalla controllante esclusivamente per il pagamento della predetta Ires. I crediti trasferiti che risultano non utilizzati al momento dell'interruzione del regime o del mancato rinnovo dell'opzione, restano nella "esclusiva disponibilità della società o ente controllante", come disposto dall'articolo 124, comma 4, del Tuir;
- non possono essere trasferiti crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. 241/97 di importo superiore al limite per la compensazione con altri tributi (c.d. compensazione orizzontale), attualmente fissato in euro 516.456,90. Il massimo credito trasferibile è ridotto degli utilizzi in compensazione orizzontale operati autonomamente dalla singola società aderente al consolidato nazionale.

<sup>44</sup> Considerata la finalità della disposizione in commento, che intende attribuire al gruppo le stesse facoltà riconosciute alle singole entità legali che lo compongono, la Circolare 53/E ritiene che i crediti e le eccedenze d'imposta possono essere:

- trasferiti soltanto dopo la loro maturazione;
- utilizzati dalla consolidante a partire dall'inizio del periodo di imposta in cui viene esercitata l'opzione e quindi, anche in occasione del versamento degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in cui ha inizio il consolidato.

<sup>45</sup> Cfr. art. 118, co. 3, del Tuir.

netto di detrazioni, ritenute d'acconto e crediti d'imposta, come risultante dalla medesima dichiarazione.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di applicare il cd. "metodo previsionale", che consiste nel determinare l'acconto sulla base dell'imposta che si prevede sarà dovuta per il periodo d'imposta per il quale l'acconto è versato.

Per determinare l'acconto dovuto per il periodo d'imposta nel quale ha inizio la tassazione di gruppo, la società o ente controllante qualora si serva del "metodo storico", dovrà tenere conto dell'imposta corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al precedente periodo d'imposta al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute di acconto, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle singole società consolidate.

Questo significa che la società o ente controllante dovrà ricostruire l'imposta storica di riferimento per il calcolo dell'acconto come se il consolidato fosse operante fin dal precedente esercizio.

In alternativa, la società o ente controllante potrebbe determinare la misura dell'acconto dovuto sulla base del "metodo previsionale", tenendo cioè conto dei possibili decrementi/incrementi di imponibile di ciascuna società consolidata.

In ogni caso, il Decreto di attuazione ha previsto che se nel periodo d'imposta di esercizio dell'opzione gli acconti sono stati versati in tutto o in parte separatamente dalle singole società partecipanti alla tassazione di gruppo, le sanzioni sono applicate alla consolidante se l'importo dei versamenti complessivamente eseguiti risulta insufficiente<sup>46</sup>.

### **3.7 Il trattamento tributario delle somme erogate a fronte dei vantaggi e degli svantaggi fiscali attribuiti o ricevuti**

La possibilità di fruire dell'istituto del consolidato consente al gruppo nel suo complesso di ottenere risparmi d'imposta che le singole società partecipanti non avrebbero potuto conseguire. Da ciò consegue che alcune delle società partecipanti

---

<sup>46</sup> Regole particolari di natura transitoria in materia di versamento degli acconti sono state dettate per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 dall'art. 4, lett. 1), D.lgs. 344/03.

usufruiranno di vantaggi fiscali, mentre altre si troveranno nella situazione di dover rinunciare a determinati benefici. In questo contesto il trasferimento di somme di denaro si rende necessario, ad esempio, sia per corrispondere la provvista necessaria al pagamento delle imposte sul reddito imponibile trasferito alla consolidante, sia per evitare che si realizzi un indebito arricchimento da parte di alcune società che hanno ricevuto un beneficio fiscale a discapito di altre che rinunciano ad un vantaggio, come nel caso di trasferimento di perdite Ires.

Il comma 4 dell'articolo 118 del Tuir dispone che “non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le società” che hanno esercitato l'opzione “in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti”.

L'obiettivo perseguito dal legislatore è quello di rendere del tutto neutrali, ai fini Ires, gli effetti degli accordi di carattere meramente privatistico intervenuti tra le società che aderiscono al consolidato con riferimento alle somme versate e percepite in contropartita dei vantaggi e degli svantaggi conseguenti all'operatività del regime di tassazione di gruppo.

Si tratta, pertanto, dei “prezzi” attribuiti ai vantaggi fiscali connessi:

- al trasferimento degli imponibili Ires al “gruppo”;
- al beneficio fiscale connesso alle perdite Ires trasferite alla consolidante;
- alla non imponibilità totale dei dividendi distribuiti tra le società che fanno parte del perimetro di consolidamento;
- alla rideterminazione del pro-rata di indeducibilità degli interessi passivi;
- alla neutralità dei trasferimenti di beni infragruppo, ove sia stata esercitata la relativa opzione.

Si tratta di vantaggi fiscali connessi direttamente alla tassazione consolidata che si traducono in vantaggi economici, per esempio il minor carico fiscale a livello di gruppo, conseguente alle rettifiche di consolidamento o all'utilizzo di perdite trasferite da una società che, in futuro, non avrebbe potuto utilizzarle in proprio in quanto cronicamente in perdita, e in vantaggi finanziari derivanti, per esempio, dal differimento temporale del carico fiscale per effetto, ad esempio, del regime di

neutralità dei trasferimenti infragruppo e del trasferimento di perdite utilizzabili solo in futuro dalla società controllata che le ha prodotte.

Il medesimo trattamento si applica anche alle somme percepite e versate per compensare gli svantaggi fiscali che derivano dall'interruzione della tassazione di gruppo, sia in caso di interruzione prima del triennio ex articolo 124, comma 6, sia in caso di mancato rinnovo dell'opzione ex articolo 125, comma 3 del Tuir.

L'Amministrazione finanziaria, con la Circolare 53/E, ha affermato che l'irrilevanza reddituale delle somme corrisposte o ricevute in contropartita vada considerata nel limite massimo dell'imposta teorica relativa agli imponibili/minori imponibili cui le stesse somme siano commisurate. Fermo restando che, nella determinazione del prezzo di scambio dei vantaggi tributari trasferiti, assumono piena rilevanza gli accordi privati tra le parti, ne consegue, per esempio, che il prezzo di trasferimento di una perdita nell'ambito del consolidato risulterà imponibile per la parte del prezzo eccedente il connesso beneficio fiscale massimo, pari alla perdita stessa moltiplicata per l'aliquota Ires (attualmente il 33%).

Le considerazioni sopra esposte valgono pienamente anche ai fini della determinazione del reddito imponibile Irap di ciascuna società aderente, per effetto della norma che prevede che i componenti positivi e negativi che determinano il valore della produzione "si assumono apportando ad essi le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi"<sup>47</sup>.

Ai fini Iva, la Circolare 53/E ha specificato che le fattispecie in argomento costituiscono cessioni di denaro che, come tali, sono escluse dal campo di applicazione dell'Iva<sup>48</sup>.

### **3.8 Obblighi delle società consolidate**

Ciascuna società consolidata con la adesione all'istituto della tassazione di gruppo, non perde la propria soggettività passiva e la conseguente titolarità dell'obbligazione tributaria. Questa conclusione risulta immediatamente condivisibile considerato che:

---

<sup>47</sup> Art. 11-bis, co. 1, D.lgs. 446/97.

<sup>48</sup> Cfr.art. 2, co. 3, lett. a), Dpr 633/72.

- restano fermi in capo a ciascuna società consolidata gli obblighi di redigere e presentare, secondo le modalità e nei termini previsti dal Dpr 322/98, le proprie dichiarazioni dei redditi, senza tuttavia procedere alla liquidazione della relativa imposta, al fine di determinare il proprio reddito imponibile calcolato secondo le regole ordinariamente applicabili;
- l'articolo 127 del Tuir non esonera le società consolidate dalla responsabilità tributaria nei confronti dell'erario nel caso in cui venga accertato un maggior imponibile in capo alla società o ente controllante per errori nel calcolo dell'imponibile comunicatogli dalle società controllate (si veda *infra*).

Ciascuna consolidata deve trasmettere copia del proprio modello di dichiarazione alla società consolidante affinché quest'ultima possa trarne le informazioni circa il reddito complessivo, le ritenute subite, il reddito prodotto all'estero e la relativa tassazione, le detrazioni ed i crediti di imposta spettanti e gli eventuali acconti autonomamente versati. A questo è da aggiungere che le società consolidate devono allegare alla dichiarazione il quadro EC per la deduzione extracontabile dei componenti negativi di reddito nei limiti concessi dalla normativa fiscale e, ai fini della corretta redazione della dichiarazione dei redditi del consolidato, devono indicare i dividendi incassati dalle società del gruppo, imponibili nella misura del 5% del relativo ammontare, determinare la quota di interessi passivi indeducibili di cui all'articolo 97 del Tuir (pro-rata patrimoniale) e fornire alla consolidante i dati relativi ai beni ceduti o acquistati in regime di neutralità fiscale, specificando la differenze tra valore di libro e valore fiscalmente riconosciuto.

Il credito spettante per le imposte pagate all'estero non deve formare oggetto di autonoma determinazione da parte di ciascuna società consolidata. L'articolo 9, comma 4, del Decreto di attuazione chiarisce che il riferimento, contenuto nell'articolo 165 del Tuir, al "reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione", deve essere interpretato quale riferimento al reddito complessivo globale. Ne consegue che è compito della società consolidante quantificare l'ammontare del credito per le imposte pagate all'estero, utilizzando a tal fine le informazioni necessarie che tutte le società partecipanti al

consolidato di gruppo sono tenute a fornire<sup>49</sup>.

Infine, le società controllate che aderiscono alla tassazione di gruppo hanno un generale obbligo di collaborazione nei confronti della controllante, al fine di permettere a quest'ultima di adempiere, anche successivamente al periodo di validità dell'opzione, agli obblighi che le competono nei confronti dell'Amministrazione finanziaria<sup>50</sup>.

### **3.9 Obblighi della società consolidante**

Gli stessi obblighi appena visti per le società controllate, ricadono anche sulla società o ente controllante, che, infatti, ha l'obbligo di presentare la propria dichiarazione dei redditi senza tuttavia procedere alla liquidazione della relativa imposta.

A tale obbligo si aggiunge quello di redigere e presentare, ai fini della liquidazione dell'imposta complessiva di gruppo, la dichiarazione dei redditi del consolidato.

In merito alla redazione della dichiarazione dei redditi del consolidato, oltre quanto già specificato sopra sulla determinazione del reddito complessivo globale e sull'utilizzo delle perdite Ires, la consolidante dovrà verificare la spettanza delle eventuali detrazioni per oneri tenendo conto, ai fini della capienza, dell'imposta lorda che emerge dalla dichiarazione dei redditi del consolidato e determinare il credito per le imposte pagate all'estero dalle singole società, di cui all'art. 165 del Tuir.

### **3.10 La responsabilità tributaria dei soggetti aderenti**

Le singole società che entrano a far parte del consolidato nazionale non perdono la soggettività passiva d'imposta e la conseguente titolarità dell'obbligazione tributaria. Come noto, l'insieme di soggetti che aderiscono al consolidato determina un unico reddito complessivo globale, risultante dalla somma algebrica dei redditi e

---

<sup>49</sup> Il D.lgs. 247/05 (c.d. "Correttivo Ires") ha specificato che la quota di imposta italiana fino a concorrenza della quale è accreditabile l'imposta estera è calcolata separatamente per ciascun soggetto partecipante e per ciascuno stato estero (art. 118, co. 1-bis, Tuir).

<sup>50</sup> Cfr. art. 121, co. 1, lett. c), Tuir.

delle perdite dei soggetti che hanno esercitato l'opzione e dall'applicazione delle rettifiche di consolidamento previste dall'articolo 122 del Tuir. La tassazione di gruppo, però, non da luogo, sotto il profilo giuridico, ad un autonomo soggetto d'imposta: ciascuna entità giuridica che partecipa alla tassazione di gruppo determina autonomamente il proprio reddito complessivo e continua a presentare all'Agenzia delle entrate la propria dichiarazione dei redditi, senza liquidazione dell'imposta.

L'articolo 127 del Tuir disciplina la responsabilità per le obbligazioni tributarie derivanti dalla partecipazione al regime del consolidato, distinguendo tra quella che fa capo a ciascuna società consolidata e quella che, invece, grava sulla società o ente consolidante.

La società consolidante è responsabile:

- per la maggiore imposta accertata e relativi interessi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato;
- per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attività di controllo prevista dall'articolo 36-ter del Dpr 600/73, riferita alle dichiarazioni dei redditi propria di ciascun soggetto che partecipa al consolidato e dell'attività di liquidazione di cui all'art. 36-bis del medesimo decreto;
- per l'adempimento degli obblighi connessi alla determinazione del reddito complessivo globale (somma algebrica dei redditi e determinazione delle rettifiche di consolidamento);
- solidalmente con le consolidate per il pagamento delle sanzioni riferibili a rettifiche del reddito imponibile di ciascuna consolidata.

Ciascuna società consolidata è responsabile:

- solidalmente con la consolidante per la maggiore imposta accertata e relativi interessi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e per le somme che risultano

dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito delle attività di controllo previste dagli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/73, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi;

- per la sanzione correlata alla maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e alle somme che risultano dovute con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attività di controllo prevista dall'articolo 36-ter del Dpr 600/73, e dell'attività di liquidazione di cui all'articolo 36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi;
- per le sanzioni diverse da quelle sopra citate.

La società o ente controllante che sia stata chiamata a rispondere in virtù della responsabilità solidale gravante nei suoi confronti, potrà effettuare la rivalsa nei confronti delle società consolidate cui sia imputabile il maggior reddito ovvero l'omesso versamento, purché trasmetta ad esse copia degli atti e dei provvedimenti entro il ventesimo giorno successivo alla notifica ricevuta, anche in qualità di domiciliatario secondo quanto previsto dall'articolo 119 del Tuir.

Infine, in caso di interruzione anticipata o di mancato rinnovo della opzione con riferimento solo ad alcune società consolidate, la società o ente controllante risponde delle rettifiche previste dagli artt. 124 e 125 del Tuir (si veda par. 3.11).

### **3.11 Eventi che determinano l'interruzione anticipata del consolidato nazionale, mancato rinnovo dell'opzione e relativi effetti**

Il consolidato fiscale cessa la sua efficacia sia qualora alla scadenza del triennio di validità dell'opzione questa non venga rinnovata, sia qualora si verificano le circostanze di legge che portano all'interruzione anticipata del consolidato.

### ***3.11.1 Interruzione anticipata del consolidato nazionale***

Gli eventi che generano l'interruzione anticipata della tassazione di gruppo sono così sintetizzabili:

<b>Casi di interruzione anticipata del regime</b>
1. Perdita del requisito del controllo come definito ai fini del consolidato nazionale
2. Soggezione alle procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza
3. Liquidazione giudiziale
4. Trasformazione di una società soggetta all'Ires in una non soggetta a tale imposta
5. Trasformazione della società consolidata e/o della società o ente controllante, in un soggetto avente natura giuridica diversa da quelle indicate nell'articolo 120 e 117 del Tuir
6. Trasferimento all'estero della residenza, ai sensi dell'articolo 166 del Tuir da parte della società consolidata o da parte della società o ente controllante, se quest'ultima non rispetta le condizioni di cui all'articolo 117, comma 2, del Tuir riferite ai soggetti non residenti
7. Fusione di società consolidata con (o in) società non inclusa nel consolidato
8. Fusione della società consolidante con società esterna al consolidato; tuttavia l'interruzione può non aver luogo a seguito di esito positivo di istanza di interpello ex legge 212/00, in tal caso, il consolidato continuerà con la società risultante dalla fusione o con l'incorporante
9. Fusione tra la società o ente controllante e una o più consolidate: la tassazione di gruppo si estingue tra i soggetti stessi, senza produrre gli effetti di cui all'art. 124 del Tuir
10. Opzione della consolidante per l'adesione a una tassazione di gruppo diversa in qualità di controllata

Nel caso in cui si verificano i presupposti per l'interruzione anticipata della tassazione di gruppo, si generano conseguenze rilevanti sia per il soggetto consolidante sia per le società consolidate.

In particolare, le principali conseguenze<sup>51</sup> sono le seguenti:

<b>Conseguenze dell'interruzione anticipata del regime</b>
1. Una variazione in aumento o in diminuzione del reddito della consolidante per effetto dell'obbligo di rideterminare il pro-rata patrimoniale di cui all'articolo 97 del Tuir annullando, con segno contrario, la precedente rettifica di consolidamento relativa al pro-rata
2. Una variazione in aumento del reddito complessivo della consolidante pari ai residui benefici derivanti dal trasferimento dei beni in regime di neutralità fiscale di cui all'articolo 123 del Tuir, pari alla differenza residua positiva tra valore di libro di tali beni e relativo valore fiscale
3. Una modifica dei precedenti obblighi di dichiarazione e di versamento degli acconti, con relativi specifici obblighi di comunicazione
4. I crediti chiesti a rimborso e le eccedenze d'imposta Ires a nuovo rimangono nella esclusiva

<sup>51</sup> Conseguenze previste dall'articolo 124 del Tuir nonché dal dettato degli artt. 9, 11, 12 e 13 del Decreto di attuazione.

disponibilità della consolidante. Fa eccezione a tale regola il diritto al riporto in avanti e all'indietro dell'eccedenza, ex art. 165, comma 6, Tuir, dell'imposta prelevata all'estero o della quota d'imposta italiana riferibile ai redditi prodotti all'estero, che compete alle società che hanno prodotto i redditi all'estero anziché alla consolidante<sup>52</sup>.

5. L'attribuzione delle perdite Ires residue prodotte sotto l'efficacia della tassazione di gruppo alla consolidante o, alternativamente e su base opzionale, alle consolidate che le hanno prodotte e nei confronti delle quali si è verificata l'interruzione anticipata del regime. Per una più dettagliata descrizione della disciplina dell'attribuzione delle perdite residue si rinvia al par. 3.4.

Nessun effetto, invece, si genera in merito al recupero a tassazione della quota dei dividendi esclusa da imposizione, nel senso che le variazioni in diminuzione, precedentemente operate dal soggetto consolidante per il 5 per cento in sede di dichiarazione dei redditi del consolidato, sono definitive.

Inoltre, entro trenta giorni dagli eventi che determinano l'interruzione della tassazione di gruppo, la società o l'ente controllante deve integrare quanto versato a titolo d'acconto, se il versamento complessivamente effettuato è inferiore a quello dovuto relativamente alle società per le quali continua la validità dell'opzione; il versamento integrativo dell'acconto deve essere effettuato anche da ciascuna società controllata con riferimento ai redditi propri, così come risultanti dalla comunicazione di cui all'articolo 121.

Nel caso in cui gli acconti versati dalla controllante dovessero eccedere quanto dovuto in seguito al ricalcolo, la medesima controllante può attribuire, in tutto o in parte, i versamenti già effettuati alle controllate nei cui confronti è venuto meno il requisito del controllo. L'articolo 13, comma 7, del decreto d'attuazione, prevede che tale attribuzione debba avvenire secondo le modalità previste dall'articolo 43-ter del Dpr 602/73, che disciplina la cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo.

Entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento che ha comportato l'interruzione della tassazione di gruppo, inoltre, il soggetto consolidante deve comunicare all'Agenzia delle entrate la perdita di efficacia dell'opzione, nonché l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto partecipante al consolidato.

---

<sup>52</sup> L'attribuzione delle eccedenze relative alle imposte pagate all'estero alle società che hanno prodotto i redditi all'estero è un'innovazione introdotta dal D.lgs. 247/05 (c.d. "Correttivo Ires"), che in tal modo rende superata la previsione dell'art. 13, co. 9, del Decreto di attuazione, che al contrario ne stabiliva l'attribuzione alla consolidante.

### ***3.11.2 Mancato rinnovo dell'opzione***

Un caso particolare di interruzione della tassazione di gruppo, consiste nel mancato rinnovo dell'opzione.

Per questa ipotesi sono previste conseguenze solo in parte coincidenti con quelle esaminate nei casi di interruzione anticipata.

Non si applica la variazione in aumento o in diminuzione del reddito della consolidante per effetto della rideterminazione del pro-rata patrimoniale di cui all'art. 97 del Tuir.

Si applicano invece le disposizioni concernenti gli effetti dell'interruzione sul regime di neutralità fiscale. In proposito, il recupero della residua differenza tra valore di libro e quello fiscale dei beni oggetto di cessione in regime di neutralità deve essere effettuato sia nel caso del mancato rinnovo dell'opzione da parte di tutte le società partecipanti al regime, sia nel caso in cui l'opzione rinnovata non riguardi anche una soltanto delle società che hanno effettuato la cessione in regime di neutralità.

Si applicano, inoltre, le regole di attribuzione ed utilizzo delle perdite residue risultanti dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, delle eccedenze riportate a nuovo e dei crediti chiesti a rimborso che permangono nella esclusiva disponibilità della controllante, salva la possibilità di attribuire le perdite alle controllate che le hanno prodotte e che non hanno rinnovato l'opzione (si veda par. 3.4).

Per quanto attiene agli obblighi di rideterminazione degli acconti, il comma 2 dell'articolo 125 del Tuir stabilisce una regola simile a quella relativa all'interruzione della tassazione consolidata, prevedendo che gli acconti vadano calcolati relativamente a ciascuna società singolarmente considerata con riferimento ai redditi propri così come risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 121 del Tuir.

#### **4 La rilevanza dell'autonomia contrattuale - considerazioni sugli aspetti economici sostanziali da regolare**

Le regole previste dalle norme primarie e di attuazione del regime del consolidato nazionale si preoccupano esclusivamente di regolare il rapporto tra l'Amministrazione finanziaria e le società aderenti, con il fine di definire gli obblighi e i diritti di ciascuna nei confronti dell'Erario e rendere certa nell'*an* e nel *quantum* la pretesa tributaria.

Tali norme, al contrario, non disciplinano affatto i rapporti tra le società aderenti, in particolare i diritti e gli obblighi reciproci connessi al trasferimento al "gruppo" di imponibili e perdite Ires, di crediti ed eccedenze d'imposta, né si occupano di come attribuire alle singole società gli effetti delle rettifiche di consolidamento. Come sopra illustrato (par. 3.7), l'unica norma che si occupa dei rapporti tra le parti è quella che ne sottolinea la sostanziale irrilevanza ai fini tributari, prevedendo che non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto escluse, le somme percepite o versate tra le società che hanno esercitato l'opzione a fronte dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.

La possibilità di fruire dell'istituto del consolidato consente al gruppo nel suo complesso di ottenere risparmi d'imposta che le singole società partecipanti non avrebbero potuto conseguire. Cosicché alcune delle società partecipanti usufruiscono di vantaggi fiscali, mentre altre si troveranno nella situazione di dover rinunciare a determinati benefici. In questo contesto il trasferimento di somme di denaro si rende necessario, ad esempio, per corrispondere la provvista necessaria al pagamento delle imposte sul reddito imponibile trasferito alla consolidante e per evitare che si realizzi un indebito arricchimento da parte di alcune società che hanno ricevuto un beneficio fiscale a discapito di altre che rinunciano ad un vantaggio, come nel caso di trasferimento di perdite Ires.

Per tali motivi si rende opportuno regolare con apposite previsioni contrattuali i rapporti tra i soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo. Tali accordi potrebbero essere in ipotesi diversi per ogni società consolidata oppure essere standardizzati e, in tal caso, inseriti in un "regolamento della tassazione di gruppo" o "contratto di

adesione alla tassazione di gruppo” (nel prosieguo anche Regolamento di gruppo o Regolamento di consolidamento), valido per tutte le società aderenti.

L’opportunità di formalizzare gli accordi contrattuali deve essere valutata almeno con riferimento ai seguenti profili:

- certezza nei rapporti tra le parti;
- definizione dei confini della responsabilità degli amministratori nei confronti dei soci di minoranza di società consolidate, anche in relazione alla disciplina della direzione e coordinamento di società (artt. 2497 e segg. c.c.);
- aderenza dell’operato degli amministratori ai principi di corretta amministrazione e verificabilità di tali principi da parte dell’organo societario deputato al controllo (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza);
- determinabilità e documentabilità degli importi inerenti alla fiscalità corrente e differita Ires da iscrivere nei bilanci d’esercizio e consolidati;
- verificabilità da parte del soggetto od organo incaricato del controllo contabile degli importi e delle informazioni relativi agli effetti dell’adesione alla tassazione di gruppo sul bilancio delle imprese aderenti.

La società consolidante e le società consolidate dovranno quindi stabilire le condizioni per il riconoscimento di un prezzo di trasferimento a fronte dei vantaggi fiscali attribuiti/ricevuti, i criteri di determinazione di tale prezzo, i criteri di attribuzione dei benefici o degli svantaggi conseguenti alle rettifiche di consolidamento, i criteri per l’attribuzione delle perdite Ires residue all’atto dell’interruzione del regime o del mancato rinnovo della relativa opzione.

In particolare alcuni degli aspetti più rilevanti che dovrebbero essere negoziati tra le parti sono i seguenti:

- la determinazione (aliquota d’imposta) dell’onere a carico di ogni società consolidata che trasferisca imponibili Ires positivi alla consolidante;
- le modalità di riconoscimento e la valutazione delle perdite fiscali Ires trasferite alla consolidante;

- l'attribuzione alle singole società degli effetti economici delle rettifiche di consolidamento;
- l'eventuale compensazione di mancati vantaggi potenziali conseguibili dalla singola società in assenza dell'adesione al consolidato nazionale;
- la tempistica per i pagamenti infragruppo connessi ai rapporti derivanti dal regime del consolidato nazionale;
- le conseguenze, gli obblighi e le responsabilità derivanti dalla cessazione del regime a seguito della fuoriuscita di una società dal consolidato o di mancato rinnovo dell'opzione, con particolare riferimento all'attribuzione delle perdite residue Ires e dei relativi prezzi di trasferimento e ad eventuali riprese a tassazione connesse a cessioni di beni in neutralità fiscale e relativa ripartizione del carico fiscale;
- le responsabilità e gli obblighi contrattuali derivanti da errore di consolidamento, da rettifica del reddito della singola società aderente e da omesso versamento.

Nella trattazione degli aspetti contabili che segue (par. 5), si analizzano i possibili contenuti economici sostanziali degli accordi infragruppo, facendo riferimento ai parametri di valutazione che usualmente utilizzerebbero parti indipendenti e consapevoli. Tuttavia, si avverte sin d'ora che l'autonomia contrattuale potrebbe determinare soluzioni diverse in ragione di elementi e circostanze non apprezzabili *a priori*, tra le quali gli effetti di un'eventuale attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. o elementi di fatto inusuali o peculiari delle società interessate, da valutarsi caso per caso.

## **5 La rilevazione delle imposte correnti e differite nel bilancio d'esercizio redatto secondo le norme del Codice civile**

### **5.1 Valutazione degli aspetti sostanziali e classificazione in bilancio**

Il procedimento di consolidamento previsto dalla norma tributaria si sostanzia in un'aggregazione di imponibili Ires, determinati in capo alle singole società aderenti, effettuato dalla consolidante per determinare il "reddito complessivo globale". Il principio secondo cui il reddito complessivo globale costituisce la somma dei singoli imponibili Ires soffre le uniche tre eccezioni sopra descritte: esenzione totale dei dividendi; ricalco del pro-rata patrimoniale; effetti delle cessioni neutrali (si veda in dettaglio il par. 3).

La consolidante assume l'onere di calcolo dell'imposta sul reddito complessivo globale e del relativo versamento del saldo e degli acconti nei confronti dell'Erario.

Le società consolidate non perdono, tuttavia, la rispettiva soggettività tributaria, sebbene il particolare istituto ne modifichi i contenuti, tra i quali il mancato rapporto diretto con l'Erario in merito agli obblighi di versamento e rimborso d'imposta. In particolare segnano la sussistenza del permanere della soggettività tributaria le norme che impongono alla consolidata di:

- a. determinare il proprio reddito imponibile Ires secondo le ordinarie regole di determinazione previste dal Tuir;
- b. presentare la dichiarazione dei redditi, senza liquidazione dell'imposta, all'Agenzia delle entrate nei termini e con le modalità ordinarie, al fine di determinare il proprio reddito imponibile, le relative ritenute subite, le detrazioni d'imposta ed i crediti d'imposta da trasferire alla consolidante.

Inoltre, la consolidata resta responsabile, solidalmente con la consolidante, nei confronti dell'Erario per la maggiore imposta accertata e relativi interessi, e direttamente per la sanzione connessa, riferiti al reddito imponibile Ires da essa prodotto e per il mancato assolvimento degli obblighi strumentali alla determinazione e comunicazione di tale reddito. Tale responsabilità, regolata da

specifiche norme, risulta generalmente concorrente con quella della consolidante<sup>53</sup>.

Conseguentemente le singole società aderenti devono iscrivere nel conto economico del proprio bilancio d'esercizio il carico fiscale inerente all'Ires, nella misura determinabile per effetto del combinato operare:

- delle norme tributarie;
- degli accordi di natura privatistica tra le stesse società (Regolamento di gruppo).

Tale impostazione risponde alla necessità di determinare la corretta correlazione tra risultato ante imposte e relativo onere fiscale a livello di ogni singolo bilancio d'esercizio.

L'onere fiscale da iscrivere nei conti economici delle singole società, compresa la consolidante, è quello relativo al reddito imponibile che ciascuna di esse trasferisce al gruppo.

Tale onere per Ires di competenza riguarda sia la fiscalità corrente che differita.

La quantificazione dell'Ires corrente da iscrivere quale onere di competenza di pertinenza di ciascuna società è influenzata oltre che dal reddito imponibile da essa prodotto e dall'aliquota nominale Ires applicabile, anche dagli effetti che sul carico fiscale possono avere:

- i patti intercorsi tra le società aderenti in merito alla determinazione del “prezzo” attribuibile ai vantaggi fiscali ricevuti/attribuiti (es.: prezzo attribuibile alle perdite Ires trasferite), eventualmente influenzato dalla considerazione dei vantaggi che la singola società avrebbe conseguito in assenza dell'adesione alla tassazione di gruppo o degli svantaggi che la società subisce per aver aderito al regime;
- le rettifiche di consolidamento fiscali e l'attribuzione dei relativi effetti positivi o negativi alle singole società aderenti sulla base del Regolamento di gruppo.

---

<sup>53</sup> Si veda par. 3.10 per maggiori dettagli.

Le rettifiche di consolidamento attribuibili alle singole società e, quindi, atte a incidere sul relativo onere fiscale, sulla base della sostanza economica della singola operazione dovrebbero essere quelle riguardanti l'imponibile di ciascuna, salvo diverse previsioni del Regolamento di gruppo<sup>54</sup>. Per una disamina delle possibili soluzioni pattizie e della relativa rappresentazione contabile si rinvia al par. 5.4.

Le imposte correnti per Ires di competenza, come sopra determinate, sono iscritte nella voce “22) *Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*” del conto economico di ciascuna società.

Le imposte differite attive e passive di competenza sono determinate da ciascuna società tenendo conto delle proprie differenze temporanee generate e delle perdite Ires riportabili a nuovo prodotte prima e dopo l'adesione al consolidato fiscale. Mentre le perdite Ires prodotte nel periodo del regime del consolidato nazionale sono cedute alla consolidante per legge, le differenze temporanee generate nello stesso periodo dalla singola società aderente permangono di sua esclusiva pertinenza ed hanno effetto sulla determinazione dei suoi redditi imponibili futuri da trasferire alla consolidante.

I principi generali di iscrizione e determinazione della fiscalità differita Ires, come si esporrà in dettaglio in seguito (si veda *infra* parr. 5.3 e 5.5), restano quelli indicati dal Principio contabile Oic 25, i quali, pur mantenendo la loro validità, necessitano di particolari accorgimenti nella loro applicazione per tenere conto di quelle peculiarità del consolidato fiscale nazionale che influenzano la valutazione del requisito della ragionevole certezza del futuro recupero delle imposte differite attive e dei benefici fiscali connessi a perdite Ires riportabili a nuovo.

Le imposte differite di competenza relative all'Ires, come sopra determinate, sono iscritte nella voce “22) *Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*” del conto economico di ciascuna società.

Nello stato patrimoniale di ciascuna società consolidata sono iscritti i crediti e i

---

<sup>54</sup> Per esempio il Regolamento di gruppo, nell'ambito di un gruppo di società soggette alla direzione e al coordinamento della consolidante, potrebbe prevedere che i vantaggi e gli svantaggi derivanti da una determinata rettifica di consolidamento siano comunque attribuiti alla consolidante. Tale pattuizione potrebbe essere giustificata da altri e diversi benefici compensativi che la società può ottenere per l'appartenenza al gruppo.

debiti verso la consolidante derivanti dalla quantificazione dei vantaggi fiscali attribuiti o ricevuti, mentre nessun rapporto di credito o debito per Ires sarà evidenziato nei confronti dell'Erario. Nello stato patrimoniale del bilancio d'esercizio della società consolidante è esposto il complessivo credito/debito per Ires verso l'Erario e i crediti e i debiti verso le società consolidate derivanti dalla liquidazione dei vantaggi fiscali ricevuti/attribuiti.

Per una corretta esposizione della posizione tributaria della singola società, la nota integrativa dovrà fornire informazioni aggiuntive sulla composizione della voce di conto economico relativa alle imposte sul reddito e indicare i criteri generali che regolano i rapporti fiscali tra le società aderenti al regime del consolidato nazionale.

In sintesi, secondo le esposte considerazioni, i bilanci di esercizio delle società aderenti dovranno presentare le seguenti informazioni.

Le società consolidate iscrivono nel proprio bilancio d'esercizio:

- nel conto economico, alla “22) *Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*”, le imposte correnti e differite di competenza, determinate sulla base del proprio imponibile fiscale e tenendo conto degli eventuali effetti sul proprio onere fiscale delle pattuizioni infragruppo relative all'adesione al consolidato, eventualmente formalizzate in un Regolamento di gruppo (es.: provento per il trasferimento alla consolidante delle perdite Ires prodotte in costanza di consolidato fiscale determinato nell'*an* e nel *quantum* in accordo alle pattuizioni contenute nel Regolamento di gruppo);
- nello stato patrimoniale:
  - i debiti verso la società consolidante per le imposte correnti sull'imponibile Ires positivo da versare alla consolidante, da classificarsi nella voce “D 11) debiti verso controllanti”;
  - i crediti verso la società consolidante per il compenso da ricevere per il trasferimento alla consolidante delle perdite Ires generate dalla consolidata nel periodo di vigenza del consolidato fiscale, da classificarsi nella voce “C II 4) crediti verso controllanti”;

- i crediti verso la società consolidante a fronte del trasferimento di eccedenze Ires formatesi in esercizi precedenti, di crediti d'imposta e di ritenute subite dalla consolidata, da classificarsi nella voce "C II 4) crediti verso controllanti";
- le attività e le passività per imposte differite calcolate sulle proprie differenze temporanee, sulle proprie perdite Ires riportabili a nuovo generate in esercizi precedenti all'adesione al consolidato fiscale e sulle perdite Ires trasferite alla consolidante successivamente all'adesione, da classificarsi rispettivamente nelle voci "C II 4-ter) imposte anticipate" e "B 2) fondi per rischi ed oneri per imposte, anche differite".

La società consolidante iscrive nel proprio bilancio d'esercizio:

- nel conto economico, alla voce "22) *Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*", le imposte correnti e differite di competenza, determinate sulla base del proprio imponibile fiscale e tenendo conto degli eventuali effetti delle pattuizioni infragruppo relative all'adesione al consolidato (es.: minori imposte correnti dovute all'attribuzione alla consolidante, sulla base del Regolamento di gruppo, del beneficio della totale esenzione dei dividendi conseguente alla relativa rettifica di consolidamento fiscale);
- nello stato patrimoniale:
  - i crediti verso le società consolidate per le imposte correnti sugli imponibili Ires positivi di queste ultime da versare alla consolidante, da classificarsi nella voce "C II 2) crediti verso imprese controllate";
  - i debiti verso le società consolidate per il compenso dovuto a queste ultime per il trasferimento alla consolidante delle perdite Ires da esse generate nel periodo di vigenza del consolidato fiscale, da classificarsi nella voce "D 9) debiti verso imprese controllate";
  - i debiti verso le società consolidate a fronte del trasferimento da queste ultime alla consolidante di eccedenze Ires formatesi in esercizi

precedenti, di crediti d'imposta e di ritenute subite, da classificarsi nella voce "D 9) debiti verso imprese controllate";

- il credito o il debito verso l'erario per il saldo Ires determinato su base consolidata, rilevato rispettivamente nelle voci "C II 4-bis) crediti tributari" e "D 12) debiti tributari";
- le attività e le passività per imposte differite calcolate sulle proprie differenze temporanee e sulle proprie perdite Ires generate *ante e post* adesione al consolidato, da classificarsi rispettivamente nelle voci "C II 4-ter) imposte anticipate" e "B 2) fondi per rischi ed oneri per imposte, anche differite".

Le soluzioni proposte per le singole fattispecie trattate nei successivi paragrafi si basano sulle considerazioni di ordine generale sopra esposte.

## **5.2 La rilevazione delle imposte correnti nel caso di imponibili Ires positivi**

In termini di vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti, la società consolidata che presenti un reddito imponibile Ires positivo riceve il vantaggio tributario, operante *ex lege*, di non essere obbligata nei confronti dell'Erario a liquidare e versare la relativa Ires. Sotto altra prospettiva si può affermare che la consolidante riceve uno svantaggio fiscale connesso all'obbligo di includere l'imponibile della singola società aderente nell'imponibile complessivo globale e, quindi, liquidare le relative imposte su tale imponibile determinando un debito d'imposta maggiore o un credito d'imposta per Ires a nuovo minore o, in caso di perdita Ires consolidata, avere una minor perdita Ires consolidata e conseguentemente un minor beneficio connesso al riporto a nuovo di essa.

L'onere fiscale corrente che la consolidata iscrive a conto economico è pari al corrispettivo dovuto per il ricevimento del vantaggio di non essere obbligata nei confronti dell'Erario a liquidare e versare la relativa Ires; corrispettivo che, sulla base della sostanza economica dell'evento, dovrebbe generalmente essere pari alle imposte correnti che la consolidata avrebbe dovuto liquidare all'Erario in assenza dell'adesione alla tassazione di gruppo, calcolate sulla base dell'aliquota Ires in

vigore applicata al reddito risultante dalla dichiarazione dei redditi della singola società<sup>55 56</sup>.

Come sopra evidenziato, l'onere fiscale corrente per Ires sarà ulteriormente influenzato in aumento o in diminuzione da eventuali oneri o proventi fiscali conseguenti all'attribuzione dei vantaggi o svantaggi derivanti dalle rettifiche di consolidamento e dall'eventuale considerazione di vantaggi che la società avrebbe conseguito in assenza dell'adesione alla tassazione di gruppo o di svantaggi che la società subisce per aver aderito al regime.

### ***5.2.1 Esempio 1 – Imponibili positivi in assenza di rettifiche di consolidamento***

Si ipotizza una situazione di imponibili Ires positivi delle società A (consolidante) e B (consolidata), in assenza di rettifiche di consolidamento, ed un'aliquota Ires del 33%. B trasferisce ad A eccedenze Ires a nuovo di esercizi precedenti all'adesione alla tassazione di gruppo nonché ritenute Ires subite.

*Società consolidata B:*

- reddito imponibile Ires 200

---

<sup>55</sup> In alcune situazioni potrebbe essere concordato dalle parti un onere fiscale inferiore, commisurato per esempio ad un'aliquota più bassa (es. 30%) di quella ordinaria (33%) giustificata da particolari situazioni oggettivamente apprezzabili nel concreto. Per esempio, tra una società controllante A che produce con regolarità perdite Ires che non si prevede siano recuperabili (es. -200 per anno) e una società controllata B con redditi imponibili Ires sufficienti a coprire una parte delle perdite di A del prossimo triennio (es. +100 per anno), potrebbe essere stabilito che la consolidata B corrisponda ad A un prezzo pari al 30% del proprio reddito imponibile Ires positivo ( $30 = 100 \times 30\%$ ), poiché simmetricamente è stato concordato che il beneficio fiscale connesso alla parte di perdite Ires prodotte da A (-100) compensabili con il reddito di B (+100) sia remunerato ad un'aliquota scontata del 30%, determinata tenendo conto che A non avrebbe mai recuperato tali perdite Ires con propri redditi imponibili futuri.

Tuttavia, a ben considerare, anche in quest'ultimo caso si potrebbe affermare che la sostanza dell'accordo contrattuale prevede che B debba corrispondere alla consolidante A il 33% del proprio reddito imponibile ( $33 = 100 \times 33\%$ ) al netto della riattribuzione del vantaggio connesso alla negoziazione di un'aliquota scontata di remunerazione delle perdite di A ( $-3 = -100 \times (33\% - 30\%)$ ). Si possono fare esempi simili anche nelle ipotesi inverse di consolidante in utile e consolidata in perdita Ires.

<sup>56</sup> Si rammenta che la Cir. Ag. Entr. 53/E del 20/12/2004 ha affermato che l'irrilevanza reddituale delle somme corrisposte o ricevute in contropartita dei vantaggi fiscali attribuiti vada considerata nel limite massimo dell'imposta teorica relativa agli imponibili/minori imponibili cui le stesse somme siano commisurate. Pertanto, se in ipotesi il Regolamento di gruppo dovesse prevedere che il corrispettivo da corrispondere alla consolidante fosse pari al 40% del reddito imponibile Ires prodotto dalla consolidata, l'immediato effetto sarebbe di rendere tassabile in capo alla consolidante il 7% ( $40\% - 33\%$ ) ricevuto in eccedenza dalla consolidata.

CONSIGLI NAZIONALI DOTTORI COMMERCIALISTI E RAGIONIERI  
 COMMISSIONE PER I PRINCIPI CONTABILI

- onere fiscale 66 (33% di 200);
- ritenute Ires subite 10;
- eccedenze Ires pregresse da trasferire ad A 50.

*Società consolidante A:*

- reddito imponibile Ires 400;
- onere fiscale 132 (33% di 400);
- acconti Ires versati 60;
- ritenute subite 30.

*Liquidazione dell'Ires di gruppo:*

Descrizione	A	B	Totale	
Reddito (perdita) Ires al netto perdite a nuovo ante consolidato	400	200	600	a
Aliquota	33%	33%	33%	b
<b>IRES corrente</b>	132	66	<b>198</b>	c = a x b
Acconti versati	60	0	60	d
Crediti per imposte pagate all'estero		0	0	e
Ritenute d'acconto subite	30	10	40	f
Eccedenze Ires pregresse trasferite alla consolidante	n/a	50	50	g
Eccedenze Ires pregresse da dichiarazione consolidato nazionale	0	n/a	0	h
<b>DEBITO / (CREDITO) IRES</b>	<b>42</b>	<b>6</b>	<b>48</b>	i = c-d-e-f-g-h

Le rilevazioni contabili sono quindi le seguenti.

*Società consolidata B:*

	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
CE 22 - Imposte correnti sul reddito	66	
SP D11 - Debiti vs A consolidato fiscale		66
SP D11 - Debiti vs A consolidato fiscale	60	
C II 4 - Ritenute Ires subite		10
C II 4 - Eccedenze Ires a nuovo		50

Per rilevare il proprio onere fiscale per Ires corrente ed il relativo debito verso la consolidante, nonché il trasferimento alla consolidante dei crediti tributari per eccedenze Ires a nuovo di esercizi precedenti alla tassazione di gruppo e le ritenute subite nell'esercizio.

*Società consolidante A*

CONSIGLI NAZIONALI DOTTORI COMMERCIALISTI E RAGIONIERI  
 COMMISSIONE PER I PRINCIPI CONTABILI

	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
CE 22 - Imposte correnti sul reddito	132	
SP D12 - Debiti tributari Ires		132
SP D12 - Debiti tributari Ires	90	
SP CII4 - Acconti Ires		60
SP CII4 - Eccedenze Ires		30

Per rilevare l'onere fiscale per Ires corrente sul proprio reddito imponibile e determinare la parte del complessivo debito Ires generata dalla consolidante.

	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
SP CII2 - Credito verso B consolidato fiscale	66	
SP D12 - Debiti tributari Ires		66
SP CII4 - eccedenze Ires da consolidate	50	
SP CII4 - ritenute Ires da consolidate	10	
SP CII2 - Credito verso B consolidato fiscale		60
SP D12 - Debiti tributari Ires	60	
SP CII4 - eccedenze Ires da consolidate		50
SP CII4 - ritenute Ires da consolidate		10

Per rilevare il credito verso la società controllata B per l'onere corrente Ires trasferito ad A di 66, iscrivere i crediti d'imposta ceduti da B ad A relativi alle eccedenze Ires per 50 e alle ritenute subite per 10 (totale 60) e determinare, quindi, un credito netto verso B di 6 (66-60) e un debito Ires di gruppo di 48 (132-90+66-60).

### **5.2.2 Esempio 2 – Imponibili positivi in presenza di rettifiche di consolidamento**

Salvo analizzare in dettaglio gli effetti sul bilancio delle tre rettifiche di consolidamento previste dalla norma tributaria nell'apposito par. 5.4 (si veda *infra*), il presente esempio illustra l'effetto sulla rilevazione della fiscalità corrente della presenza di rettifiche di consolidamento calcolate dalla società consolidante ed attribuite, sulla base delle pattuizioni infragruppo, alle diverse società aderenti.

I dati sono gli stessi previsti dall' Esempio 1 a cui si aggiungono:

- una diminuzione del reddito imponibile Ires di gruppo di 10 per l'esenzione del 5% dei dividendi pari a 200 distribuiti da B ad A nell'esercizio; tale beneficio è attribuito alla consolidante A;
- una diminuzione del reddito imponibile Ires di gruppo di 8 per maggiori interessi passivi deducibili sostenuti da A a seguito della rideterminazione del pro-rata patrimoniale; tale beneficio è attribuito alla consolidante A.

CONSIGLI NAZIONALI DOTTORI COMMERCIALISTI E RAGIONIERI  
 COMMISSIONE PER I PRINCIPI CONTABILI

*Liquidazione dell'Ires di gruppo:*

Descrizione	A	B	Totale	
Reddito (perdita) Ires al netto perdite a nuovo ante consolidato	400	200	600	a
Aliquota	33%	33%	33%	b
<b>Ires corrente al lordo rettifiche di consolidamento</b>	132	66	198	c = a x b
Rettifiche di consolidamento:				
- Rettifica 5% dividendi distribuiti	(10)	0	(10)	d
- Rettifica pro-rata patrimoniale	(8)	0	(8)	e
- Rettifica per trasferimenti neutrali	0	0	0	f
Totale rettifiche di consolidamento	(18)	0	(18)	g = d + e + f
Aliquota	33%	33%	33%	h
<b>Maggiore / (minore) Ires per rettifiche di consolidamento</b>	(6)	0	(6)	i = g x h
<b>Totale reddito / (perdita) Ires al netto rettifiche di consolidamento</b>	382	200	582	l = c + i
Aliquota	33%	33%	33%	m
<b>Ires corrente al netto rettifiche di consolidamento</b>	126	66	192	n = l x m
Acconti versati	60	0	60	o
Crediti per imposte pagate all'estero		0	0	p
Ritenute d'acconto subite	30	10	40	q
Eccedenze Ires pregresse trasferite alla consolidante	n/a	50	50	r
Eccedenze Ires pregresse da dichiarazione consolidato nazionale	0	n/a	0	s
<b>DEBITO / (CREDITO) IRES</b>	<b>36</b>	<b>6</b>	<b>42</b>	t = n-o-p-q-r-s

Le scritture contabili sono pertanto le seguenti.

*Società consolidata B*

Le rilevazioni contabili sono le stesse dell'Esempio 1, cui si rinvia per ragioni di sintesi espositiva, in quanto i benefici generati dalle rettifiche di consolidamento sono stati attribuiti, sulla base del Regolamento di gruppo o, comunque, delle pattuizioni intervenute, alla società consolidante.

*Società consolidante A*

Le scritture contabili sono le medesime dell'Esempio 1, cui si rinvia per ragioni di sintesi espositiva, alle quali si aggiungono le seguenti ulteriori rilevazioni.

	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
SP D12 - Debiti tributari Ires	6	
CE 22 - Imposte correnti sul reddito		6

Per rilevare il minore onere fiscale per Ires corrente pari a 6 conseguente alle riduzioni di imponibile Ires di gruppo dovute all'esenzione del 5% dei dividendi e alla rettifica da pro-rata patrimoniale e contestualmente rilevare il minor debito verso l'erario. L'importo di 6 è dato da:  $10 \times 33\% + 8 \times 33\% = 5,94$  arrotondato a 6.

### 5.3 La valutazione e l'iscrizione dei vantaggi tributari connessi alle perdite Ires riportabili a nuovo

In merito all'iscrizione in bilancio dei benefici fiscali connessi alle perdite Ires

riportabili a nuovo è opportuno riportare preliminarmente le prescrizioni del principio contabile Oic 25, poiché risultano comunque valide, sebbene necessitino di particolari accorgimenti nella loro applicazione per tenere conto di quelle peculiarità del consolidato fiscale nazionale che influenzano:

- la valutazione del requisito della ragionevole certezza del futuro recupero dei benefici fiscali connessi a perdite Ires riportabili a nuovo;
- l'aliquota applicabile per la quantificazione del beneficio fiscale nei rapporti interni tra le società aderenti regolati da apposite pattuizioni.

L'attuale Oic 25 prevede che il beneficio fiscale potenziale connesso a perdite riportabili a nuovo non ha natura di credito verso l'erario, quanto piuttosto di "beneficio futuro di incerta realizzazione", in quanto per utilizzare tale beneficio è necessaria l'esistenza di futuri redditi imponibili, entro il periodo in cui le perdite sono riportabili. Conseguentemente il beneficio fiscale potenziale connesso a perdite riportabili deve essere iscritto in bilancio a condizione che sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- "esiste una ragionevole certezza di ottenere in futuro imponibili fiscali che potranno assorbire le perdite riportabili, entro il periodo nel quale le stesse sono deducibili secondo la normativa tributaria";
- "le perdite in oggetto derivano da circostanze ben identificate, ed è ragionevolmente certo che tali circostanze non si ripeteranno".

In tal caso, il beneficio connesso è iscritto nello stato patrimoniale tra le attività per imposte anticipate (voce C.II. 4 ter) in contropartita di un accredito della voce "22) *Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*" del conto economico.

Il beneficio fiscale su perdite Ires riportabili a nuovo non iscritto in passato in quanto non sussisteva la ragionevole certezza del suo futuro recupero, è iscritto nell'esercizio in cui le condizioni si verificano.

Qualora nel passivo di stato patrimoniale siano presenti imposte differite, relative a differenze temporanee tassabili in esercizi successivi, che si riverseranno nel periodo in cui le perdite riportabili saranno utilizzabili ai fini fiscali, il beneficio futuro

connesso a tali perdite sarà portato a deduzione dalla passività per imposte differite fino a concorrenza di tali differenze temporanee.

### ***5.3.1 Perdite Ires precedenti all'adesione al regime di tassazione di gruppo***

Rinviando per ogni approfondimento di natura tributaria al par. 3.4.1, in questa sede si rammenta che le perdite Ires conseguite precedentemente all'inizio della tassazione di gruppo non sono trasferibili alla consolidante, potendo essere utilizzate esclusivamente in abbattimento di futuri redditi imponibili Ires della società che le ha generate.

Conseguentemente esse devono subire il consueto processo valutativo previsto dall'Oic 25 ai fini dell'iscrizione dei relativi benefici fiscali nell'attivo (voce "C.II.4-ter imposte anticipate"), stimando l'esistenza della ragionevole certezza che tali perdite possano essere recuperate con i futuri redditi imponibili Ires prodotti dalla società che le ha generate nei periodi in cui tali perdite possono essere portate a nuovo.

#### ***5.3.1.1 Esempio 3 – l'iscrizione dei benefici fiscali futuri connessi a perdite Ires precedenti all'adesione al regime di tassazione di gruppo***

Nell'esempio che segue la società consolidante A consegue nell'esercizio X un reddito imponibile Ires positivo (400) e non possiede perdite Ires di esercizi precedenti a quello di opzione per il consolidato nazionale, mentre la società consolidata B possiede perdite Ires antecedenti al consolidato nazionale (550), nell'esercizio X produce un reddito imponibile Ires (200) e, sulla base di piani economici e finanziari attendibili, si prevede ragionevolmente che continuerà a produrre redditi imponibili Ires nei prossimi esercizi in misura tale da poter utilizzare interamente le perdite Ires riportabili a nuovo (350) relative agli esercizi X-2 e X-3. Per semplicità espositiva non si introducono le variabili inerenti alle ritenute subite, agli acconti corrisposti e ai crediti e alle eccedenze d'imposta.

CONSIGLI NAZIONALI DOTTORI COMMERCIALISTI E RAGIONIERI  
 COMMISSIONE PER I PRINCIPI CONTABILI

Descrizione	A	B	Totale
<b>Determinazione reddito complessivo globale esercizio X:</b>			
Reddito (perdita) Ires al lordo perdite ante consolidato	400	200	
Perdite Ires ante consolidato	0	(200)	
Reddito (perdita) Ires al netto perdite ante consolidato	400	0	<b>400</b>
Aliquota	33%	33%	33%
<b>Ires corrente</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>132</b>
<b>Dettaglio perdite Ires ante consolidato:</b>			
Perdite Ires ante consolidato all'inizio dell'esercizio X	0	(550)	
Utilizzo dell'esercizio	0	200	
Residuo perdite Ires ante consolidato			
per esercizio di formazione:	0	(350)	
- esercizio X-1	0	0	
- esercizio X-2	0	(250)	
- esercizio X-3	0	(100)	
- esercizio X-4	0	0	
- esercizio X-5	0	0	
totale	0	(350)	
Aliquota	n/a	33%	
Beneficio fiscale al 31/12/X	n/a	<b>116</b>	
<b>Redditi imponibili Ires di B previsti per il prossimo triennio:</b>			
- esercizio X+1		300	
- esercizio X+2		350	
- esercizio X+3		380	

Le rilevazioni contabili saranno pertanto le seguenti.

*Società consolidata B*

Nell'ipotesi che la fiscalità differita attiva sulle perdite Ires pregresse esistenti all'inizio dell'esercizio X (550) sia stata già iscritta nel bilancio dell'esercizio X-1 per euro 182 (550x33%):

	Dare	Avere
CE 22 - Imposte differite sul reddito	66	
SP CII4bis - Imposte differite attive su perdite Ires		66

Per rilevare l'onere tributario di competenza (66), dato dalla differenza tra il beneficio fiscale futuro su perdite Ires all'inizio dell'esercizio X (182) e quello alla chiusura dell'esercizio X (116 = 350x33%).

*Società consolidante A*

	Dare	Avere
CE 22 - Imposte sul reddito	132	
SP D12 - Debiti tributari Ires		132

Per rilevare l'onere d'imposta corrente sul reddito generato dalla consolidante (400).

### ***5.3.2 Perdite Ires conseguite successivamente all'adesione al regime di tassazione di gruppo***

Come più ampiamente esposto nel par. 3.4.2 e 3.4.3 per gli aspetti di carattere tributario, le perdite Ires conseguite da ciascuna società aderente alla tassazione di gruppo nel periodo in cui è efficace il consolidato nazionale sono trasferite alla consolidante, che ne diviene titolare. In caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo prima della scadenza del triennio o di mancato rinnovo dell'opzione, le perdite residue del consolidato riportabili a nuovo permangono nell'esclusiva disponibilità della società o ente controllante, a meno che non siano imputate alle società che le hanno prodotte in forza dei criteri stabiliti dai soggetti interessati nel Regolamento di gruppo o, in ogni caso, in accordi infragruppo diversamente formalizzati.

#### ***5.3.2.1 Elementi di valutazione della recuperabilità delle perdite riportabili a nuovo generate durante il periodo di vigenza della tassazione di gruppo***

Sulla base dell'analisi finora condotta, ciò che particolarmente rileva ai fini contabili è che le perdite prodotte in vigenza dell'opzione per il consolidato nazionale possono essere utilizzate a fronte di:

- a. redditi coevi prodotti dalle società aderenti alla tassazione di gruppo in utile fiscale. In tal caso, il beneficio fiscale connesso alla produzione della perdita è utilizzato dal "gruppo" nello stesso esercizio in cui la perdita è prodotta, pertanto, il soggetto a cui è attribuito tale beneficio, se possiede le informazioni sufficienti a rilevarlo nell'esercizio di competenza, dovrebbe rilevare un provento che ha natura di provento fiscale corrente, non differito;
- b. per la parte non utilizzata secondo il punto a., redditi complessivi consolidati prodotti negli esercizi successivi a quello di produzione della perdita, ossia i redditi già nettati delle perdite Ires prodotte dalle società aderenti in tali esercizi successivi. In tale fattispecie, l'iscrizione del beneficio fiscale da parte della società cui è attribuito ha natura differita;
- c. per la parte non utilizzata secondo i punti a. e b., redditi imponibili Ires della società a cui le perdite residue riportabili a nuovo sono attribuite al momento

dell'interruzione o del mancato rinnovo dell'opzione per la tassazione di gruppo. In tal caso, il beneficio eventualmente iscritto è di natura differita.

La situazione descritta sottolinea la diversità, nel numero e nella qualità, delle variabili da considerare per valutare il generale requisito della ragionevole certezza del futuro recupero delle perdite ai fini dell'iscrizione in bilancio del relativo beneficio. Mentre in assenza di consolidato nazionale o nel caso di perdite precedenti al consolidato i requisiti per l'iscrizione di attività per benefici fiscali su perdite Ires riportabili a nuovo devono essere valutati con esclusivo riferimento a variabili riferibili alla sola società che ha generato le perdite, nell'ambito della tassazione di gruppo il numero di variabili si moltiplica, dovendosi estendere le previsioni ai redditi imponibili coevi e futuri delle altre società aderenti, nonché agli esiti della futura applicazione dei criteri di attribuzione delle perdite residue alla data di cessazione del regime.

Nell'ottica della singola società, la perdita Ires da essa prodotta in costanza del regime di tassazione di gruppo, non essendo più nella sua disponibilità, ma essendo trasferita alla consolidante, non è compensabile con i suoi futuri redditi imponibili, ma con i futuri redditi consolidati, se ed in quanto esistenti.

Può quindi accadere sia che perdite Ires che non sarebbero state utilizzate dalla singola società in assenza di consolidato lo sono invece a fronte di redditi imponibili consolidati, sia che perdite Ires che sarebbero state utilizzate in assenza della tassazione di gruppo non possano essere compensate nell'ambito del consolidato per carenza di redditi imponibili consolidati capienti.

Si osservi il seguente esempio.

Tab. A

Esempio perdite prodotte in costanza di operatività del regime del consolidato nazionale

Descrizione	A	B	C	Impon.+(-) compl.vo globale <i>d = a+b+c</i>	Utilizzo perdite <i>e</i>	Impon. + (-) netto <i>f = d+e</i>	Perdite lorde totali <i>g = b+c</i>	Perdite Ires a nuovo
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>		<i>e</i>	<i>f = d+e</i>	<i>g = b+c</i>	
<b>ESERCIZIO X</b>								
Reddito/(perdita)	100	(200)	(100)	(200)	n/a	(200)	(300)	(200)
<b>ESERCIZIO X + 1</b>								
Reddito/(perdita)	400	(100)	(400)	(100)	n/a	(100)	(500)	(300)
<b>ESERCIZIO X + 2</b>								
Reddito/(perdita)	300	(50)	(100)	150	(150)	0	(150)	(150)
<b>Totale</b>	800	(350)	(600)				(950)	

A = consolidante; B e C = consolidate

Le società consolidate B e C sono società che in vigenza della tassazione di gruppo producono perdite Ires riportabili a nuovo per cinque esercizi (non a riporto

illimitato), e che non producono redditi imponibili, successivi al triennio di opzione del consolidato, sufficienti ad utilizzare le perdite Ires riportabili a nuovo. Complessivamente B produce perdite per 350 e C per 600, per un totale di 950, di cui 800 sono compensate con i redditi imponibili prodotti dalla consolidante A coevi alla produzione di tali perdite. La valutazione della recuperabilità del potenziale beneficio fiscale connesso alle perdite di B e di C non può quindi avere a riferimento, nel periodo di efficacia della tassazione di gruppo, i futuri redditi imponibili delle due società singolarmente considerate, ma esclusivamente:

- a. i redditi imponibili Ires di altre società del gruppo coevi all'esercizio di produzione delle perdite Ires di B e di C che consentano l'immediato utilizzo delle perdite. Nell'esempio i redditi prodotti dalla società consolidante A per complessivi 800;
- b. i redditi imponibili Ires complessivi globali successivi all'esercizio di produzione delle perdite Ires. Nell'esempio il reddito complessivo consolidato dell'esercizio X + 2 per 150, compensato con perdite Ires consolidate a nuovo;
- c. i futuri redditi imponibili Ires delle società B e C, solo qualora, dopo la cessazione del regime e sempre che non sia rinnovata l'opzione, le perdite Ires residue ( $150 = 950 - 800$ ) siano ad esse attribuite sulla base degli accordi infragruppo. Altrimenti sarà A che dovrà operare tale tipo di valutazione, rimanendo le perdite residue nella sua disponibilità dopo la cessazione del regime.

Quanto appena esposto è sufficiente ad analizzare le variabili da considerare per esprimere un giudizio sulla recuperabilità futura delle perdite consolidate a nuovo, ma non basta ad individuare la società all'interno del gruppo a cui in concreto è attribuito il beneficio del risparmio d'imposta, né, conseguentemente, la società tenuta ad operare le valutazioni ai fini dell'iscrizione in bilancio della fiscalità differita connessa al beneficio fiscale. Tali ulteriori valutazioni dipendono dalle pattuizioni infragruppo riguardanti:

- la determinazione del prezzo di trasferimento delle perdite Ires cedute al gruppo;

- i criteri di attribuzione alle società del gruppo dei benefici fiscali connessi agli utilizzi delle perdite;
- i criteri di ripartizione delle perdite Ires consolidate residue alla cessazione del regime di tassazione di gruppo.

*5.3.2.2 La determinazione del prezzo delle perdite Ires trasferite alla consolidante e dei criteri per l'attribuzione dei benefici fiscali alle singole società*

Da un punto di vista economico sostanziale, la società consolidata che produce una perdita Ires trasferisce alla consolidante un beneficio che si traduce in un minore reddito imponibile complessivo globale ed in minori debiti tributari oppure in maggiori perdite Ires consolidate riportabili a nuovo.

In linea di principio, le società che hanno prodotto perdite fiscali trasferite in capo alla consolidante dovrebbero essere destinatarie di un corrispettivo per l'effetto positivo generato a livello di tassazione di gruppo.

Mentre in assenza di tassazione di gruppo e nel caso di perdite precedenti al consolidato il beneficio fiscale, se vi sono i requisiti per l'iscrizione in bilancio, è sempre pari al risparmio d'imposta portato dall'utilizzo della perdita, nell'ambito del consolidato nazionale la quantificazione del beneficio e l'esercizio in cui esso viene liquidato alla società che lo ha prodotto dipende dagli accordi tra le società aderenti al consolidato, siano essi formalizzati o meno in un Regolamento di consolidamento.

La disciplina dei rapporti tra le società aderenti, connessi all'adesione al regime della tassazione di gruppo, può prevedere modalità alternative di definizione dei singoli rapporti e "prezzi" attribuibili ai vantaggi fiscali oggetto di trasferimento, giustificabili alla luce di situazioni di fatto da valutare caso per caso al fine di stabilire il "giusto" prezzo alle controprestazioni oggetto di regolamento<sup>57</sup>.

---

<sup>57</sup> Se i prezzi stabiliti per la remunerazione delle perdite Ires trasferite dovessero essere palesemente svantaggiosi per la società che le produce, potrebbero valutarsi profili di responsabilità degli amministratori nei confronti dei soci, in specie di minoranza, e degli amministratori della consolidante e della consolidata in rapporto alla disciplina della direzione e coordinamento di società di cui agli artt. 2497 e segg. c.c.. Accordi che con evidenza danneggiano la società che produce le perdite potrebbero essere il sintomo dell'esistenza di una direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c., il che assume rilevanza soprattutto quando la direzione ed il coordinamento non sono stati

La società destinataria del beneficio non dovrebbe fruire di un vantaggio superiore a quello massimo derivante dalla perdita, costituito dall'aliquota Ires vigente applicata alla perdita stessa.

Ciò premesso, gli accordi infragruppo dovranno disciplinare i seguenti aspetti.

- a. Le condizioni per il riconoscimento del corrispettivo alla società che ha prodotto la perdita, ossia se e quando il compenso debba essere riconosciuto.
- b. La quantificazione del compenso da corrispondere alla società consolidata per le perdite che soddisfano le condizioni per il riconoscimento, ossia l'aliquota da applicare a tali perdite;
- c. I criteri di attribuzione del compenso quando vi sono più società consolidate concorrenti teoricamente titolate ad essere remunerate, il che si verifica quando le perdite prodotte da più società sono utilizzate solo in parte a fronte di redditi imponibili coevi di altre società.

In merito possono essere adottate diverse soluzioni, tra le quali si evidenziano:

- remunerazione delle perdite Ires a forfait e attribuzione delle perdite alla consolidante alla cessazione del regime;
- remunerazione delle perdite con un criterio proporzionale e attribuzione delle perdite residue alla cessazione del regime con un criterio proporzionale alle società che le hanno prodotte.

#### *5.3.2.3 Esempio 4 - Perdite Ires remunerate a forfait e attribuzione delle perdite alla consolidante alla cessazione del regime*

Potrebbe essere pattuito che la consolidante riconosca il corrispettivo relativo all'intera perdita prodotta dalla società aderente nell'esercizio stesso di sua generazione, a prescindere dalla capienza dei redditi imponibili coevi di altre società. Tale previsione, di semplice applicazione, sembra generalmente coerente con un'aliquota di quantificazione del beneficio ridotta (es. 25%-30% anziché 33%), per tenere conto di vari fattori, quali la fondata incertezza da parte della società in

perdita di recuperare in futuro il potenziale risparmio d'imposta, il vantaggio finanziario dell'anticipato pagamento del corrispettivo rispetto a recuperi futuri a medio-lungo termine, il fatto che nel perimetro di consolidamento vi sono delle società che si prevede producano utili fiscali con continuità e atti a compensare in tutto o in buona parte le perdite nell'arco del periodo di tassazione di gruppo. Potrebbe essere un criterio indicato anche per remunerare le perdite illimitatamente riportabili nel tempo<sup>58</sup>, per le quali si prevede prima o poi un utilizzo con imponibili prodotti dalla consolidante.

Si aggiunge che, in termini economici sostanziali, la remunerazione delle perdite a *forfait* sarebbe coerente con accordi infragruppo che prevedessero che alla cessazione del regime del consolidato le perdite Ires residue rimangano di esclusiva pertinenza della società consolidante. Tuttavia nulla esclude che le parti possano addivenire ad accordi diversi.

Sotto l'aspetto della valutazione della fiscalità differita attiva, la soluzione prospettata, se accompagnata dalla permanenza delle perdite residue in capo alla consolidante alla cessazione del regime del consolidato, comporta l'acquisizione definitiva del beneficio riconosciuto a *forfait* in capo alla consolidata che ha prodotto la perdita, mentre la consolidante sarà tenuta a valutare la ragionevole certezza del futuro recupero della parte di perdite delle consolidate che, non avendo trovato capienza in redditi coevi di altre società aderenti, è riportabile a nuovo e utilizzabile a fronte di redditi complessivi globali futuri.

Si osservi il seguente esempio che riprende i dati esposti nella precedente Tab. A per l'esercizio X.

---

<sup>58</sup> Cfr. art. 84, co. 2, Tuir.

CONSIGLI NAZIONALI DOTTORI COMMERCIALISTI E RAGIONIERI  
 COMMISSIONE PER I PRINCIPI CONTABILI

Esempio di perdite prodotte in costanza di operatività del regime del consolidato nazionale remunerate a *forfait*

Descrizione	A	B	C	Impon.+(-) compl.vo globale <i>d = a+b+c</i>	Perdite lorde totali <i>g = b+c</i>	Perdite Ires a nuovo
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>			
ESERCIZIO X						
Reddito/(perdita)	100	(200)	(100)	(200)	(300)	(200)

Calcolo dei compensi a *forfait* spettanti alle società che hanno prodotto perdite

Descrizione	A	B	C	Totale
ESERCIZIO X				
Calcolo del compenso spettante a B e C per le perdite trasferite:				
perdite delle consolidate eserc. X remunerate a <i>forfait</i>	0	(200)	(100)	(300) <i>a</i>
<i>compenso a forfait alle consolidate per le perdite trasferite (30%)</i>	<i>n/a</i>	(60)	(30)	(90) <i>ax30%</i>

A = consolidante; B e C = consolidate

Nell'esempio si ipotizza che le perdite prodotte in costanza del regime di tassazione di gruppo dalle società B e C siano remunerate dalla consolidante A a *forfait*, ad un'aliquota scontata del 30% nello stesso esercizio di produzione delle perdite e che gli accordi infragruppo prevedano che alla cessazione del regime le perdite Ires residue risultanti dalle dichiarazioni consolidate rimangano nella esclusiva disponibilità della consolidante A.

In tal modo, le società B e C non hanno alcun onere di valutazione della recuperabilità futura delle loro perdite Ires ceduta ad A (200+100=300), in quanto integralmente riconosciute dalla consolidante ad un prezzo pari al 30% delle stesse. A fronte di tale corrispettivo le consolidate B e C iscrivono un credito verso A in contropartita del conto economico, voce "22) *Imposte sul reddito correnti, differite e anticipate*" nell'esercizio di maturazione della perdita. Il provento, non essendo connesso al differimento futuro del recupero della perdita, ha natura corrente.

Al contrario la consolidante A utilizzerà parte delle perdite trasferite (-100 su un totale di -300) a compensazione del proprio reddito imponibile (+100), così realizzando un provento di 33 pari alla differenza tra le imposte correnti relative al proprio reddito (33 = 100x33%) e il costo sostenuto (30) per l'acquisizione della parte di perdite delle consolidate (100) utilizzate in abbattimento del proprio reddito imponibile. In altri termini l'aliquota Ires della consolidante sul proprio reddito imponibile passa dal 33% al 30% per effetto degli accordi di consolidamento inerenti ai vantaggi fiscali trasferiti con le perdite generate dalle società consolidate.

CONSIGLI NAZIONALI DOTTORI COMMERCIALISTI E RAGIONIERI  
 COMMISSIONE PER I PRINCIPI CONTABILI

**Composizione delle imposte correnti iscritte nella voce 22) del conto economico di A**

Descrizione	A	
Reddito imponibile Ires	100	a
<b>Imposte <u>correnti</u> teoriche sul reddito imponibile Ires (33%) - voce 22) CE</b>	<b>33</b>	b = ax33%
Perdite Ires totali trasferite alla consolidante	(300)	c
a) Perdite Ires ricevute dalle consolidate utilizzate nell'esercizio	(100)	d
Costo di acquisto perdite (30%)	30	e = -dx30%
Minori debiti vs erario per effetto dell'utilizzo delle perdite	(33)	f = dx33%
<b>Provento per minori imposte <u>correnti</u> - voce 22) CE</b>	<b>(3)</b>	g = f+e
<b>Imposte correnti totali a conto economico</b>	<b>30</b>	h = b+g
b) Perdita Ires consolidata a nuovo	(200)	i = c-d

Inoltre A dovrà valutare se iscrivere attività per imposte differite attive sulla perdita consolidata riportabile a nuovo di 200, valutando l'esistenza della ragionevole certezza del suo futuro recupero a mezzo della compensazione con:

- a. i futuri redditi imponibili complessivi consolidati dei due esercizi residui di validità dell'opzione per la tassazione di gruppo (X+1 e X+2);
- b. i futuri redditi imponibili di A prevedibilmente conseguibili dopo la scadenza del triennio di validità, nel caso di mancato rinnovo dell'opzione (X+3 e segg.);
- c. i futuri redditi imponibili consolidati successivi al triennio di durata del regime, nel caso alla scadenza si rinnovi l'opzione per la tassazione di gruppo (X+3 e segg.).

Ovviamente, le previsioni inerenti ai punti b. e c. non si rendono necessarie se i redditi imponibili complessivi globali dei due esercizi residui di validità della tassazione di gruppo sono sufficienti al completo utilizzo della perdita. Se ciò non dovesse avvenire, potrebbe essere improbabile prevedere se alla scadenza del triennio si rinnovi o meno l'opzione per il consolidato e quindi ci si trovi o meno nel caso b. o c. che precede, a meno che non esistano accordi preventivi di tipo vincolante in merito al rinnovo dell'opzione. Tuttavia, se la consolidante A fosse in grado di supportare previsioni che evidenzino che la perdita di 200 sarebbe recuperabile sia nel caso che si rinnovi l'opzione, che in quello di mancato rinnovo,

l'iscrizione del beneficio fiscale potrebbe in teoria comunque avvenire.

In ogni caso, risulta palese la maggiore difficoltà valutativa e la necessità di complessi supporti di pianificazione fiscale di gruppo ed individuali per poter verificare il requisito della ragionevole certezza del futuro recupero della perdita ai fini dell'iscrizione della fiscalità differita.

Si ipotizza, in merito all'esempio, che l'orizzonte temporale di valutazione di A non vada oltre l'esercizio X + 2 per carenza di piani economico finanziari attendibili da cui desumere i futuri redditi imponibili di A e delle altre società consolidate nei periodi successivi.

Supponendo che i redditi stimati con ragionevole attendibilità per gli esercizi X + 1 e X + 2, sulla base di adeguati piani economico-finanziari dell'intero gruppo, siano quelli presentati nella precedente Tab. A, si avrebbe la seguente situazione prospettica:

Descrizione	A	B	C	Impon.+(-) compl.vo globale $d = a+b+c$	Utilizzo perdite $e$	Impon. + (-) netto $f = d+e$	Perdite lorde totali $g = b+c$	Perdite Ires a nuovo
	$a$	$b$	$c$					
<b>ESERCIZIO X</b>								
Reddito/(perdita)	100	(200)	(100)	(200)	n/a	(200)	(300)	(200)
<b>ESERCIZIO X + 1</b>								
Reddito/(perdita)	400	(100)	(400)	(100)	n/a	(100)	(500)	(300)
<b>ESERCIZIO X + 2</b>								
Reddito/(perdita)	300	(50)	(100)	150	(150)	0	(150)	(150)
<b>Totale</b>	800	(350)	(600)				(950)	

Sulla base dei dati previsionali sopra esposti, nell'esercizio X + 2 si utilizzeranno perdite riportabili a nuovo consolidate per 150, che, secondo un criterio di utilizzo delle perdite di tipo F.i.f.o. (*first in first out*), costituiscono un parziale utilizzo della perdita a nuovo di 200 dell'esercizio X. Pertanto, A, nell'esercizio X, iscriverà attività per imposte differite solo sulla parte (150) di perdita recuperabile in futuro con ragionevole certezza, ad un'aliquota corrente Ires del 33%, per un totale di 50 (150x33%). Ciò determina l'iscrizione a conto economico (voce 22) di un onere (pari a 10) dovuto alla differenza tra corrispettivo riconosciuto (60 = 200x30%) alle consolidate B e C sulla perdita di 200 e beneficio fiscale stimato come

CONSIGLI NAZIONALI DOTTORI COMMERCIALISTI E RAGIONIERI  
 COMMISSIONE PER I PRINCIPI CONTABILI

effettivamente recuperabile ( $50 = 150 \times 33\%$ ) sulla medesima perdita di 200.

**Composizione della fiscalità differita di A a conto economico su perdite Ires a nuovo**

Descrizione	A
<b>ESERCIZIO X</b>	
Costo delle perdite Ires riportabili a nuovo ( $200 \times 30\%$ )	60
Beneficio fiscale su perdite Ires stimate recuperabili ( $150 \times 33\%$ )	(50)
<b>Oneri fiscali di natura differita a conto economico - voce 22)</b>	<b>10</b>

Pertanto, le rilevazioni contabili sono le seguenti.

*Consolidata B*

	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
SP CII4 - Crediti vs consolidante A per perdite trasferite	60	
CE 22 - Imposte correnti sul reddito		60

Per rilevare il provento di 60 ( $200 \times 30\%$ ) dovuto al riconoscimento del corrispettivo a *forfait* sulla perdita di 200 trasferita alla consolidante A.

*Consolidata C*

	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
SP CII4 - Crediti vs consolidante A per perdite trasferite	30	
CE 22 - Imposte correnti sul reddito		30

Per rilevare il provento di 30 ( $100 \times 30\%$ ) dovuto al riconoscimento del corrispettivo a *forfait* sulla perdita di 100 trasferita alla consolidante A.

*Consolidante A*

	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
CE 22 - Imposte correnti sul reddito	33	
SP D12 - Debiti tributari Ires		33

Per rilevare l'imposta Ires corrente di competenza sul reddito imponibile trasferito al gruppo ( $33 = 100 \times 33\%$ ).

	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
SP D12 - Debiti tributari Ires	33	
CE 22 - Imposte differite sul reddito	60	
SP CII4-ter - Imposte anticipate per perdite Ires a nuovo	50	
CE 22 - Imposte correnti sul reddito		50
CE 22 - Imposte correnti sul reddito		3
SP D9 - Debiti vs B per perdite trasferite		60
SP D9 - Debiti vs C per perdite trasferite		30

Per rilevare il debito ( $90 = 60 + 30$ ) del prezzo riconosciuto a fronte del ricevimento di perdite Ires dalle

consolidate, il provento (3) pari alla differenza tra le imposte correnti relative al proprio reddito ( $33 = 100 \times 33\%$ ) e il costo sostenuto (30) per l'acquisizione della parte di perdite delle consolidate (100) utilizzate in abbattimento del reddito imponibile di A, il beneficio fiscale (50) ragionevolmente recuperabile sulla parte (150) di perdita Ires consolidata complessiva riportabile a nuovo (200).

*5.3.2.4 Esempio 5 - Perdite Ires remunerate con un criterio proporzionale e attribuzione delle perdite residue alla cessazione del regime alle società che le hanno prodotte*

Una soluzione di generale validità consiste nel riconoscere un corrispettivo alle società che hanno prodotto le perdite Ires solo per la parte effettivamente utilizzata a compensazione di redditi imponibili positivi e nell'esercizio in cui tale utilizzo avviene, attribuendo la remunerazione alle diverse società concorrenti che hanno prodotto le perdite secondo un criterio strettamente proporzionale, ossia attribuendo gli utilizzi delle perdite alle diverse società in proporzione al rapporto tra la perdita prodotta dalla singola società e le perdite totali prodotte per singolo esercizio e per tipologia di perdita (illimitatamente riportabili o riportabili nei cinque esercizi successivi).

In tal caso, sarà fondamentale, per dare certezza ai rapporti infragrupo, prevedere espressamente l'ordine di utilizzo delle perdite, poiché la legge non vincola la consolidante a seguire un criterio univoco, lasciandola libera di attribuire un ordine di utilizzo personalizzato. Un criterio logico da esplicitare nel Regolamento di gruppo potrebbe essere quello di dare priorità di utilizzo alle perdite Ires utilizzabili in periodi limitati di tempo rispetto a quelle riportabili senza limiti di tempo.

Quando opera un criterio di remunerazione delle perdite di tipo proporzionale, è più probabile che sia previsto il riconoscimento di un prezzo pari all'aliquota piena, applicata alla parte di perdita utilizzata nell'esercizio, non valendo le considerazioni sopra esposte, per il caso delle perdite remunerate a *forfait*, in merito ai vantaggi di tipo economico-finanziario che potrebbero spingere la singola società ad accettare remunerazioni inferiori a quelle calcolate ad aliquota piena. Tuttavia le pattuizioni infragrupo sono libere di prevedere aliquote di remunerazione minori, eventualmente influenzate da situazioni di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c..

Il criterio di attribuzione delle perdite residue alla data di cessazione del regime, in

coerenza con il criterio di remunerazione proporzionale delle perdite nell'esercizio del loro utilizzo, potrebbe essere di attribuire le perdite residue alle società che le hanno prodotte secondo un criterio anch'esso proporzionale, ossia sulla base del rapporto tra la perdita prodotta dalla singola società e le perdite totali prodotte per singolo esercizio e per tipologia di perdita che si intende retrocedere.

Se gli accordi infragruppo prevedono tale criterio di attribuzione delle perdite residue, è a maggior ragione estremamente opportuno prevedere pattuizioni che stabiliscano le priorità di utilizzo delle perdite Ires in costanza di consolidato nazionale, al fine di garantire la restituzione ai soggetti che fuoriescono dal consolidato di perdite dagli stessi prodotte, che abbiano la stessa qualità, quanto a periodo di formazione e a natura illimitatamente riportabile o meno, di quelle a suo tempo apportate.

In tal caso, diversamente dall'Esempio 4, l'onere di valutare l'iscrivibilità in bilancio dei benefici fiscali connessi alle perdite Ires consolidate riportabili a nuovo, compete alle società che hanno prodotto le perdite, per la parte di loro spettanza proporzionale, in quanto gli effetti del potenziale futuro risparmio d'imposta incidono economicamente e finanziariamente sulle società che le hanno prodotte sia nel periodo di vigenza del consolidato, sia successivamente.

Tuttavia, un residuo effetto economico sul conto economico della consolidante vi sarà quando, fermo restando il criterio proporzionale di attribuzione degli utilizzi delle perdite e della loro attribuzione alla cessazione del regime, sia concordata un'aliquota di remunerazione delle perdite inferiore (es. 30%) a quella nominale di legge (33%). In tal caso, infatti, il differenziale tra le due aliquote ( $3\% = 33\% - 30\%$ ) genera un provento tributario in capo alla consolidante, la quale riconosce compensi ad aliquota scontata alle consolidate (30%) e utilizza le perdite ad aliquota piena (33%) nei confronti dell'Erario. In tale evenienza anche la consolidante non potrà esimersi, nel proprio bilancio d'esercizio, di valutare la ragionevole certezza del futuro recupero del differenziale di aliquota che lucra (3%) sulle perdite Ires consolidate utilizzabili in esercizi futuri.

Nel seguente esempio i dati sono gli stessi dell'Esempio 4, ma diversi sono gli effetti sulla fiscalità delle singole società, per effetto di pattuizioni infragruppo che

CONSIGLI NAZIONALI DOTTORI COMMERCIALISTI E RAGIONIERI  
 COMMISSIONE PER I PRINCIPI CONTABILI

prevedono:

- il criterio di remunerazione proporzionale delle perdite utilizzate nell'esercizio;
- l'attribuzione proporzionale delle perdite Ires residue alla data cessazione della tassazione di gruppo alle società che le hanno prodotte;
- un'aliquota di remunerazione delle perdite cedute alla consolidante nel periodo di vigenza del regime pari all'aliquota nominale Ires (33%).

Esempio perdite prodotte in costanza di operatività del regime del consolidato nazionale attribuite con criterio proporzionale

Descrizione	A	B	C	Impon.+(-) compl.vo globale <i>d = a+b+c</i>	Utilizzo perdite <i>e</i>	Impon. + (-) netto <i>f = d+e</i>	Perdite lorde totali <i>g = b+c</i>	Perdite Ires a nuovo
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>					
<b>ESERCIZIO X</b>								
Reddito/(perdita)	100	(200)	(100)	(200)	n/a	(200)	(300)	(200)
<i>peso percentuale perdite su perdite lorde totali</i>	<i>n/a</i>	<i>66,67%</i>	<i>33,33%</i>				<i>100%</i>	
<b>ESERCIZIO X + 1</b>								
Reddito/(perdita)	400	(100)	(400)	(100)	n/a	(100)	(500)	(300)
<i>peso percentuale perdite su perdite lorde totali</i>	<i>n/a</i>	<i>20,00%</i>	<i>80,00%</i>				<i>100%</i>	
<b>ESERCIZIO X + 2</b>								
Reddito/(perdita)	300	(50)	(100)	150	(150)	0	(150)	(150)
<i>peso percentuale perdite su perdite lorde totali</i>	<i>n/a</i>	<i>33,33%</i>	<i>66,67%</i>				<i>100%</i>	
<b>Totale</b>	<b>800</b>	<b>(350)</b>	<b>(600)</b>				<b>(950)</b>	

A = consolidante; B e C = consolidate

Calcolo dei compensi e attribuzione delle perdite residue alle società  
che le hanno prodotte secondo un criterio proporzionale

Descrizione	A	B	C	Totale	
<b>ESERCIZIO X</b>					
Perdite totali esercizio X	0	(200)	(100)	(300)	<i>a</i>
<b>Calcolo del compenso spettante a B e C per le perdite trasferite:</b>					
perdite eserc. X compensate con reddito coevo	0	(67)	(33)	(100)	<i>b</i>
<i>compenso per le perdite utilizzate nell'esercizio X (33%)</i>	<i>0</i>	<i>(22)</i>	<i>(11)</i>	<i>(33)</i>	<i>b x 33%</i>
<b>Stima delle attività per imposte differite sulle perdite Ires residue:</b>					
totale perdite residue alla fine eserc. X	0	(133)	(67)	(200)	<i>c = a-b</i>
<i>potenziale beneficio fiscale sulle perdite Ires residue (33%)</i>	<i>0</i>	<i>(44)</i>	<i>(22)</i>	<i>(66)</i>	<i>d = cx33%</i>
perdite recuperabili con ragionevole certezza	0	(100)	(50)	(150)	<i>e</i>
<i>beneficio fiscale su perdite Ires residue iscrivibile a bilancio (33%)</i>	<i>0</i>	<i>(33)</i>	<i>(17)</i>	<i>(50)</i>	<i>f = ex33%</i>

Nell'esercizio X le società consolidate B e C ricevono un compenso per la cessione alla consolidante delle perdite prodotte non commisurato all'intero importo delle perdite trasferite (-100-200), ma alla parte di esse utilizzate nell'esercizio in compensazione del reddito coevo imponibile positivo di A<sup>59</sup> (100). L'utilizzo delle perdite effettuato nell'esercizio dalla consolidante (100) è attribuito a B e a C in proporzione al peso delle perdite prodotte da ciascuna nell'esercizio X (B: -200; C: -100) sul totale delle perdite prodotte (-300); cosicché l'utilizzo di 100 è attribuito a B per 67 (100x200/300) e a C per 33 (100x100/300), conseguentemente il corrispettivo attribuito a B è di 22 (67x33%) e a C di 11 (33x33%). Le consolidate B

<sup>59</sup> L'analisi svolta nel testo è ovviamente valida anche nel caso di utilizzo di parte delle perdite di B e C con redditi imponibili di altre società consolidate.

e C rilevano in bilancio nell'esercizio X un credito verso A in contropartita di proventi tributari (di natura corrente) a conto economico (voce 22), mentre la consolidante A rileverà debiti verso B e C e una riduzione del debito d'imposta verso l'Erario.

Se la circolazione delle informazioni all'interno del gruppo non è ben organizzata e procedurizzata, potrebbe avvenire che le consolidate B e C non ricevono dalla consolidante la notizia dell'utilizzabilità di parte delle loro perdite trasferite prima della data di approvazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori, in tal caso, il bilancio d'esercizio non potrà contenere un credito verso la consolidante a fronte di un provento tributario corrente a conto economico, ma, nella misura in cui è possibile prevedere con ragionevole certezza che le perdite saranno utilizzate, un'attività per imposte differite a fronte di un provento tributario differito (voce 22). Se la ragionevole certezza del recupero non c'è, il provento connesso alla parte di perdite utilizzate dalla consolidante (100) sarà iscritto nell'esercizio successivo X + 1, quando il provento è divenuto certo.

La fiscalità differita attiva sulle perdite residue consolidate dell'esercizio X di 200 (300-100), sebbene nei confronti dell'Erario il riporto spetti ad A nel periodo di vigenza del consolidato, influenza economicamente e finanziariamente unicamente B e C, poiché il beneficio del relativo recupero, se avverrà in costanza di consolidato, sarà attribuito interamente a B e C, se avverrà dopo la cessazione del regime, sarà comunque di pertinenza di B e C, che riceveranno la titolarità delle perdite nei confronti dell'Erario alla cessazione del regime per effetto degli accordi infragruppo.

Le consolidate B e C dovranno quindi valutare se iscrivere attività per imposte differite attive sulla perdita consolidata riportabile a nuovo di 200 loro attribuibile sulla base del criterio proporzionale. In particolare, la perdita di 200 produrrà benefici a B e a C in proporzione al peso delle perdite di ciascuna (200+100) sulle perdite totali prodotte nell'esercizio X (300), conseguentemente la perdita riferibile a B è di 133 ( $200 \times 66,67\%$ ) e a C di 67 ( $200 \times 33,33\%$ )<sup>60</sup>.

---

<sup>60</sup> Si osservi che tale calcolo individua anche le perdite che sarebbero retrocedute a B e C

Il beneficio fiscale potenziale complessivo di 66 (200x33%) sarebbe attribuito a B per 44 (66x66,67%) e a C per 22 (66x33,33%), la cui iscrizione nei bilanci d'esercizio di B e C dipende dalla valutazione della ragionevole certezza del futuro recupero della perdita a nuovo a mezzo della compensazione con:

- a. i futuri redditi imponibili complessivi consolidati dei due esercizi residui di validità dell'opzione per la tassazione di gruppo (X+1 e X+2);
- b. i futuri redditi imponibili di B e C prevedibilmente conseguibili dopo la scadenza del triennio di validità, nel caso di mancato rinnovo dell'opzione (X+3 e segg.);
- c. i futuri redditi imponibili consolidati successivi al triennio di durata del regime, nel caso alla scadenza si rinnovi l'opzione per la tassazione di gruppo (X+3 e segg.).

Ovviamente, le previsioni inerenti ai punti b. e c. non si rendono necessarie se i redditi imponibili complessivi globali dei due esercizi residui di validità della tassazione di gruppo sono sufficienti al completo utilizzo della perdita. Se ciò non dovesse avvenire, si incontra la difficoltà di prevedere se alla scadenza del triennio si rinnovi o meno l'opzione per il consolidato e quindi ci si trovi o meno nel caso b. o c. che precede, a meno che non esistano accordi preventivi di tipo vincolante in merito al rinnovo dell'opzione. Tuttavia, se le consolidate B e C fossero in grado di supportare previsioni che evidenzino che la parte di perdita loro attribuibile sarebbe comunque utilizzabile sia nel caso che si rinnovi l'opzione, che in quello di mancato rinnovo, l'iscrizione del beneficio fiscale potrebbe in teoria comunque avvenire.

Si ribadisce, anche in tal caso, l'estrema difficoltà valutativa e la necessità di complessi supporti di pianificazione fiscale di gruppo ed individuali per poter verificare il requisito della ragionevole certezza del futuro recupero della perdita ai fini dell'iscrizione della fiscalità differita.

Si ipotizza, in merito all'esempio, che l'orizzonte temporale di valutazione di B e di C non vada oltre l'esercizio X + 2 per carenza di piani economico finanziari attendibili da cui desumere i futuri redditi imponibili di B e di C e delle altre società

---

nell'esercizio X + 1 in caso di interruzione anticipata del regime di tassazione di gruppo.

consolidate nei periodi successivi.

Supponendo che i redditi stimati con ragionevole attendibilità per gli esercizi X + 1 e X + 2, sulla base di adeguati piani economico-finanziari dell'intero gruppo, siano quelli presentati nella precedente tabella di esposizione dell'esempio, nell'esercizio X + 2 si utilizzeranno perdite riportabili a nuovo consolidate per 150, che, secondo un criterio di utilizzo delle perdite di tipo F.i.f.o. (*first in first out*), costituiscono un parziale utilizzo della perdita di 200 dell'esercizio X. Gli utilizzi futuri per 150 sono attribuibili a B per 100 ( $150 \times 66,67\%$ ) e a C per 50 ( $150 \times 33,33\%$ ), conseguentemente B rileverà attività per benefici fiscali su perdite Ires consolidate a nuovo per 33 ( $100 \times 33\%$ ) e C per 17 ( $50 \times 33\%$ ). In tal caso, B e C non rileveranno un credito verso A nell'esercizio X, poiché non si tratta di un credito venuto ad esistenza, ma di una vera e propria attività per imposte anticipate su perdite consolidate a nuovo il cui beneficio ricade sulle consolidate B e C per il tramite della consolidante A e per effetto degli accordi infragruppo inerenti. Nell'esercizio X + 2, quando l'utilizzo avverrà, le consolidate B e C rileveranno il credito verso la consolidante in contropartita dell'azzeramento dell'attività per imposte anticipate iscritta nell'esercizio X, salva ogni differenza tra utilizzo effettivo e previsto della perdita.

Le scritture contabili saranno pertanto le seguenti.

#### *Consolidata B*

	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
SP CII4 - Crediti vs A per perdite trasferite utilizzate	22	
CE 22 - Imposte correnti sul reddito		22
SP CII4ter - Crediti per imposte anticipate su perdite a nuovo	33	
CE 22 - Imposte differite sul reddito		33

Per rilevare il compenso maturato (22) sulla parte di perdita trasferita alla consolidante compensata con redditi imponibili coevi (67) e la fiscalità differita attiva sulla parte di perdita consolidata a nuovo (200) di pertinenza della società B (133) giudicata recuperabile (100) in futuro.

CONSIGLI NAZIONALI DOTTORI COMMERCIALISTI E RAGIONIERI  
COMMISSIONE PER I PRINCIPI CONTABILI

*Consolidata C*

	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
SP CII4 - Crediti vs A per perdite trasferite utilizzate	11	
CE 22 - Imposte correnti sul reddito		11
SP CII4-ter - Crediti per imposte anticipate su perdite a nuovo	17	
CE 22 - Imposte differite sul reddito		17

Per rilevare il compenso maturato (11) sulla parte di perdita trasferita alla consolidante compensata con redditi imponibili coevi (33) e la fiscalità differita attiva sulla parte di perdita consolidata a nuovo (200) di pertinenza della società C (67) giudicata recuperabile (50) in futuro.


*Consolidante A*

	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
CE 22 - Imposte correnti sul reddito	33	
SP D12 - Debiti tributari Ires		33
SP D12 - Debiti tributari Ires	33	
SP D9 - Debiti vs B per perdite trasferite		22
SP D9 - Debiti vs C per perdite trasferite		11

Per rilevare l'imposta Ires corrente di competenza sul reddito imponibile trasferito al gruppo (33 = 100x33%). Per rilevare il debito verso le consolidate B e C (22+11) per il beneficio fiscale trasferito alla consolidante utilizzato ad abbattimento del debito d'imposta della consolidante.

5.3.3 *Albero delle decisioni per l'iscrizione del beneficio su perdite Ires*

Albero delle decisioni per stabilire se il beneficio fiscale su perdite Ires deve essere o meno iscritto nel bilancio d'esercizio



**Legenda**

Il diagramma di flusso evidenzia la casistica inerente alla decisione se iscrivere o meno il beneficio fiscale connesso a una perdita Ires di una società aderente. Non specifica invece la classificazione in bilancio e gli elementi per la quantificazione del beneficio (in diversi casi dipendenti dalle previsioni contrattuali infragruppo), per tali aspetti si rinvia alla disamina effettuata nei parr. da 5.3 a 5.3.2.4.

(\*) Più occorre spingere l'orizzonte temporale in avanti, maggiore sarà il numero delle variabili in gioco (redditi futuri di altre società aderenti alla tassazione di gruppo, rinnovo o meno dell'opzione) e, conseguentemente, più probabile sarà l'assenza del requisito della ragionevole certezza del futuro recupero della perdita in futuro. Un requisito di base per poter valutare tale requisito è la redazione, da parte della consolidante, di attendibili piani economico-finanziari e di attendibili previsioni sui futuri redditi imponibili relativamente a tutti i soggetti appartenenti al gruppo.

(\*\*) Tale eventualità vale esclusivamente per una società consolidata che riceve dalla consolidante un corrispettivo definitivo per il trasferimento della perdita Ires, non per la consolidante, che deve sempre valutare la recuperabilità della perdita rispetto alla sua utilizzabilità con redditi Ires consolidati futuri; ciò perché è la consolidante a mantenere il rapporto diretto con l'Erario.

#### **5.4 Il trattamento contabile delle rettifiche di consolidamento**

Come precedentemente illustrato<sup>61</sup>, l'art. 122 del Tuir prevede che, dopo aver sommato algebricamente il reddito complessivo netto determinato ai fini Ires dalle singole società aderenti nelle singole dichiarazioni dei redditi da ciascuna autonomamente redatte, la consolidante apporti a tale somma algebrica le seguenti tre rettifiche di consolidamento:

- a. una variazione in diminuzione per un importo corrispondente alla quota imponibile (5%) degli utili distribuiti dalle società consolidate a qualsiasi altra società aderente alla tassazione di gruppo. Tale rettifica consente di eliminare la doppia imposizione Ires sul 5% dei dividendi che la società percipiente subirebbe in assenza di consolidato nazionale;
- b. una variazione in diminuzione o in aumento conseguente alla rideterminazione a livello consolidato del pro-rata patrimoniale di indeducibilità degli interessi passivi, già calcolato da ciascuna società consolidata ai sensi dell'articolo 97 Tuir ai fini della determinazione del proprio reddito imponibile;
- c. una variazione in diminuzione, per un ammontare corrispondente alla plusvalenza fiscale realizzata dal cedente in una vendita di beni in regime di neutralità dei trasferimenti infragruppo di cui all'articolo 123 del Tuir. La variazione in diminuzione che deve operare la consolidante corrisponde alla differenza tra il valore di libro e quello fiscale dei beni trasferiti in capo al cessionario in neutralità al momento dell'acquisto.

Gli effetti di tali rettifiche determinano benefici o svantaggi che possono restare in capo alla consolidante ovvero ripartirsi tra le società del gruppo sulla base degli accordi tra le parti, eventualmente formalizzati in apposito Regolamento di consolidamento.

Le tre rettifiche di consolidamento previste dalla norma, sebbene accomunate dall'essere variazioni da apportare all'aggregato dei redditi imponibili delle singole

---

<sup>61</sup> Si vedano parr. 3.3 e segg. .

società aderenti, presentano diversità sostanziali da tenere in considerazione nell'attribuirne gli effetti a una società piuttosto che a un'altra.

#### ***5.4.1 La rettifica relativa alla quota imponibile degli utili distribuiti***

La rettifica consistente nella variazione in diminuzione pari alla quota imponibile degli utili distribuiti da società consolidate ad altre società aderenti, costituisce un beneficio di natura economica permanente per il gruppo di imprese aderenti, in grado cioè di ridurre il reddito imponibile complessivo consolidato, senza che il beneficio possa essere annullato da successive variazioni di segno opposto (in aumento) negli esercizi seguenti.

Il beneficio non si annulla anche nel caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di mancato rinnovo dell'opzione<sup>62</sup>.


Per quanto il Regolamento di gruppo possa contenere previsioni diverse per tenere conto di situazioni specifiche e della contrattazione fra le parti, in linea di principio, il vantaggio fiscale della rettifica di consolidamento dovrebbe essere attribuito alla società che ha ricevuto l'utile e lo ha fatto concorrere alla determinazione del proprio reddito imponibile in misura pari al 5% di quanto distribuito. Il senso della rettifica è infatti quello di eliminare il fenomeno della parziale doppia imposizione (nei limiti del 5%) sugli utili distribuiti dalle società di capitali all'interno del perimetro di consolidamento fiscale.

##### ***5.4.1.1 Esempio 6 – La rettifica di consolidamento relativa alla quota imponibile degli utili distribuiti***

Si abbia un gruppo di società aderenti alla tassazione di gruppo così formato.

---

<sup>62</sup> Si veda parr. 3.11 e segg. .



La controllata C distribuisce nell'esercizio utili alla partecipante B per 120 e alla consolidante A per 40. A e B hanno incluso il 5% di tali utili, pari rispettivamente a 2 (40x5%) e a 6 (120x5%), nel proprio reddito imponibile trasferito alla consolidante. Il beneficio dell'esclusione dall'imponibile consolidato del 5% degli utili distribuiti è attribuito alle società che li hanno percepiti. La liquidazione dell'Ires di gruppo e l'attribuzione del carico tributario alle tre società facenti parte del gruppo è sintetizzato nel seguente prospetto. Per semplicità non si inseriscono le variabili relative agli acconti, alle eccedenze d'imposta, alle ritenute e ai crediti d'imposta trasferiti.

Descrizione	A	B	C	Totale	
Reddito (perdita) Ires al netto perdite a nuovo ante consolidato	400	200	300	900	a
Aliquota	33%	33%	33%	33%	b
<b>Ires corrente al lordo rettifiche di consolidamento</b>	<b>132</b>	<b>66</b>	<b>99</b>	<b>297</b>	c = a x b
<b>Rettifiche di consolidamento</b>					
<b>Esclusione 5% utili distribuiti:</b>					
- utili distribuiti nell'esercizio da C ad A e B	40	120	0	160	d
- rettifica 5% dividendi distribuiti	(2)	(6)	0	(8)	e = d x 5%
<b>Rettifica pro-rata patrimoniale</b>	0	0	0	0	f
<b>Rettifica per trasferimenti neutrali</b>	0	0	0	0	g
<b>Totale rettifiche di consolidamento</b>	<b>(2)</b>	<b>(6)</b>	<b>0</b>	<b>(8)</b>	h = e + f + g
Aliquota	33%	33%	33%	33%	i
<b>Maggiore / (minore) Ires per rettifiche di consolidamento</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>0</b>	<b>(3)</b>	l = h x i
<b>Totale reddito / (perdita) Ires al netto rettifiche di consolidamento</b>	<b>398</b>	<b>194</b>	<b>300</b>	<b>892</b>	m = a + h
Aliquota	33%	33%	33%	33%	n
<b>Ires corrente al netto rettifiche di consolidamento</b>	<b>131</b>	<b>64</b>	<b>99</b>	<b>294</b>	o = mxn = c+l

Le rilevazioni contabili sono pertanto le seguenti.

### Consolidata C

	Dare	Avere
CE 22 - Imposte correnti sul reddito	99	
SP D11 - Debiti vs A consolidato fiscale		99

Per rilevare il proprio onere fiscale per Ires corrente ed il relativo debito verso la consolidante

CONSIGLI NAZIONALI DOTTORI COMMERCIALISTI E RAGIONIERI  
 COMMISSIONE PER I PRINCIPI CONTABILI

*Consolidata B*

	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
CE 22 - Imposte correnti sul reddito	66	
SP D11 - Debiti vs A consolidato fiscale		66
SP D11 - Debiti vs A consolidato fiscale	2	
CE 22 - Imposte correnti sul reddito		2

Per rilevare il proprio onere fiscale per Ires corrente ed il relativo debito verso la consolidante, nonché per rilevare il minore onere fiscale per Ires corrente pari a 2 conseguente alle riduzioni di imponibile Ires di gruppo dovute all'esenzione del 5% dei dividendi e contestualmente rilevare il minor debito verso la consolidante A. L'importo di 2 è dato da:  $6 \times 33\% = 1,98$  arrotondato a 2.

*Consolidante A*

	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
CE 22 - Imposte correnti sul reddito	132	
SP D12 - Debiti tributari Ires		132
SP D12 - Debiti tributari Ires	1	
CE 22 - Imposte correnti sul reddito		1
SP CII2 - Credito verso B consolidato fiscale	66	
SP D12 - Debiti tributari Ires		66
SP D12 - Debiti tributari Ires	2	
SP CII2 - Credito verso B consolidato fiscale		2
SP CII2 - Credito verso C consolidato fiscale	99	
SP D12 - Debiti tributari Ires		99

Per rilevare il proprio onere fiscale per Ires corrente (132) ed il relativo debito verso l'Erario, nonché per rilevare il minore onere fiscale per Ires corrente pari a 1 ( $2 \times 33\% = 0,66$  arrotondato a 1) conseguente alle riduzioni di imponibile Ires di gruppo dovute all'esenzione del 5% dei dividendi e il debito tributario per le imposte sugli imponibili delle consolidate B e C (99+66) al netto del beneficio dell'esenzione del 5% degli utili distribuiti attribuito alla consolidata B.

**5.4.2 *La rettifica di consolidamento relativa alla rideterminazione del pro-rata patrimoniale***

La rettifica in aumento o in diminuzione del reddito consolidato conseguente alla rideterminazione del pro-rata patrimoniale di ineducibilità degli interessi passivi per ogni singola società costituisce uno svantaggio o un vantaggio di natura economica tendenzialmente permanente acquisito dal "gruppo".

Lo svantaggio o il vantaggio può essere annullato solo nel caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo per il venir meno del requisito del controllo o

per uno degli altri motivi previsti dalla norma<sup>63</sup>. In tal caso, la consolidante deve operare una variazione del proprio reddito imponibile di importo uguale e di segno contrario a quella a suo tempo operata. Non così in caso di mancato rinnovo dell'opzione per la tassazione di gruppo, eventualità che non comporta l'annullamento delle rettifiche dovute alla rideterminazione del pro-rata patrimoniale<sup>64</sup>.

La rettifica, essendo connessa all'eliminazione dal calcolo del pro-rata delle partecipazioni Pex aderenti al consolidato e degli utili distribuiti da queste ultime alle singole partecipanti nei confronti delle quali si determina il pro-rata, dovrebbe essere attribuita alla società nei confronti della quale si determina una variazione di pro-rata. In ogni caso, il Regolamento di gruppo potrebbe tenere in considerazione situazioni non prevedibili *a priori*, che esulano dal presente lavoro.

#### 5.4.2.1 Esempio 7 – La rettifica di consolidamento relativa alla rideterminazione del pro-rata di indeducibilità degli interessi passivi

Si supponga la medesima situazione dell'Esempio 6 che precede a cui si aggiunge la rettifica di consolidamento relativa al pro-rata di indeducibilità degli interessi passivi, che ha determinato maggiori interessi deducibili in capo a B per 60 e minori interessi deducibili in capo alla consolidante A per 20, con un effetto netto sul reddito complessivo consolidato che ne determina una riduzione di 40 (20-60).

Descrizione	A	B	C	Totale	
Reddito (perdita) Ires al netto perdite a nuovo ante consolidato	400	200	300	900	a
Aliquota	33%	33%	33%	33%	b
<b>Ires corrente al lordo rettifiche di consolidamento</b>	<b>132</b>	<b>66</b>	<b>99</b>	<b>297</b>	c = a x b
<b>Rettifiche di consolidamento</b>					
<b>Esclusione 5% utili distribuiti:</b>					
- utili distribuiti nell'esercizio da C ad A e B	40	120	0	160	d
- rettifica 5% dividendi distribuiti	(2)	(6)	0	(8)	e = d x 5%
- minore imposta Ires su esclusione 5% utili distribuiti	(1)	(2)	0	(3)	f = e x 33%
<b>Rettifica pro-rata patrimoniale</b>					
- (maggiori)/minori interessi deducibili	20	(60)	0	(40)	g
- rettifica imposte per variazione pro-rata patrimoniale	7	(20)	0	(13)	h = g x 33%
<b>Rettifica per trasferimenti neutrali</b>	0	0	0	0	
<b>Totale rettifiche di consolidamento</b>	<b>18</b>	<b>(66)</b>	<b>0</b>	<b>(48)</b>	i = e + g
Aliquota	33%	33%	33%	33%	l
<b>Maggiore / (minore) Ires per rettifiche di consolidamento</b>	<b>6</b>	<b>(22)</b>	<b>0</b>	<b>(16)</b>	m = ix33% = f+h
<b>Totale reddito / (perdita) Ires al netto rettifiche di consolidamento</b>	<b>418</b>	<b>134</b>	<b>300</b>	<b>852</b>	n = a + i
Aliquota	33%	33%	33%	33%	o
<b>Ires corrente al netto rettifiche di consolidamento</b>	<b>138</b>	<b>44</b>	<b>99</b>	<b>281</b>	p = nxo = c+m

<sup>63</sup> Si veda par. 3.11.1.

<sup>64</sup> Cfr. par. 3.11.2.

Le rilevazioni contabili sono identiche a quelle dell'Esempio 6, eccetto che per l'ulteriore rilevazione degli effetti della rettifica inerente al pro-rata patrimoniale, attribuita alle società il cui pro-rata è stato rettificato in sede di consolidato. Pertanto, alla consolidante A è attribuito lo svantaggio di minori interessi passivi deducibili per 7 (20x33%) e alla consolidata B il beneficio di maggiori interessi passivi deducibili per 20 (60x33%). Di seguito si presentano solo le ulteriori scritture contabili rispetto all'Esempio 6.

#### *Consolidata B*

	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
SP D11 – Debiti vs A consolidato fiscale	20	
CE 22 – Imposte correnti sul reddito		20

Per rilevare il beneficio fiscale conseguente alla rideterminazione del pro-rata patrimoniale di pertinenza della consolidata B per 20 (60x33%).

#### *Consolidante A*

	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
CE 22 – Imposte correnti sul reddito	7	
SP D12 – Debiti tributari Ires		7

Per rilevare lo svantaggio fiscale conseguente alla rideterminazione del pro-rata patrimoniale di pertinenza della consolidante A per 7 (20x33%).

### ***5.4.3 Le rettifiche di consolidamento relative al regime di neutralità dei trasferimenti di beni infragruppo***

Il trasferimento di beni in regime di neutralità fiscale, diversamente, dalle altre due rettifiche di consolidamento, non determina effetti economici permanenti positivi o negativi per il “gruppo”, ma solo effetti di natura finanziaria, consentendo di evitare che il “gruppo” nel suo complesso anticipi imposte all’Erario nell’esercizio in cui il bene è venduto, che sarebbero recuperate negli esercizi successivi.

Infatti, la *ratio* della norma che consente, su base opzionale, il trasferimento di beni in regime di continuità dei valori fiscali tra le società del gruppo è quella di evitare che il “gruppo” nel complesso debba versare maggiore Ires in un esercizio, sulla plusvalenza realizzata dal cedente, per poi risparmiare Ires negli esercizi successivi attraverso il realizzo (i.e. maggiori ammortamenti o minori plusvalenze in caso di successiva cessione) del bene da parte della società cessionaria.

Per ottenere tale risultato la società consolidante deve effettuare nella dichiarazione dei redditi del consolidato una variazione in diminuzione per un importo corrispondente alla plusvalenza fiscale determinatasi in capo alla cedente, mentre la società consolidata cessionaria deve effettuare, all'atto della determinazione del proprio reddito imponibile, una variazione in aumento, rettificando gli ammortamenti contabili per un importo pari alla differenza tra la quota di ammortamento calcolata sul valore lordo di libro (costo di acquisto) e quella calcolata sul valore fiscalmente riconosciuto, pari al valore fiscale presso la cedente prima della cessione in neutralità.

Tali variazioni sul reddito, in diminuzione sull'imponibile di gruppo e in aumento sull'imponibile proprio della cessionaria, annullano gli effetti che la cessione genera sul reddito del "gruppo".

Il beneficio finanziario si annulla in unica soluzione quando il bene ceduto in neutralità è successivamente ceduto non in neutralità, oppure in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di mancato rinnovo dell'opzione anche con riferimento a una sola delle due società coinvolte (cedente e cessionaria)<sup>65</sup>.

In altri termini, l'importo della plusvalenza realizzata dalla cedente nell'esercizio della vendita misura, a livello di "gruppo" nel suo complesso, una differenza temporanea, con conseguente iscrizione di imposte differite passive, che si annulla successivamente per effetto della deduzione di minori ammortamenti, dell'imponibilità di maggiori plusvalenze in caso di successiva cessione o per la decadenza *ex lege* della sospensione della tassazione della plusvalenza nei casi di interruzione anticipata e mancato rinnovo del regime del consolidato nazionale.

In assenza di altri fattori che possano influenzare le scelte delle società aderenti, tenuto conto di quanto sopra, gli accordi infragruppo dovrebbero prevedere che le imposte in un primo tempo risparmiate dal "gruppo" sulla plusvalenza realizzata dalla cedente del bene in neutralità, siano riconosciute:

- alla società cessionaria del bene in neutralità negli esercizi in cui sarà tenuta a corrispondere maggiori imposte in relazione alternativamente a:

---

<sup>65</sup> Cfr. parr. 3.11 e segg. .

- minori ammortamenti deducibili calcolati su valori fiscali inferiori a quelli civili;
- maggiori plusvalenze (o minori minusvalenze) all'atto della successiva cessione del bene a terzi o a società aderenti al consolidato non in regime di neutralità;
- alla società consolidante nel caso in cui, per effetto dell'interruzione anticipata o del mancato rinnovo dell'opzione del regime di tassazione di gruppo, sia chiamata ad operare una variazione in aumento del proprio reddito imponibile pari alla residua differenza tra valore contabile e valore fiscalmente riconosciuto del bene ceduto in neutralità.

Tale risultato si può realizzare secondo una delle due seguenti soluzioni adottabili mediante specifici accordi infragruppo:

- a. la consolidante riconosce il beneficio fiscale della sospensione della tassazione della plusvalenza alla società cedente in neutralità, la quale è poi chiamata a retrocedere il beneficio alle società (consolidante o cessionaria) che, negli esercizi successivi, subiscono lo svantaggio di conseguire maggiori imponibili Ires propri;
- b. la consolidante trattiene per sé il beneficio fiscale della sospensione della tassazione della plusvalenza realizzata dalla cedente, per poi riconoscerlo alla cessionaria che, negli esercizi successivi, subisce lo svantaggio di conseguire maggiori imponibili Ires o utilizzarlo a fronte di maggiori imponibili propri nell'esercizio di interruzione anticipata o mancato rinnovo della tassazione di gruppo.

Nei due esempi che seguono si analizzano gli effetti contabili generati dalle due soluzioni contrattuali sopra sinteticamente descritte applicate ad una cessione di un bene strumentale materiale in continuità di valori fiscali effettuata dalla consolidata B alla consolidata C (consolidante A).

I dati della cessione in neutralità sono i seguenti. Non si tiene conto, per semplicità, dell'applicazione ai fini fiscali della metà dell'aliquota di ammortamento nell'esercizio dell'entrata in funzione del bene.

CONSIGLI NAZIONALI DOTTORI COMMERCIALISTI E RAGIONIERI  
 COMMISSIONE PER I PRINCIPI CONTABILI

Dati relativi ad una cessione in neutralità fiscale di un bene dalla consolidata B alla consolidata C					
Descrizione	A	B	C		
			Valori contabili <i>a</i>	Valori fiscali <i>b</i>	Delta <i>c = a - b</i>
Valore lordo di libro coincidente con il valore lordo fiscale (Fondo di ammortamento prima della cessione in neutralità a C)		2.000			
Valore netto contabile e fiscale presso la cedente B		(800)			
Prezzo di vendita del bene da B a C		1.200			
Plusvalenza di cessione concorrente al reddito di B		3.000			
		1.800			
Valore lordo al momento dell'acquisto (Fondo di ammortamento al momento dell'acquisto)			3.000	2.000	1.000
Valore netto al momento dell'acquisto			0	(800)	800
Aliquota di ammortamento fiscale (per ipotesi uguale a quella civile)			3.000	1.200	1.800
<b>Variazioni di imponibile conseguenti alla cessione in neutralità:</b>			20%	20%	
			ammortamenti		
esercizio X			600	400	200
esercizio X+1	(1.800)		600	400	200
esercizio X+2			600	400	200
<b>Mancato rinnovo dell'opzione dopo la scadenza del primo triennio</b>					
<b>Variazioni di imponibile conseguenti al mancato rinnovo dell'opzione:</b>			riallineamento valori		
Valore lordo del bene all'apertura dell'esercizio X + 3			3.000	3.000	0
(fondo di ammortamento all'apertura dell'esercizio X + 3)			(1.800)	(1.800)	0
Valore netto all'inizio dell'esercizio X + 3			1.200	1.200	0
			ammortamenti		
esercizio X+3		1.200	600	600	0
esercizio X+4			600	600	0

Nell'esercizio X, il primo del triennio:

- la consolidata B trasferisce alla consolidante A un reddito Ires proprio comprensivo della plusvalenza di 1.800 realizzata sulla vendita del bene a C;
- la consolidante A opera una variazione in diminuzione del reddito imponibile consolidato pari alla plusvalenza realizzata da B (1.800);
- la consolidata C opera una variazione in aumento del proprio reddito imponibile per 200, pari alla differenza tra l'ammortamento di 600 (3.000x20%) calcolato sul valore d'acquisto e quello di 400 (2.000x20%) calcolato sul valore fiscalmente riconosciuto del bene.

Nei due esercizi successivi di regime di consolidato nazionale (X+1 e X+2), la consolidata C deve operare variazioni in aumento di imponibile per euro 200 in ciascun esercizio pari alla quota di ammortamento non deducibile. Il totale delle variazioni in aumento del reddito imponibile della società C nel triennio di validità del regime del consolidato ammonta a 600 (200+200+200).

Alla scadenza del primo triennio non viene rinnovata l'opzione per la tassazione di gruppo sia nei confronti di B che di C e, conseguentemente, il beneficio del rinvio dell'imposizione sulla plusvalenza viene revocato attraverso la ripresa a tassazione della residua differenza tra valore contabile del bene e suo valore fiscale alla data di chiusura dell'esercizio X + 2 pari a 1.200, corrispondente all'originaria differenza

temporanea di 1.800 meno gli annullamenti parziali della stessa per 600 dovuti agli ammortamenti non dedotti da B negli esercizi X, X + 1 e X + 2<sup>66</sup>. Per legge, la variazione in aumento deve essere operata dalla *ex* consolidante A sul proprio reddito imponibile dell'esercizio X + 3. Per effetto dell'annullamento del beneficio del differimento della tassazione della plusvalenza, in capo alla società C il valore fiscale del bene si riallinea al valore contabile di 1.200 (3.000-1.800) all'inizio dell'esercizio X + 3.

L'obiettivo delle due soluzioni proposte è di fare in modo che:

- alla cessionaria C sia riconosciuto il beneficio fiscale delle minori imposte di 594 (1.800x33%) sulla plusvalenza (1.800) fino a concorrenza delle maggiori imposte di 198 (600x33%) sugli ammortamenti non dedotti nel triennio di validità del regime (600);
- il residuo del beneficio fiscale di 396 (594-198) per la sospensione da imposizione della plusvalenza è attribuito alla consolidante A a compensazione delle maggiori imposte per 396 (1.200x33%) da essa dovute sulla variazione in aumento (1.200) che deve operare nell'esercizio X + 3 per effetto del mancato rinnovo dell'opzione.

#### *5.4.3.1 Esempio 8 – Attribuzione temporanea del beneficio connesso alla rettifica per cessioni di beni in neutralità alla società cedente*

Secondo la soluzione ipotizzata al punto a. del precedente paragrafo, gli accordi contrattuali prevedono che la consolidante A in un primo momento riconosce alla società cedente B il beneficio finanziario temporaneo pari alla minore imposta di 594 (1.800x33%) sulla plusvalenza di cessione del bene; tuttavia la società cedente sarà tenuta a retrocedere al “gruppo” il temporaneo beneficio negli esercizi successivi in cui la cessionaria C o la consolidante A, secondo i casi sopra esposti, saranno tenute ad aumentare il proprio reddito imponibile per un importo pari alla plusvalenza a suo tempo realizzata dalla cedente. Ciò comporta per la società B

---

<sup>66</sup> Come specificato nel par. 3.11.2, la decadenza dal beneficio del rinvio della tassazione della plusvalenza a livello di gruppo verrebbe meno anche se il mancato rinnovo avesse riguardato una sola delle società coinvolte nell'operazione di trasferimento in neutralità (B o C).

CONSIGLI NAZIONALI DOTTORI COMMERCIALISTI E RAGIONIERI  
 COMMISSIONE PER I PRINCIPI CONTABILI

l'iscrizione di imposte differite passive nell'esercizio, che saranno corrisposte negli esercizi successivi a C e ad A<sup>67</sup>.

La liquidazione delle imposte e la ripartizione del carico fiscale corrente tra le diverse società del gruppo nell'esercizio X sono rappresentate nella seguente tabella.

Descrizione	A	B	C	Totale	
<b>ESERCIZIO X</b>					
Reddito (perdita) Ires al netto perdite a nuovo ante consolidato	2.000	2.200	300	4.500	a
Aliquota	33%	33%	33%	33%	b
<b>Ires corrente al lordo rettifiche di consolidamento</b>	<b>660</b>	<b>726</b>	<b>99</b>	<b>1.485</b>	c = a x b
<b>Rettifiche di consolidamento</b>					
Esclusione 5% utili distribuiti	0	0	0	0	
Rettifica pro-rata patrimoniale	0	0	0	0	
<b>Rettifiche per trasferimenti neutrali</b>					
- attribuzione variazioni di imponibile	0	(1.800)	0	(1.800)	d
- attribuzione variazioni d'imposta	0	(594)	0	(594)	e = d x 33%
<b>Totale rettifiche di consolidamento</b>	<b>0</b>	<b>(1.800)</b>	<b>0</b>	<b>(1.800)</b>	f = d
Aliquota	33%	33%	33%	33%	g
<b>Maggiore/ (minore) Ires per rettifiche di consolidamento</b>	<b>0</b>	<b>(594)</b>	<b>0</b>	<b>(594)</b>	h = fx33%
<b>Totale reddito/ (perdita) Ires al netto rettifiche di consolidamento</b>	<b>2.000</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>2.700</b>	i = a + f
Aliquota	33%	33%	33%	33%	l
<b>Ires corrente al netto rettifiche di consolidamento</b>	<b>660</b>	<b>132</b>	<b>99</b>	<b>891</b>	m = ixl = c+h

Le scritture contabili nei diversi esercizi da X a X + 3 sono le seguenti.

### Consolidata B

#### Esercizio X

	Dare	Avere
CE 22 - Imposte correnti sul reddito	726	
SP D11 - Debiti vs A consolidato fiscale		726
SP D11 - Debiti vs A consolidato fiscale	594	
CE 22 - Imposte correnti sul reddito		594
CE 22 - Imposte correnti sul reddito	66	
SP D14 - Debiti vs C		66
CE 22 - Imposte differite sul reddito	528	
SP B2 Fondo imposte differite		528

Per la spiegazione delle rilevazioni si veda l'analisi svolta sopra.

<sup>67</sup> La società consolidata C, cessionaria in neutralità, non iscrive imposte differite sulla differenza temporanea pari alla differenza tra valore d'acquisto del bene e valore fiscalmente riconosciuto. Ciò sia perché le future imposte sui minori ammortamenti deducibili non si renderanno dovute per C perché ad essa è trasferito il beneficio del differimento della tassazione sulla plusvalenza, sia perché in sede di prima iscrizione di un bene lo Ias 12 (parr. 22 c) prescrive che "se l'operazione non è una aggregazione di imprese, e non influenza né l'utile contabile né il reddito imponibile, l'impresa ... rilevarebbe la passività o l'attività fiscale differita e rettificherebbe del medesimo importo il valore contabile dell'attività o della passività. Tali rettifiche renderebbero meno trasparente il bilancio. Il presente Principio, quindi, non consente all'impresa di rilevare la passività o l'attività fiscale differita, né in sede di rilevazione iniziale né successivamente".

CONSIGLI NAZIONALI DOTTORI COMMERCIALISTI E RAGIONIERI  
COMMISSIONE PER I PRINCIPI CONTABILI

*Esercizio X + 1*

	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
SP B2 Fondo imposte differite	66	
SP D14 - Debiti vs C		66

Per la spiegazione delle rilevazioni si veda l'analisi svolta sopra.

*Esercizio X + 2*

	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
SP B2 Fondo imposte differite	66	
SP D14 - Debiti vs C		66

Per la spiegazione delle rilevazioni si veda l'analisi svolta sopra.

*Esercizio X + 3*

	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
SP B2 Fondo imposte differite	396	
SP D11- Debiti vs A		396

Per la spiegazione delle rilevazioni si veda l'analisi svolta sopra.

*Consolidata C*

*Esercizio X*

	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
CE 22 - Imposte correnti sul reddito	99	
SP D11 - Debiti vs A consolidato fiscale		99
SP CII 5 - Crediti vs B	66	
CE 22 - Imposte correnti sul reddito		66

Per la spiegazione delle rilevazioni si veda l'analisi svolta sopra.

*Esercizio X + 1*

	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
SP CII 5 - Crediti vs B	66	
CE 22 - Imposte differite sul reddito		66

Per la spiegazione delle rilevazioni si veda l'analisi svolta sopra.

CONSIGLI NAZIONALI DOTTORI COMMERCIALISTI E RAGIONIERI  
COMMISSIONE PER I PRINCIPI CONTABILI

*Esercizio X + 2*

	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
SP CII 5 - Crediti vs B	66	
CE 22 - Imposte differite sul reddito		66

Per la spiegazione delle rilevazioni si veda l'analisi svolta sopra.

*Consolidante A*

*Esercizio X*

	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
CE 22 - Imposte correnti sul reddito	660	
SP D12 - Debiti tributari Ires		660
SP CII 2 - Crediti vs B	726	
SP D12 - Debiti tributari Ires		726
SP CII 2 - Crediti vs C	99	
SP D12 - Debiti tributari Ires		99
SP D12 - Debiti tributari Ires	594	
SP D9 - Debiti vs B		594

Per la spiegazione delle rilevazioni si veda l'analisi svolta sopra.

*Esercizio X + 1 e X + 2*

Con riferimento alla cessione in neutralità nessuna rilevazione deve essere effettuata da A negli esercizi X + 1 e X + 2.

*Esercizio X + 3*

	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
SP CII 2 - Crediti vs B	396	
CE 22 - Imposte differite sul reddito		396

Per la spiegazione delle rilevazioni si veda l'analisi svolta sopra.

*5.4.3.2 Esempio 9 – Attribuzione temporanea del beneficio connesso alla rettifica per cessioni di beni in neutralità alla società consolidante*

Adottando la seconda soluzione proposta (punto b., par. 5.4.3), il Regolamento di gruppo prevede che la consolidante A trattiene il beneficio finanziario temporaneo

CONSIGLI NAZIONALI DOTTORI COMMERCIALISTI E RAGIONIERI  
 COMMISSIONE PER I PRINCIPI CONTABILI

della minore imposta (594) sulla plusvalenza di cessione del bene (1.800) e lo trasferisce, nei successivi esercizi, alla società C acquirente in neutralità del bene fino a concorrenza dello svantaggio subito da quest'ultima negli esercizi X, X + 1 e X + 2, pari all'imposta (66+66+66) sulla quota indeducibile degli ammortamenti del bene acquisto (200+200+200). In questo caso la consolidante iscriverà minori debiti tributari per 594 in contropartita di imposte differite passive per 528 e debiti verso la cessionaria C per 66 nell'esercizio X, mentre rileverà debiti verso la società cessionaria C per 66, decrementando il fondo imposte differite per pari importo, negli esercizi X + 1 e X + 2. La consolidata C rileverà un credito verso la consolidante a fronte della diminuzione delle imposte correnti di conto economico in ogni esercizio del triennio fino all'esercizio X + 2<sup>68</sup>. Nell'esercizio X + 3, in cui si verifica il mancato rinnovo della tassazione di gruppo, la consolidante corrisponderà il residuo beneficio temporaneo all'Erario di 396 (1.200x33%), azzerando le imposte differite passive sulla residua differenza temporanea a fronte di un aumento del debito tributario.

La liquidazione delle imposte e la ripartizione del carico fiscale corrente tra le diverse società del gruppo nell'esercizio X sono rappresentate nella seguente tabella.

Descrizione	A	B	C	Totale	
<b>ESERCIZIO X</b>					
	2.000	2.200	300	4.500	a
Aliquota	33%	33%	33%	33%	b
<b>Ires corrente al lordo rettifiche di consolidamento</b>	<b>660</b>	<b>726</b>	<b>99</b>	<b>1.485</b>	c = a x b
<b>Rettifiche di consolidamento</b>					
Esclusione 5% utili distribuiti	0	0	0	0	
Rettifica pro-rata patrimoniale	0	0	0	0	
<b>Rettifiche per trasferimenti neutrali</b>					
- attribuzione variazioni di imponibile	(1.800)	0	0	(1.800)	d
- attribuzione variazioni d'imposta	(594)	0	0	(594)	e = d x 33%
<b>Totale rettifiche di consolidamento</b>	<b>(1.800)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(1.800)</b>	f = d
Aliquota	33%	33%	33%	33%	g
<b>Maggiore / (minore) Ires per rettifiche di consolidamento</b>	<b>(594)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(594)</b>	h = fx33%
<b>Totale reddito / (perdita) Ires al netto rettifiche di consolidamento</b>	<b>200</b>	<b>2.200</b>	<b>300</b>	<b>2.700</b>	i = a + f
Aliquota	33%	33%	33%	33%	l
<b>Ires corrente al netto rettifiche di consolidamento</b>	<b>66</b>	<b>726</b>	<b>99</b>	<b>891</b>	m = ixl = c+h

Le scritture contabili nei diversi esercizi da X a X + 3 sono le seguenti.

*Consolidata B*

*Esercizio X*

<sup>68</sup> Per i motivi che inducono a non stanziare imposte differite nel bilancio di C si veda nota 67.

CONSIGLI NAZIONALI DOTTORI COMMERCIALISTI E RAGIONIERI  
COMMISSIONE PER I PRINCIPI CONTABILI

	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
CE 22 - Imposte correnti sul reddito	726	
SP D11 - Debiti vs A consolidato fiscale		726

Per la spiegazione delle rilevazioni si veda l'analisi svolta sopra.

*Esercizio X + 1, X + 2 e X + 3*

Con riferimento alla cessione in neutralità nessuna rilevazione deve essere effettuata da B negli esercizi X + 1, X + 2 e X + 3.

*Consolidata C*

*Esercizio X*

	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
CE 22 - Imposte correnti sul reddito	99	
SP D11 - Debiti vs A consolidato fiscale		99
SP CII 4 - Crediti vs A	66	
CE 22 - Imposte correnti sul reddito		66

Per la spiegazione delle rilevazioni si veda l'analisi svolta sopra.

*Esercizio X + 1*

	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
SP CII 4 - Crediti vs A	66	
CE 22 - Imposte correnti sul reddito		66

Per la spiegazione delle rilevazioni si veda l'analisi svolta sopra.

*Esercizio X + 2*

	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
SP CII 4 - Crediti vs A	66	
CE 22 - Imposte correnti sul reddito		66

Per la spiegazione delle rilevazioni si veda l'analisi svolta sopra.

*Consolidante A*

*Esercizio X*

CONSIGLI NAZIONALI DOTTORI COMMERCIALISTI E RAGIONIERI  
 COMMISSIONE PER I PRINCIPI CONTABILI

	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
CE 22 - Imposte correnti sul reddito	660	
SP D12 - Debiti tributari Ires		660
SP CII 2 - Crediti vs B	726	
SP D12 - Debiti tributari Ires		726
SP CII 2 - Crediti vs C	99	
SP D12 - Debiti tributari Ires		99
SP D12 - Debiti tributari Ires	594	
SP B2 - Fondo imposte differite		528
SP D9 - Debiti vs C		66

Per la spiegazione delle rilevazioni si veda l'analisi svolta sopra.

*Esercizio X + 1*

	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
SP B2 - Fondo imposte differite	66	
SP D9 - Debiti vs C		66

Per la spiegazione delle rilevazioni si veda l'analisi svolta sopra.

*Esercizio X + 2*

	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
SP B2 - Fondo imposte differite	66	
SP D9 - Debiti vs C		66

Per la spiegazione delle rilevazioni si veda l'analisi svolta sopra.

*Esercizio X + 3*

	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
SP B2 - Fondo imposte differite	396	
CE 22 - Imposte differite sul reddito		396

L'importo di 396 come provento fiscale a conto economico compensa l'imposta di pari importo sul maggior reddito imponibile determinato dalla variazione in aumento per 1.200 nell'esercizio X + 3 da parte della consolidante A. Per la spiegazione delle rilevazioni si veda anche l'analisi svolta sopra.

## **5.5 La valutazione e l'iscrizione delle imposte differite relative alle differenze temporanee**

Salva l'ulteriore analisi degli aspetti applicativi per una società aderente al consolidato nazionale, i criteri di valutazione ed iscrizione delle imposte differite

attive e passive relative a differenze temporanee, rispettivamente, deducibili ed imponibili, prevista dall'attuale Oic 25, restano validi anche per le società aderenti alla tassazione di gruppo.

La necessità di contabilizzare le imposte differite deriva dal sorgere delle differenze temporanee, ossia le differenze tra i valori fiscalmente riconosciuti di attività e passività e i valori contabili delle stesse iscritte nello stato patrimoniale, da cui discendono sfasamenti temporali tra esercizio di rilevanza fiscale ed esercizio di competenza economica delle operazioni cui si riferiscono.

La causa prevalente, ma non l'unica, del verificarsi di differenze temporanee risiede in quelle divergenze tra risultato d'esercizio ante imposte e imponibile fiscale che si creano in un esercizio e si annullano in uno o più esercizi successivi.

Il presupposto concettuale è che le imposte sul reddito costituiscono oneri da assimilare agli altri costi di esercizio e, come tali, da contabilizzare in osservanza dei principi di competenza, di correlazione tra costi e ricavi e di prudenza; il che porta ad escludere che debbano essere addebitate al conto economico nell'esercizio in cui i costi e i ricavi sono rispettivamente deducibili ed imponibili, quanto piuttosto in quello in cui essi sono imputati al conto economico secondo il criterio di competenza economica valido ai fini del bilancio d'esercizio. In tal caso, le imposte differite e anticipate sono classificate nella voce 22 di conto economico.

In ogni caso, le imposte sul reddito, sia correnti che differite, relative ad operazioni che generano importi che sono addebitati o accreditati direttamente al patrimonio netto, senza transitare per il conto economico, non essendo inerenti al risultato d'esercizio, devono, anch'esse, essere addebitate o accreditate direttamente al patrimonio netto.

In altre parole, le imposte sul reddito che devono trovare collocazione nel conto economico sono unicamente quelle che si riferiscono a costi, ricavi, oneri e proventi che, come tali, sono iscritti nel conto economico, mentre, se le imposte sul reddito si riferiscono ad operazioni la cui corretta rappresentazione contabile preveda l'addebito o l'accredito di valori direttamente al patrimonio netto, senza transito nel conto economico, le relative imposte di cui è gravato quel valore devono essere iscritte tramite riduzione della posta di patrimonio netto creatasi a seguito

dell'operazione.

Le differenze temporanee si distinguono in differenze temporanee imponibili e deducibili.

- *Differenze temporanee imponibili (o tassabili)* - Sono quelle differenze temporanee che, nella determinazione del reddito imponibile di esercizi futuri, si tradurranno in importi imponibili quando il valore contabile dell'attività o della passività sarà realizzato o estinto. Esse generano passività per imposte differite.
- *Differenze temporanee deducibili* - Sono quelle differenze temporanee che, nella determinazione del reddito imponibile di esercizi futuri, si tradurranno in importi deducibili quando il valore contabile dell'attività o della passività cui si riferiscono sarà realizzato o estinto. Esse generano attività per imposte differite (anche definite imposte anticipate).

La definizione di differenza temporanea sopra indicata risponde al metodo di contabilizzazione delle imposte differite conosciuto come “metodo della passività dello stato patrimoniale”, che è il metodo fatto proprio dall'Oic 25<sup>69</sup>.

Le imposte differite devono essere calcolate sull'ammontare cumulato di tutte le differenze temporanee come sopra definite applicando l'aliquota d'imposta prevedibilmente applicabile al momento in cui le differenze temporanee si annulleranno, salvi gli aggiustamenti da apportare nel caso di variazione di aliquota rispetto agli esercizi precedenti, a patto che la norma di legge che varia l'aliquota risulti essere stata già emanata alla data di redazione del bilancio. Qualora fossero previste differenti aliquote fiscali da applicarsi a differenti livelli di reddito, le imposte differite e anticipate sono calcolate utilizzando le aliquote medie attese nei periodi in cui le differenze temporanee si riverseranno. Nel caso in cui risultasse particolarmente difficoltoso determinare l'aliquota media per gli esercizi futuri, è

---

<sup>69</sup> L'Oic 25, nel dettare con puntualità i criteri di rilevazione, valutazione e classificazione in bilancio della fiscalità differita, non approfondisce, tuttavia, gli aspetti inerenti ad operazioni che tipicamente generano differenza temporanea che non transitano a conto economico, come quelle originate dalle operazioni di aggregazione aziendale (cessioni di azienda e rami d'azienda, fusioni, scissioni e conferimenti). Lo Ias 12, a partire dalla versione del 1996, ha abbandonato il “metodo della passività di conto economico” a favore del “metodo della passività di stato patrimoniale”.

accettabile utilizzare l'aliquota effettiva dell'ultimo esercizio.

Le imposte anticipate devono essere rilevate (voce C II 4-ter) dell'attivo di stato patrimoniale) a condizione che vi sia la “ragionevole certezza” del loro futuro recupero, ossia che vi sia ragionevole certezza dell'esistenza di futuri redditi imponibili non inferiori alle differenze temporanee deducibili che si annullano nell'esercizio in cui detti redditi futuri sono conseguiti. Per verificare il requisito della ragionevole certezza del futuro recupero, oltre alla storia recente dell'andamento economico della società e dei relativi redditi imponibili, spesso risulta necessario avere a disposizione attendibili piani economico-finanziari e le relative previsioni di redditi imponibili futuri.

L'ammontare delle imposte anticipate iscritto in bilancio deve essere rivisto ogni anno, in quanto occorre verificare se continua a sussistere la ragionevole certezza di conseguire in futuro redditi imponibili sufficienti a recuperare l'intero importo delle imposte anticipate. Un'imposta anticipata non contabilizzata in passato in quanto non sussistevano i requisiti per il suo riconoscimento, viene iscritta nell'esercizio in cui il requisito della ragionevole certezza del suo futuro recupero emerge.

Le imposte differite passive devono essere rilevate (voce B 2) del passivo di stato patrimoniale) quando si verificano differenze temporanee imponibili, eccezion fatta per il caso in cui esistano “scarse probabilità” che il debito tributario insorga<sup>70</sup>.

Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite sono compensate se la compensazione è consentita dalle norme di legge. Qualora dalla compensazione emerga un'attività netta per imposte anticipate occorre valutare la recuperabilità della stessa.

Non è consentita l'attualizzazione delle attività e delle passività per imposte differite.

---

<sup>70</sup> Nell'esemplificare un caso di scarsa probabilità che il debito tributario insorga, l'Oic 25, par. G, recita: “potrebbe essere il caso delle riserve e dei fondi in sospensione d'imposta per i quali sussistono fondati motivi per ritenere che non saranno utilizzati con modalità tali da far venir meno il presupposto di non tassabilità”.

**5.5.1 *Analisi degli elementi di valutazione rilevanti per l'iscrizione delle imposte differite e anticipate relative a differenze temporanee di società aderenti alla tassazione di gruppo***

Come di consueto, le differenze temporanee generate dalla singola società aderente permangono di sua esclusiva pertinenza ed avranno effetto sulla determinazione dei suoi redditi imponibili futuri, da trasferire alla consolidante. In altre parole, non sono trasferibili alla consolidante e continuano a generarsi e ad annullarsi nell'ambito della determinazione del reddito imponibile della singola società aderente.

Stessa sorte spetta ovviamente alle differenze temporanee sorte precedentemente al primo esercizio di validità del regime del consolidato nazionale.

Fermi i principi generali stabiliti dall'Oic 25, sopra richiamati, occorre verificare se l'adesione di una società alla tassazione di gruppo possa incidere sui requisiti necessari per l'iscrizione in bilancio delle attività e delle passività per imposte differite.

Le considerazioni che seguono si rendono applicabili sia alle differenze temporanee sorte precedentemente che a quelle sorte successivamente all'inizio del triennio di vigenza del regime di consolidato nazionale.

**5.5.1.1 *Imposte anticipate***

In merito alle imposte anticipate relative a differenze temporanee deducibili sorte sia prima che dopo l'inizio della tassazione di gruppo, la verifica delle condizioni necessarie alla loro iscrizione in bilancio, consistente nella ragionevole certezza del loro futuro recupero, può doversi basare su elementi in parte non coincidenti con quelli previsti dall'Oic 25.

Si può affermare che l'esistenza di futuri redditi imponibili Ires della singola società in grado di "coprire" l'annullamento delle differenze temporanee deducibili è condizione sufficiente all'iscrizione della fiscalità differita attiva, tanto nel caso di impresa non aderente che in quello di impresa aderente alla tassazione di gruppo. Infatti, poiché le differenze temporanee, anche in vigenza del consolidato nazionale, continuano ad influenzare la determinazione del reddito imponibile Ires della singola società, la capienza dei suoi redditi imponibili futuri è condizione bastevole a

giudicare recuperabile la relativa fiscalità differita attiva e, quindi, all'iscrizione.

Tuttavia, nel caso della tassazione di gruppo, l'esistenza di futuri redditi imponibili "cipienti" della singola società è condizione non necessaria, sebbene sufficiente, all'iscrizione di imposte anticipate su differenze temporanee che si annullano nel periodo di vigenza del regime di tassazione di gruppo.

La valutazione dei requisiti necessari per l'iscrizione delle imposte anticipate connesse a differenze temporanee deducibili, non sempre potrà limitarsi a valutare l'esistenza di futuri redditi imponibili della singola società sufficienti a compensare l'annullamento delle differenze temporanee deducibili. Ove gli imponibili futuri Ires della singola società non fossero capienti, si verificherà una perdita Ires della stessa e occorrerà considerare l'eventuale possibilità di recuperare tale perdita attraverso il compenso spettante, sulla base degli accordi infragruppo, alla società che trasferisce la perdita Ires alla consolidante.

In altri termini, in caso di incapienza dei redditi futuri della singola società, occorrerà comunque iscrivere le attività per imposte anticipate, se, e solo se, esista la ragionevole certezza che la futura perdita Ires che la singola società conseguirà nell'esercizio in cui le differenze temporanee deducibili si annullano sarà remunerata in via definitiva dal "gruppo". Ciò può accadere per esempio quando:

- le perdite della società consolidata sono remunerate a *forfait* in via definitiva nell'esercizio di loro formazione sulla base di accordi infragruppo del tipo di quelli descritti al par. 5.3.2.3 che precede; oppure
- le perdite Ires della consolidata sono remunerate quando utilizzate a compensazione di redditi imponibili Ires coevi prodotti da altre società aderenti alla tassazione di gruppo o di redditi imponibili consolidati di esercizi successivi, per esempio secondo accordi infragruppo del tipo di quelli analizzati al par. 5.3.2.4. In tale caso, deve sussistere la ragionevole certezza di futuri redditi imponibili consolidati sufficienti a coprire le differenze temporanee deducibili entro la scadenza del triennio.

L'importo delle imposte anticipate sarà in questi casi calcolato sulla base dell'aliquota di remunerazione delle perdite stabilita dagli accordi infragruppo,

quindi potrà essere anche un'aliquota minore dell'aliquota nominale di legge.

Infine, le differenze temporanee deducibili, sorte prima o dopo l'inizio del regime del consolidato nazionale, che si annullano dopo la scadenza del triennio della tassazione di gruppo, devono essere iscritte, sempre che non sia rinnovata l'opzione, solo se compensabili contro futuri redditi imponibili della singola società. In tal caso, alla difficoltà delle previsioni future si aggiunge l'incertezza sul rinnovo o meno dell'opzione per la tassazione di gruppo.

La situazione descritta sottolinea la diversità, nel numero e nella qualità, delle variabili da considerare per valutare il generale requisito della ragionevole certezza del futuro recupero delle imposte anticipate ai fini della loro iscrizione in bilancio. Mentre in assenza di consolidato nazionale i requisiti per l'iscrizione devono essere valutati con esclusivo riferimento a variabili riferibili alla sola società che ha generato le differenze temporanee, nell'ambito della tassazione di gruppo il numero di variabili si moltiplica, dovendosi estendere le previsioni ai redditi imponibili coevi e futuri delle altre società aderenti.

#### *5.5.1.2 Imposte differite passive*

Nel caso di differenze temporanee imponibili, le relative imposte differite passive dovranno essere stanziare, anche in vigenza del regime di tassazione di gruppo, secondo gli ordinari criteri prudenziali e, quindi, dovranno sempre essere stanziare, a meno che non vi sia scarsa probabilità che il debito tributario insorga in relazione al controllo che la società riesce ad avere sul rinvio a tempo indeterminato dell'annullamento della differenza temporanea imponibile<sup>71</sup>.

Tuttavia, limitatamente alle cessioni di beni infragruppo in regime di neutralità sorgono delle particolarità, come diffusamente illustrato nel par. 5.4.3.

## **5.6 Il trattamento contabile dei benefici attribuiti a compensazione di mancati vantaggi potenziali o di svantaggi subiti**

Gli accordi infragruppo, eventualmente riportati in un Regolamento di adesione al

---

<sup>71</sup> Cfr. Oic 25, par. G.

consolidato fiscale, nel considerare l'entità dei vantaggi e degli svantaggi di natura fiscale da trasferire alle singole società, potrebbero anche tenere conto di situazioni specificamente riferibili alla singola società aderente, che, per effetto dell'adesione al consolidato fiscale:

- subisce svantaggi economico-finanziari di natura tributaria che, in assenza di adesione al consolidato, non avrebbe subito;
- rinuncia a vantaggi economico-finanziari di natura fiscale che avrebbe potuto realizzare se non avesse aderito alla tassazione di gruppo.

Per esempio ciò si potrebbe verificare quando:

- la società consolidata produce perdite Ires in costanza di consolidato che non sono remunerate dalla consolidante in base agli accordi infragruppo, eventualmente per assenza di redditi complessivi consolidati capienti, e tali perdite avrebbero potuto essere recuperate autonomamente dalla singola consolidata in abbattimento di propri redditi imponibili futuri realizzati durante il periodo della tassazione di gruppo o successivamente.
- la società consolidata, essendo una *sub-holding*, avrebbe potuto attivare la tassazione di gruppo in qualità di consolidante, anziché di consolidata rispetto alla sua controllante, e, per conseguenza, avrebbe potuto compensare le proprie perdite Ires con redditi prodotti dalle società da essa controllate, anziché non riuscire a recuperarle nell'ambito del perimetro di consolidamento che include anche la sua controllante.

In tali casi, gli effetti di pattuizioni infragruppo che abbiano lo scopo di annullare o mitigare gli effetti negativi del tipo di quelli sopra elencati dovrebbero essere rilevati come tutte le altre pattuizioni inerenti alla determinazione del carico o del vantaggio fiscale spettante a ciascuna società nell'ambito del gruppo. Esemplificando, se tali pattuizioni determinano un riconoscimento delle perdite Ires preferenziale rispetto ad altre società del gruppo, l'effetto sarà quello di accelerare i tempi di iscrizione del beneficio fiscale sulle perdite. La classificazione in bilancio dei relativi ammontari segue le regole diffusamente esposte nei paragrafi precedenti.

### **5.7 La regolazione finanziaria dei rapporti infragruppo nascenti dal consolidato nazionale**

La regolazione finanziaria dei rapporti di credito e debito nascenti dal trasferimento di imponibili, perdite, crediti, ritenute ed eccedenze d'imposta è uno degli aspetti che i soggetti aderenti alla tassazione di gruppo devono disciplinare, normalmente, nel contratto di adesione alla tassazione di gruppo. Le soluzioni adottabili sono rimesse, anche in questo caso, alla libera contrattazione delle parti, poiché la legge disciplina unicamente le scadenze inerenti al pagamento d'imposta della consolidante verso l'Erario.

Tra le soluzioni teoricamente percorribili, una che pone in equilibrio gli interessi dei diversi soggetti potrebbe prevedere che i crediti e i debiti siano saldati in corrispondenza delle scadenze di pagamento delle imposte e degli acconti della consolidante nei confronti dell'erario.

In ogni caso, è necessario un processo di comunicazione dalla consolidante alle consolidate e viceversa che consenta la circolazione delle informazioni utili a regolare i rapporti finanziari in commento.

## 6 Aspetti inerenti al bilancio consolidato

La normale applicazione delle regole di consolidamento comporta che:

- tutti i rapporti infragruppo tra le società che aderiscono al consolidato fiscale e, contemporaneamente, sono incluse nell'area di consolidamento del bilancio consolidato devono essere eliminati;
- le attività, le passività, i proventi e gli oneri di natura tributaria nei confronti dell'Erario e nei confronti di società che, pur aderenti al consolidato fiscale, siano escluse dall'area di consolidamento civile, devono essere esposti nel bilancio consolidato.

Una particolarità generata dal regime del consolidato nazionale riguarda la compensabilità o meno tra le attività e le passività per imposte differite di società distinte aderenti al regime della tassazione di gruppo incluse in un bilancio consolidato.

L'area di consolidamento valida ai fini della redazione del bilancio consolidato, sia secondo il D.lgs. 127/91 che in accordo allo Ias 27, generalmente non coinciderà con il perimetro di consolidamento valido ai fini del consolidato nazionale, almeno per due ordini di motivi<sup>72</sup>:


- il concetto di controllo valido ai fini del bilancio consolidato contempla fattispecie più ampie rispetto a quanto previsto dalla norma tributaria;
- il consolidato nazionale si attiva solo su opzione di quelle società che, tra tutte quelle teoricamente eleggibili, hanno esercitato la specifica opzione, mentre le norme sul bilancio consolidato individuano un'area di consolidamento "obbligatoria".

In presenza di gruppi a struttura molto semplice vi potrà anche essere coincidenza tra l'area di consolidamento civile e tributaria, ma in gruppi a struttura più complessa sarà facile la non coincidenza dei due insiemi di società.

---

<sup>72</sup> Si confrontino gli artt. 26 e 28, D.lgs. 127/91 e lo Ias 27 rispetto a quanto previsto dagli artt. 117 e 120, Tuir.

Si osservi il seguente esempio:



La società Alfa redige un bilancio consolidato che include le società A (consolidante), B e C (consolidate); A, B e C hanno aderito al regime della tassazione di gruppo con A consolidante<sup>73</sup>.

La società A, come sopra esposto, presenterà nel proprio stato patrimoniale il credito o il debito consolidato complessivo verso l'Erario, relativo al sotto-gruppo A-B-C, derivante dalla liquidazione dell'Ires di gruppo, mentre ciascuna delle tre società presenterà nel proprio bilancio d'esercizio il proprio onere fiscale a conto economico, calcolato sulla base degli accordi infragruppo, i crediti e debiti reciproci nello stato patrimoniale, nonché le attività e le passività per imposte differite calcolate sulle proprie differenze temporanee e sulle perdite fiscali di sua pertinenza sulla base degli accordi infragruppo.

Posto che tutti i proventi e gli oneri, i crediti e i debiti reciproci nascenti a causa della tassazione di gruppo devono essere eliminati, occorre valutare se le attività per imposte anticipate che ciascuna società aderente al consolidato fiscale ha esposto nel proprio bilancio d'esercizio possano essere compensate con le passività per imposte

---

<sup>73</sup> Secondo le regole esposte al par. 3.2 le possibili aree di consolidamento fiscale possono essere Alfa-A oppure A-B-C.

differite di altra società aderente ai fini della presentazione nello stato patrimoniale consolidato redatto da Alfa.

Se, per esempio A presenta imposte differite attive per 50 e B e C imposte differite passive per 70, occorre valutare se e a quali condizioni nel bilancio consolidato di Alfa tale situazione possa essere rappresentata con una passività netta per imposte differite di 20 (70-50).

Al caso esposto, anche con riferimento a un bilancio consolidato redatto secondo i Principi contabili nazionali, si ritiene applicabile quanto previsto dai parr. 74 e 76 dello Ias 12. Lo Ias 12, nel disciplinare le condizioni che determinano l'obbligo di compensare le attività e le passività per imposte differite, tratta anche, ai fini del bilancio consolidato, delle situazioni in cui sia possibile liquidare unitariamente, su base netta, le imposte sul reddito di più soggetti passivi d'imposta. In tale ambito prevede che l'impresa, nel caso di specie la capogruppo Alfa, deve procedere a compensare le attività fiscali differite di talune società con le passività per imposte differite di talaltre se, e solo se, esiste un diritto legale alla compensazione tra le imposte che una medesima Autorità fiscale applica a imprese diverse che sono autorizzate a liquidare le imposte correnti su base netta e realizzano le attività per imposte anticipate o estinguono le passività per imposte differite negli stessi esercizi futuri<sup>74</sup>. Pertanto, in costanza di consolidato nazionale, nel bilancio consolidato di Alfa, occorrerebbe compensare le attività e le passività per imposte differite tra le società A, B e C solo fino a concorrenza delle imposte relative a differenze

---

<sup>74</sup> Si riportano i paragrafi dello Ias 12 rilevanti per quanto affermato nel testo:

*“74. L'impresa deve compensare le attività e le passività fiscali differite se, e solo se:*

*(a) l'impresa ha un diritto legalmente esercitabile di compensare le attività fiscali correnti con le passività fiscali correnti; e*

*(b) le attività e le passività fiscali differite sono relative a imposte sul reddito applicate dalla medesima autorità fiscale su:*

*(i) lo stesso soggetto passivo d'imposta; o*

*(ii) soggetti passivi d'imposta diversi che intendono regolare le passività e le attività fiscali correnti su base netta, o realizzare le attività e regolare le passività contemporaneamente, in ciascun esercizio successivo nel quale si prevede che siano regolati o recuperati ammontari significativi di passività o di attività fiscali differite”.*

*“76. In taluni rari casi, l'impresa può avere un diritto legalmente esercitabile alla compensazione, e la volontà di estinguere al netto, in alcuni esercizi ma non in altri. In questi rari casi, può essere necessario disporre di una programmazione dettagliata per stabilire in modo attendibile se la passività fiscale differita di un soggetto passivo di imposta si tradurrà in maggiori pagamenti d'imposta nello stesso esercizio in cui un'attività fiscale differita di un altro soggetto passivo di imposta comporterà minori pagamenti da parte di questo secondo soggetto passivo di imposta”.*

temporanee che si annullano o dei benefici fiscali su perdite Ires che si ritengono recuperabili entro la scadenza del triennio. La fiscalità differita inerente a differenze temporanee che si annullano o a perdite Ires che si recuperano dopo la scadenza del triennio non può essere compensata, poiché dopo tale scadenza ciascuna società dovrà liquidare l'imposta autonomamente e l'unica compensazione possibile riguarderà le imposte differite attive e passive relative alla singola società.

Tuttavia, eventuali accordi preventivi e vincolanti che prevedano il rinnovo dell'opzione alla scadenza del triennio possono allungare l'orizzonte temporale relativamente al quale determinare la compensabilità delle imposte differite tra imprese diverse incluse nello stesso bilancio consolidato.

Occorre pertanto sottolineare che le informazioni per operare tali scelte contabili sono disponibili al livello della consolidante A, la quale dovrà trasmetterle alla capogruppo Alfa, nell'ambito di efficaci procedure di comunicazione delle informazioni rilevanti per la redazione del bilancio consolidato.

Ovviamente, quanto sopra affermato vale anche per il caso di un bilancio consolidato redatto da A, che include B e C.

Infine, si segnala, che, in misura sicuramente maggiore rispetto agli altri rapporti infragruppo, vi è necessità che le informazioni inerenti al consolidato fiscale siano rese fruibili alle società aderenti in tempi tali da consentire loro di iscrivere le poste tributarie valutative (es. imposte differite attive su perdite Ires) nel bilancio d'esercizio di modo che i rapporti infragruppo assumano valori identici nelle varie società e siano basati su informazioni attendibili. Se, a causa di informazioni non disponibili alla singola società consolidata al momento della redazione del proprio bilancio d'esercizio, in sede di bilancio consolidato si riscontrassero divergenze con le corrispondenti valutazioni effettuate dalla consolidante sulla base di informazioni più complete ed esaustive, occorrerà verificare la necessità di apportare eventuali aggiustamenti nel bilancio consolidato, aggiustamenti che, se significativi e legati ad informazioni in teoria conoscibili tempestivamente dalla consolidata, potrebbero in talune situazioni mettere in discussione la fedeltà della rappresentazione fornita nel bilancio d'esercizio della singola società controllata.

## **7 La rilevazione delle imposte correnti e differite nel bilancio redatto secondo i Principi contabili internazionali**

Occorre valutare se un'impresa che, per obbligo o facoltà<sup>75</sup>, adotta i Principi contabili internazionali debba rilevare in bilancio gli effetti del regime della tassazione consolidata diversamente o similmente da quanto esposto nei paragrafi precedenti per un'impresa che redige il bilancio secondo i Principi contabili nazionali.

A tal fine, si richiamano brevemente le principali differenze tra il l'Oic 25 e lo Ias 12, principi dedicati al trattamento contabile delle imposte sul reddito.

### **7.1 Richiamo delle principali differenze tra l'Oic 25 e lo Ias 12**

L'Oic 25 e lo Ias 12 si fondano sui medesimi principi generali, basandosi entrambi sul "metodo della passività dello stato patrimoniale", alternativo a quello della passività di conto economico, su una simile definizione di differenza temporanea, su una generale prescrizione di rilevare le imposte secondo il principio della competenza economica e sulla necessità di iscrivere le imposte differite attive e passive sulle differenze temporanee.

L'Oic 25 non contempla o solo menziona fattispecie che lo Ias 12 tratta invece nel dettaglio. Ne sono esempi:

- il trattamento delle differenze temporanee che sorgono al momento dell'iscrizione iniziale di un'attività, quando questa non influenza immediatamente il conto economico e non è parte di un'operazione di aggregazione aziendale<sup>76</sup>. Un esempio di tale fattispecie è costituito da beni strumentali acquistati il cui costo non è riconosciuto o lo è solo parzialmente a fini fiscali, come accade alla società cessionaria di beni in neutralità nell'ambito del regime del consolidato nazionale. In merito si veda il par.

---

<sup>75</sup> Cfr.: Reg. Ce 1606/2002; L. 306/2003 ("Comunitaria 2003"); D.lgs. 38/2005 recante le opzioni previste dall'articolo 5 del Reg. Ce n. 1606/2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali.

<sup>76</sup> Cfr. parr. 15, 22, 24 e 33 Ias 12.

5.4.3, ove si è tenuto conto e si è ritenuta applicabile al cessionario dei beni in neutralità l'interpretazione fornita dallo Ias 12, secondo cui il cessionario non deve stanziare imposte differite al momento dell'acquisto né successivamente<sup>77</sup>;

- l'indicazione delle condizioni per la compensazione nel bilancio consolidato dei crediti e debiti per imposte correnti e delle attività e passività per imposte differite appartenenti a imprese diverse incluse nell'area di consolidamento<sup>78</sup>. Tali indicazioni, in questo lavoro, sono ritenute applicabili al caso di società aderenti al consolidato nazionale incluse in un unico bilancio consolidato (si veda par. 6);
- la rilevazione della fiscalità differita sulle differenze temporanee inerenti alle attività e passività acquisite distintamente identificabili e all'avviamento in occasione di aggregazioni aziendali (Ifrs 3)<sup>79</sup>;
- il trattamento delle differenze temporanee originate dalla valutazione delle partecipazioni in controllate, collegate e imprese a controllo congiunto con il metodo del patrimonio netto<sup>80 81</sup>.

In questi casi, le indicazioni dello Ias 12 sono generalmente compatibili con l'Oic 25 e costituiscono un riferimento per la sua interpretazione, salvo l'effetto delle differenze di ordine generale di seguito elencate.

***Aliquote d'imposta*** - Una prima sottile differenza riguarda l'utilizzo delle aliquote d'imposta per il calcolo delle imposte correnti e differite. Entrambi i principi

---

<sup>77</sup> Peraltro, è già di comune prassi in Italia non contabilizzare imposte differite in altri casi in cui la legislazione tributaria italiana dà parziale irrilevanza fiscale al costo di taluni autoveicoli aziendali (Cfr. art. 164 Tuir).

<sup>78</sup> Cfr. par. 74 e 76, Ias 12.

<sup>79</sup> Cfr. par. 15, 19, 21, 21A, 26 punto c) e 66, Ias 12.

<sup>80</sup> Cfr. par. 39 – 45, Ias 12

<sup>81</sup> L'attuale Oic 25 prevede che *“nella nota integrativa sono riportate le motivazioni del mancato stanziamento delle imposte sugli utili non distribuiti dalle società controllate e collegate, nel caso di valutazione delle stesse partecipazioni secondo il metodo del patrimonio netto”*. Tuttavia, il precedente documento 25 prevedeva un apposito paragrafo (H.III.) dedicato alle *“Imposte su utili non distribuiti di controllate e collegate”*, che esaustivamente e sinteticamente dettava il criterio secondo cui le imposte differite passive relative agli utili non distribuiti di controllate e collegate valutate con il metodo del patrimonio netto, imponibili in capo al socio se distribuiti, non dovessero essere stanziate se fosse stato ragionevolmente dimostrabile che gli utili sarebbero stati *“reinvestiti indefinitamente”* e la partecipazione *“mantenuta in via permanente”*. Di tale previsione nell'attuale Oic 25 non vi è più traccia.

prevedono che le imposte correnti siano calcolate sulla base delle aliquote in vigore alla chiusura dell'esercizio e che le imposte differite attive e passive siano calcolate ogni anno sulla base delle aliquote prevedibilmente in vigore al momento in cui le differenze temporanee si annulleranno, stimate sulla base di elementi di fatto e di diritto certi alla data di riferimento del bilancio. Tuttavia, mentre l'Oic 25 prescrive che la norma di legge che varia l'aliquota deve essere stata già emanata alla data di riferimento del bilancio, lo Ias 12 prevede la possibilità di utilizzare le aliquote vigenti alla data di bilancio, non solo sulla base di norme di legge emanate, ma anche sulla base di aliquote “*sostanzialmente vigenti*” alla data di riferimento del bilancio, ossia anche solo annunciate dal Governo alla data di bilancio, sebbene la relativa norma sarà emanata successivamente. Secondo lo Ias 12, è possibile utilizzare aliquote solo annunciate solo in quei Paesi ove sia ragionevole assumere che l'annuncio del Governo equivalga a una sostanziale emanazione del successivo provvedimento di modifica dell'aliquota.

La teorica differenza descritta non dovrebbe generare differenze nella pratica, tenuto conto che nel nostro Paese sembra difficile assumere la sostanziale vigenza di una norma prima che abbia seguito le normali procedure per la sua entrata in vigore. Tuttavia, si potrebbe incappare nella differenza se un provvedimento normativo è stato definitivamente approvato dagli organi dello Stato competenti prima della data di riferimento del bilancio ma la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale intervenga dopo la chiusura dell'esercizio, oppure, nell'ambito dei bilanci consolidati di gruppi multinazionali, quando le aliquote da utilizzare sono quelle di uno Stato estero in cui ha sede una partecipata o una filiale estera.

***Requisiti per l'iscrizione delle imposte differite attive*** - Lo Ias 12, a partire dalla versione del 1996 e fino all'attuale, risulta meno prudenziale rispetto alla versione precedente, laddove prescrive di contabilizzare le imposte differite attive “se è probabile che sarà realizzato un reddito imponibile a fronte del quale potrà essere utilizzata la differenza temporanea deducibile”, espressione senz'altro meno restrittiva della condizione prima prevista della “ragionevole certezza della recuperabilità” di dette imposte anticipate prevista nello Ias 12 del 1979 (rivisto nella forma nel 1994).

L'Oic 25 è ancorato ad una interpretazione più restrittiva del principio della prudenza; infatti, prescrive che le imposte anticipate siano rilevate a condizione che vi sia la "ragionevole certezza" del loro futuro recupero, ossia che vi sia ragionevole certezza sull'esistenza di utili fiscali futuri non inferiori alle differenze temporanee deducibili che si annullano nell'esercizio in cui detti redditi futuri sono conseguiti<sup>82</sup>.

***Condizioni per non iscrivere le imposte differite passive*** - Come esposto nei paragrafi precedenti, l'Oic 25 prescrive che le imposte differite passive devono essere rilevate quando si generano differenze temporanee imponibili, salvo il caso in cui esistano "scarse probabilità che tale debito insorga; potrebbe essere il caso delle riserve e dei fondi in sospensione d'imposta per i quali sussistono fondati motivi per ritenere che non saranno utilizzati con modalità tali da far venir meno il presupposto di non tassabilità"<sup>83</sup>. Quale ulteriore applicazione del criterio della scarsa probabilità, l'Oic 25 menziona il caso degli utili non distribuiti di società controllate e collegate valutate con il metodo del patrimonio netto.

Lo Ias 12 prevede invece la regola generale secondo cui per tutte le differenze temporanee imponibili debba essere rilevata contabilmente una passività per imposte differite, salvo nel caso in cui la differenza temporanea derivi dall'iscrizione iniziale dell'avviamento in un'aggregazione di imprese o sia relativa all'iscrizione iniziale di una attività o di una passività non inclusa in un'aggregazione di imprese. Tuttavia, stabilita la regola generale, si introducono deroghe per tenere conto di fattispecie particolari.

---

<sup>82</sup> La condizione della ragionevole certezza del futuro recupero prevista dall'originario doc. 25, riconfermata dall'attuale Oic 25, teneva conto del parere del Comitato di contatto, istituito presso la Commissione europea ai sensi dell'art. 52 della IV Direttiva Cee, che, dopo l'emanazione dello Ias 12 rivisto nel 1996, nell'analizzare la compatibilità di quest'ultimo alle Direttive contabili, ebbe modo di affermare che la compatibilità era ammissibile a patto che il riconoscimento di imposte differite attive fosse oggetto di una "valutazione prudenziale. Vi è in effetti il rischio di un conflitto con le direttive contabili qualora si riconoscano dei crediti d'imposta differiti anche quando vi siano dei ragionevoli dubbi sulla disponibilità di utili imponibili futuri che consentano di utilizzare le differenze temporanee deducibili". Tale giudizio fu sostanzialmente riconfermato dal Comitato di contatto nel 2001.

<sup>83</sup> L'espressione usata dall'Oic 25 riprende quanto affermato dal Comitato di contatto nell'esame di compatibilità dell'Ias 12 con le Direttive contabili, laddove ha affermato che la compatibilità è riconosciuta a patto che il riconoscimento di imposte differite passive "sia soggetto ad un test di probabilità. Potrebbe infatti sorgere un conflitto con le direttive contabili in caso di riconoscimento di debiti d'imposta differiti o di fondi per imposte connessi a differenze temporanee imponibili senza l'effettiva certezza di un futuro debito fiscale".

Per esempio, con riferimento alle differenze temporanee che si generano in relazione al valore delle partecipazioni in società controllate, filiali e società collegate, e a partecipazioni in *joint venture*, lo Ias 12 prescrive che l'impresa deve rilevare una passività fiscale differita per tutte le differenze temporanee imponibili, ad eccezione del caso in cui siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- la partecipante è in grado di controllare i tempi dell'annullamento delle differenze temporanee;
- è probabile che, nel prevedibile futuro, la differenza temporanea non si annullerà.

Ciò si verifica, per esempio, per la fiscalità differita passiva su differenze temporanee derivanti dalla valutazione di partecipazioni in controllate con il metodo del patrimonio netto e relative ad utili non distribuiti della controllata, in quanto la controllante è in grado di decidere autonomamente se e quando distribuire gli utili e quindi se e quando annullare le differenze temporanee. Se, in tal caso, nel prevedibile futuro non vi è alcuna intenzione di deliberare la distribuzione di tali utili né di realizzare l'investimento in altro modo che determina l'annullamento della differenza temporanea, la controllante non stanziava le imposte differite passive.

Inoltre, lo Ias 12 detta una regola generale secondo cui la valutazione delle passività e delle attività fiscali differite deve riflettere gli effetti fiscali che derivano dalle modalità in cui l'impresa si attende, alla data di riferimento del bilancio, di recuperare o estinguere il valore contabile delle sue attività o passività. Tale regola impone di verificare se modalità diverse di annullare la differenza temporanea diano luogo a una diversa tassazione, o addirittura a una tassazione nulla in alcuni casi e piena in altri.

Gli esempi che fornisce lo Ias 12<sup>84</sup> descrivono una situazione analoga a quella che si può verificare nel caso di una partecipazione qualificata ai fini tributari come esente (c.d. partecipazioni Pex) ai sensi dell'art. 87 del Tuir che presenti una differenza temporanea dovuta a rivalutazioni della partecipazione derivanti dagli utili da essa conseguiti e riflessi nel bilancio della controllante a seguito dell'applicazione del

---

<sup>84</sup> Cfr. par. 52, Ias 12.

metodo del patrimonio netto. Se, al contrario dell'esempio precedente, l'impresa prevede l'annullamento della differenza temporanea nel prevedibile futuro, per la determinazione dell'ammontare dell'imposta futura occorrerà tenere conto della normativa tributaria in tema di plusvalenze su partecipazioni e tassazione dei dividendi. Se la controllante prevede di vendere la partecipazione, l'onere futuro d'imposta massimo ammonterebbe al 9% o al 16% della plusvalenza di cessione, secondo che, rispettivamente, la vendita sia effettuata nel 2006 o a decorrere dal 2007. Se essa prevede di annullare la differenza temporanea mediante la distribuzione di utili dalla controllata, l'onere d'imposta futuro sarebbe il 33% del 5% (1,65%) degli utili che saranno distribuiti (art. 89 Tuir). La passività per imposte differite dovrà tenere conto di tali scenari.

Infine, lo Ias 12 prevede che eventuali imposte dovute in occasione della distribuzione di dividendi a causa di diverse aliquote applicabili agli utili non distribuiti e agli utili distribuiti, non devono essere stanziare come imposte differite al momento di conseguimento dell'utile, ma come imposte correnti nell'esercizio in cui è deliberata la distribuzione.

Una complessiva valutazione dello Ias 12 consente di affermare che:

- le eccezioni che prescrive allo stanziamento delle imposte differite passive sono compatibili con il sintetico criterio della “scarsa probabilità” di insorgenza del debito tributario previsto dall'Oic 25;
- l'esemplificazione che fornisce l'Oic 25, quella delle riserve in sospensione d'imposta per le quali sussistono fondati motivi per ritenere che non saranno utilizzate con modalità tali da far venir meno il presupposto di non imponibilità, per analogia, non sembra incompatibile con i casi di esenzione previsti dallo Ias 12<sup>85</sup>.

---

<sup>85</sup> In questo senso si è espresso l'Oic nella “Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali”.

## **7.2 Valutazione degli effetti delle differenze sul trattamento contabile delle imposte correnti e differite nel bilancio d'esercizio delle società aderenti**

Premesse le differenze di carattere generale esposte al paragrafo che precede, alla luce di quanto sopra esposto, si può concludere che il trattamento contabile delle operazioni conseguenti al regime del consolidato nazionale previsto nei paragrafi 5 e 6 per un'impresa che redige il bilancio d'esercizio e consolidato secondo i Principi contabili nazionali sia applicabile anche alle imprese che adottano gli Ifrs.

Pertanto, le differenze saranno limitate:

- alla valutazione del requisito della recuperabilità delle perdite Ires a nuovo e delle imposte differite attive su differenze temporanee deducibili, basata sul criterio della ragionevole certezza per l'Oic 25 e su quello della probabilità per lo Ias 12;
- alla classificazione in bilancio delle voci interessate. In un bilancio Ifrs<sup>86</sup>:
  - i crediti e i debiti tributari per imposte correnti sono classificati separatamente dalle altre voci, rispettivamente tra le attività correnti (crediti tributari) e tra le passività correnti (debiti tributari);
  - le attività e le passività per imposte differite sono classificate separatamente dalle altre voci, rispettivamente tra le attività non correnti (attività per imposte differite) e tra le passività non correnti (passività per imposte differite);
  - nel conto economico (scalare) la fiscalità corrente e differita deve essere classificata in un'unica voce esposta prima della voce che accoglie proventi ed oneri di attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate di cui all'Ifrs 5. Tuttavia gli oneri ed i proventi per imposte correnti e differite relative ad attività non correnti possedute per la vendita e ad attività operative cessate di cui all'Ifrs 5 devono essere incluse nell'unica voce di conto economico posta dopo la voce "imposte sul reddito" e prima dell'utile/(perdita) dell'esercizio che accoglie i proventi e gli oneri inerenti a tali classi di attività.

---

<sup>86</sup> Cfr. Ias 1, Ias 12 e Ifrs 5.

Si aggiunge che lo Ias 12 contempla l'analisi di fattispecie, non previste nell'Oic 25, che si attagliano perfettamente ad alcune situazioni generate dall'applicazione della norma tributaria sul consolidato fiscale nazionale, in particolare:

- la prescrizione relativa al divieto di iscrizione della fiscalità differita connessa a differenze temporanee che sorgono in sede di prima iscrizione di attività (diverse da quelle incluse in un'aggregazione aziendale), applicabile al cessionario di beni in neutralità fiscale;
- le condizioni di compensabilità delle imposte differite attive e passive relative a imprese diverse incluse in un bilancio consolidato che liquidano l'imposta su base netta consolidata, ritenute applicabili al caso di società aderenti alla tassazione di gruppo incluse nel perimetro di consolidamento ai fini del bilancio consolidato.

## **8 Informazioni da fornire nella nota integrativa**

### **8.1 L’informativa sulle operazioni tra parti correlate, correlazione con il consolidato fiscale**

Nel corso degli ultimi anni la comunità finanziaria ha mostrato un interesse crescente per la cosiddetta informativa tra “parti correlate”.

La prassi dei principi contabili internazionali ha fornito una definizione di *related party* che, al di là delle sfumature e delle diverse accezioni proposte, ricomprende sempre e comunque il sottoinsieme delle operazioni infragruppo. È per questo importante che tali disposizioni debbano essere considerate per l’informativa di bilancio da fornire nel caso in cui siano presenti operazioni collegate al consolidato fiscale.

È bene, tuttavia, evidenziare che l’informativa sulle operazioni tra parti correlate assume una diversa regolamentazione a seconda dell’esposizione societaria ai mercati finanziari e del legame tra i soggetti coinvolti.

Preliminarmente ed in via generale occorre richiamare che nel nostro Codice civile vi è un generale obbligo informativo della relazione sulla gestione (art. 2428) in merito ai rapporti intercorsi con imprese controllate, collegate, controllanti, nonché con imprese sottoposte a controllo di queste ultime.

La scelta operata dal nostro legislatore di collocare le informazioni sui rapporti di gruppo nella relazione sulla gestione, invece che nella nota integrativa come parte integrante del contenuto informativo del bilancio, prassi quest’ultima suggerita dai principi contabili internazionali, può trovare la propria giustificazione in quanto affermato nella relazione al D.Lgs 127/1991 ove si legge che queste informazioni attengono “più all’informazione sulla gestione che all’illustrazione di bilancio”<sup>87</sup>.

#### **8.1.1 Società con azioni quotate in mercati regolamentati soggette a vigilanza Consob**

Il comparto che presenta una maggiore regolamentazione in questo senso è

---

<sup>87</sup> Si veda in proposito il Principio contabile nazionale n. 12.

sicuramente quello delle società quotate.

La Consob nell'espletamento dei propri poteri regolamentari di cui alla legge 216/1974 si è occupata a più riprese – già prima dell'implementazione dei Principi contabili internazionali a livello comunitario e nazionale - degli obblighi informativi concernenti le operazioni tra parti correlate<sup>88</sup>.

In particolare, l'art. 71-bis del Regolamento 11971 attuativo (cd. Regolamento emittenti) del D.lgs. 58/1998, dispone che “ In occasione di operazioni con parti correlate, concluse anche per il tramite di società controllate, che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative all'emittente, gli emittenti azioni mettono a disposizione del pubblico un documento informativo [...] “. Tale documento deve essere depositato presso la sede sociale e la società di gestione del mercato e di tale deposito deve essere data informazione per mezzo di un avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale.

Il concetto di parti correlate è stato quindi esplicito dalla medesima Consob per mezzo della successiva Comunicazione DEM 2064231, la quale, inserendo il contenuto dello Ias 24 nel quadro giuridico nazionale, pur discostandosene marginalmente, ha incluso nel concetto di parti correlate:

- “a) i soggetti che controllano, sono controllati da, o sono sottoposti a comune controllo con l'emittente;
- b) gli aderenti, anche in via indiretta, a patti parasociali di cui all'art. 122, comma 1, del D.lgs. n. 58/98, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto, se a tali patti è conferita una partecipazione complessiva di controllo;
- c) i soggetti collegati all'emittente e quelli che esercitano un'influenza notevole sull'emittente medesimo;
- d) coloro ai quali sono attribuiti poteri e responsabilità in ordine all'esercizio delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'emittente;

---

<sup>88</sup> Si vedano a questo proposito le Comunicazioni DAC/97001574 del 20.2.1998 e DAC/98015375 del 27.2.1998.

- e) gli stretti familiari delle persone fisiche ricomprese nelle lettere a), b), c) e d);
- f) i soggetti controllati dalle persone fisiche ricomprese nelle lettere b), c), d) ed e), o sui quali le persone fisiche ricomprese nelle lettere a), b), c), d) ed e) esercitano un'influenza notevole;
- g) i soggetti che hanno in comune con l'emittente la maggioranza degli amministratori.”.

### **8.1.2 Le società che adottano gli Ias/Ifrs**

Sulla base del Regolamento Ce 1606/02 e delle disposizioni attuative nazionali (D.lgs. 38/2005) gli Ias/Ifrs potranno o dovranno essere adottati dalle imprese nazionali nei casi e con le decorrenze previste dalla citata normativa.

È, quindi, fondamentale in quest’ottica prendere in esame, sempre con specifico riferimento alla tematica dell’informativa sulle operazioni relative al consolidato fiscale, il contenuto dello Ias 24 (2003), considerato anche che la Consob medesima richiama integralmente l’applicazione del Principio emanato dallo Iasb in un suo recente documento di consultazione concernente le rendicontazioni periodiche (trimestrali e semestrali) e i prospetti di quotazione<sup>89</sup>.

Lo Ias 24 definisce come operazioni tra parti correlate un “...qualsiasi trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.”, è poi specificato che tra le operazioni tra parti correlate che rientrano nell’ambito di applicazione del principio, vi è anche la “... estinzione di passività per conto dell’entità ovvero da parte dell’entità per conto di un’altra parte”<sup>90</sup>.

Nella definizione di parti correlate rientrano poi *in toto* le entità economiche appartenenti al consolidato, considerata l’ampia definizione presentata dallo Ias 24 per il quale: “una parte è correlata a un’entità se:

---

<sup>89</sup> Si veda: Consob, Documento di consultazione principi contabili internazionali del 17/2/2005. Rendicontazione periodiche prospetti di sollecitazione/quotazione. Definizione della nozione di parti correlate.

<sup>90</sup> Si veda: Iasb, Ias 24 (2003), par. 20, lettera (i).

- (a) direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari, la parte:
  - (i) controlla l'entità, ne è controllata, oppure è soggetta al controllo congiunto (ivi incluse le entità controllanti, le controllate e le consociate);
  - (ii) detiene una partecipazione nell'entità tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima; o
  - (iii) controlla congiuntamente l'entità ;
- (b) la parte è una società collegata (secondo la definizione dello Ias 28 Partecipazioni in società collegate) dell'entità;
- (c) la parte è una joint venture in cui l'entità è una partecipante (vedere Ias 31 Partecipazioni in joint venture);
- (d) la parte è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità o della sua controllante;
- (e) la parte è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui ai punti (a) o (d);
- (f) la parte è un'entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole da uno dei soggetti di cui ai punti (d) o (e), ovvero tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto ; o
- (g) la parte è un fondo pensionistico per i dipendenti dell'entità, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.”<sup>91</sup>.

In particolare è necessario considerare che l'informativa si deve concentrare prevalentemente sui seguenti aspetti:

- la natura della relazione di parte correlata;
- i saldi in essere;
- l'ammontare delle operazioni, con l'indicazione delle condizioni e dei

---

<sup>91</sup> Si veda: Iasb, Ias 24 (2003), par. 9.

termini contrattuali nonché delle eventuali garanzie;

- gli accantonamenti per crediti dubbi; e
- le perdite connesse a crediti dubbi e inesigibili dovuti da parti correlate.

### ***8.1.3 Le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio***

Il concetto di parti correlate è entrato ufficialmente a fare parte del quadro normativo nazionale per mezzo del D.lgs. 310/2004, per mezzo del quale il legislatore ha introdotto l'art. 2391-bis del Codice civile, estendendo gli obblighi informativi sulle operazioni fra parti correlate previsti per le società quotate alle società che “fanno ricorso al mercato del capitale di rischio”<sup>92</sup>. Il disposto normativo in oggetto aggiunge anche che in tale attività gli organi di amministrazione possono farsi supportare da esperti indipendenti. Le informazioni devono essere riportate – a differenza di quanto si verifica per le società quotate - nella relazione sulla gestione, aspetto assai rilevante per quanto riguarda l'attività di revisione. L'organo di controllo è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui sopra e ne deve riferire all'assemblea.

### ***8.1.4 L'informativa sui rapporti tra società soggette a direzione e coordinamento prevista dal Codice civile***

Le operazioni intercorse tra società aderenti al consolidato fiscale possono senz'altro rientrare tra quelle contemplate dalla specifica normativa sulla direzione e coordinamento di società di cui agli artt. 2497 e seguenti del Codice civile.

Per altro verso si ritiene che la partecipazione alla tassazione di gruppo in qualità di consolidata non comporti di per sé l'assoggettamento alla direzione e coordinamento della consolidante e i conseguenti obblighi di pubblicità e informativa. Tuttavia, l'adesione alla tassazione di gruppo che sia decisa a condizioni svantaggiose per la singola società potrebbe essere, come qualsiasi altro rapporto infragrupo, indicativa di una soggezione alla direzione e al coordinamento altrui.

---

<sup>92</sup> Per la nozione di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio si veda l'articolo 2325-bis del Codice civile.

La specifica normativa in argomento è stata dettata nell'ottica di regolamentare il regime di responsabilità delle società che esercitano attività di direzione e coordinamento, per evitare che dalla stessa derivino svantaggi patrimoniali e reddituali alle altre società del gruppo senza che, a fronte di una diretta diseconomia di un'operazione infragruppo, si possa identificare una giustificazione nel più generale ambito dei potenziali benefici derivanti dall'appartenenza ad un gruppo.

La disciplina, infatti, al fine di tutelare le società soggette all'altrui attività di direzione e coordinamento, pone a carico di queste ultime specifici obblighi informativi tanto in nota integrativa<sup>93</sup> quanto nella relazione sulla gestione, con il fine ultimo di rendere evidente all'esterno la sussistenza di tale situazione di soggezione e, soprattutto, le possibili conseguenze negative che dalla stessa possono derivare qualora le società investite di tale potere agiscano nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui violando i principi di corretta gestione societaria.

In particolare, gli artt. 2497-bis e 2497-ter del Codice civile, richiedono all'organo amministrativo della società soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento di indicare nella relazione sulla gestione la natura dei rapporti intercorsi con tali società e gli effetti che l'attività di direzione e coordinamento ha avuto sull'andamento e sui risultati della società<sup>94 95</sup>.

#### **8.1.5 Sviluppi futuri in ambito comunitario**

Si deve, infine, osservare che l'informativa concernente le operazioni tra parti correlate sarà con tutta probabilità estesa a tutte le società di capitali. La Commissione Europea ha, infatti, pubblicato una proposta di modifica alla IV Direttiva in cui prevede l'inserimento sia a livello di bilancio d'esercizio che

---

<sup>93</sup> Si chiede che in nota integrativa sia esposto, in apposita sezione, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società che esercita attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497-bis), specificando, opportunamente, se la stessa rediga o meno il bilancio consolidato.

<sup>94</sup> Per l'interpretazione dei nuovi obblighi informativi di cui agli artt. 2497-bis e 2497-ter si rinvia al Principio contabile nazionale OIC 1.

<sup>95</sup> Specifico richiamo va fatto anche al libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione ex art. 2421, comma 1, n. 4, all'interno del quale gli amministratori sono chiamati ad indicare per ogni decisione assunta l'eventuale influenza che su di essa ha avuto l'altrui attività di direzione e coordinamento, indicando quali siano le ragioni e gli interessi che hanno influenzato e determinato tali decisioni, con il fine ultimo di individuare i possibili vantaggi che dalle stesse siano derivate alla società.

consolidato dell'indicazione della natura, dell'obiettivo commerciale e dell'importo delle operazioni concluse con parti correlate aventi una certa importanza e non concluse alle normali condizioni di mercato. La bozza di direttiva prevede che tali informazioni siano inserite nella nota integrativa e, quindi, siano soggette al controllo contabile dei soggetti incaricati.

## **8.2 Informativa di nota integrativa sui criteri di valutazione e sulle voci interessate dal consolidato fiscale**

Fermo restando quanto esposto nel paragrafo che precede in merito all'eventuale attivazione delle norme che prescrivono l'illustrazione dei rapporti con parti correlate ed in genere con società del gruppo, nella nota integrativa della consolidante e delle consolidate si ritiene opportuno che siano fornite informazioni che si aggiungono o parzialmente modificano quelle previste attualmente dall'Oic 25.

Attualmente l'Oic 25 prescrive le seguenti informazioni da indicare in nota integrativa:

1. le variazioni significative intervenute nella consistenza delle voci debiti e crediti tributari, rispetto all'esercizio precedente;
2. le variazioni intervenute nella consistenza dei fondi, il loro utilizzo e gli accantonamenti effettuati;
3. i crediti ed i debiti tributari di rilevante ammontare e con peculiari caratteristiche di cui è importante che il lettore del bilancio sia a conoscenza;
4. la riconciliazione, con le relative spiegazioni, fra l'onere fiscale da bilancio e l'onere fiscale teorico qualora le differenze siano significative;
5. relativamente ai fondi per imposte:
  - i criteri adottati per lo stanziamento,
  - in presenza di accertamenti o contenziosi con le autorità fiscali, qualora non si sia ritenuto opportuno effettuare accantonamenti al fondo per imposte, le motivazioni a supporto del mancato stanziamento ;

6. in merito alle passività per imposte differite e alle attività per imposte anticipate è richiesta la seguente informativa, anche tramite la redazione di un apposito prospetto contenente:
- una descrizione delle principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;
  - l'indicazione dell'aliquota applicata alle differenze temporanee e di eventuali variazioni rispetto all'esercizio precedente;
  - gli importi che sono stati accreditati o addebitati al conto economico o al patrimonio netto;
7. relativamente alle perdite fiscali riportabili a nuovo:
- l'ammontare delle imposte differite attive contabilizzato nel bilancio, relativo a perdite dell'esercizio o a perdite riportabili sostenute in esercizi precedenti, fornendo le motivazioni a supporto dell'iscrizione dello stesso;
  - l'ammontare del beneficio fiscale connesso a perdite fiscali riportabili non ancora contabilizzato in bilancio e le motivazioni della mancata iscrizione;
8. le motivazioni del mancato stanziamento delle imposte sugli utili non distribuiti dalle società controllate e collegate, nel caso di valutazione delle stesse partecipazioni secondo il metodo del patrimonio netto.

Oltre quanto sopra esposto, si ritiene sia opportuno fornire le seguenti ulteriori informazioni in relazione agli specifici effetti generati dal regime del consolidato fiscale nazionale:

- nella parte della nota integrativa dedicata ai criteri di valutazione, l'informazione che la società ha aderito al regime del consolidato fiscale nazionale, la decorrenza dell'opzione, la denominazione sociale della società consolidante ed i principali effetti che l'adesione al regime genera sugli oneri per imposte correnti e differite sulla base delle clausole contrattuali

infragruppo;

- la menzione in merito agli impegni, rischi e garanzie che, sulla base degli accordi infragruppo, sono di pertinenza della società in relazione ad eventuali passività fiscali derivanti da controlli e accertamenti delle Autorità fiscali sul reddito proprio o di altre società aderenti alla tassazione di gruppo;
- nell'ambito della descrizione delle voci relative ai crediti e debiti infragruppo, l'evidenza, se significativa, della parte generata dai rapporti conseguenti al regime del consolidato fiscale nazionale;
- nel prospetto di riconciliazione tra l'onere fiscale da bilancio e l'onere fiscale teorico, di cui al precedente punto 4. che precede, l'evidenza degli elementi che generano differenze tra imposta teorica ed effettiva dovute all'operare del consolidato fiscale nazionale. Tra questi elementi vi sono per esempio le perdite Ires prodotte dalla società nell'esercizio o in esercizi precedenti a fronte delle quali è stato riconosciuto un provento fiscale nel conto economico (voce 22), se la relativa aliquota Ires di remunerazione contrattuale è stata più bassa dell'aliquota nominale di legge;
- nel prospetto di cui al precedente punto 6. relativo alla fiscalità differita sulle differenze temporanee (richiesto dall'art. 2427 c.c.), le seguenti ulteriori informazioni: l'indicazione delle differenze temporanee deducibili che hanno comportato la rilevazione di imposte anticipate perché ritenute recuperabili con redditi imponibili futuri di altre società aderenti alla tassazione di gruppo anziché con redditi propri della singola società, nonché l'aliquota applicata alle stesse;
- nell'ambito delle informazioni di cui al precedente punto 7., relative alle perdite Ires riportabili a nuovo (richieste dall'art. 2427 c.c.):
  - l'ammontare del beneficio fiscale iscritto in bilancio relativo a perdite sorte in esercizi anteriori all'inizio del regime del consolidato nazionale, fornendo le motivazioni a supporto dell'iscrizione dello stesso;
  - l'ammontare del beneficio fiscale iscritto in bilancio relativo a perdite

sorte durante il periodo di vigenza del regime del consolidato nazionale che si prevede siano recuperate con redditi complessivi consolidati in esercizi successivi, con l'indicazione dell'aliquota di remunerazione utilizzata sulla base delle previsioni degli accordi infragruppo;

- l'ammontare del beneficio fiscale connesso a perdite fiscali riportabili a nuovo non ancora contabilizzato in bilancio e le motivazioni della mancata iscrizione, distinguendo tra perdite sorte prima e dopo l'inizio della tassazione di gruppo;
- le perdite Ires prodotte dalla società nell'esercizio o in esercizi precedenti, trasferite alla consolidante, a fronte delle quali è stato riconosciuto un provento fiscale definitivamente realizzato, sulla base degli accordi infragruppo, nella voce 22 di conto economico e la relativa aliquota di remunerazione contrattuale.